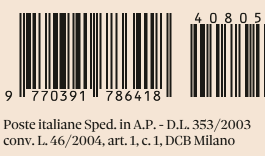
Il Sole
24 ORE
del lunedì

€ 2* in Italia
Lunedì 5 Agosto 2024
Anno 160°, Numero 215

Prezzi di vendita all'estero:
Costa Azzurra **€ 3**, Svizzera **SFR 3,90**

* solo in **Puglia** e in provincia di **Matera** in abbinamento obbligatorio con "L'Edicola".
con "Disegnare per i più piccoli" **€9,90** in più; con "Il posto del lavoro" **€12,90** in più; con "Olimpiadi - Storie, curiosità e campioni" **€9,90** in più; con "Filosofia per i più piccoli" **€9,90** in più; con "Pazzi per la matematica - I numeri sono fritti !" **€8,90** in più; con "Riccardino - Collana Camilleri n.1" **€9,90** in più; con "Il libro dell'astronomia" **€12,90** in più; con "Il cuoco dell'Alcyon - Collana Camilleri n.2" **€12,90** in più; con "Casa - Affitti abitativi e commerciali" **€10,90** in più; con "Riforma fiscale 9 - Violazioni e sanzioni tributarie" **€10,90** in più; con "Casa - Vendita e acquisti" **€10,90** in più; con "Aspenia" **€12,00** in più; con "HTSI" **€2,00** in più.



Poste italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003 conv. L. 46/2004, art. 1, c. 1, DCB Milano

Le sezioni digitali del Sole 24 Ore

L'area premium Inchieste e approfondimenti nel sito del Sole 24 Ore

Mercati Plus Notizie, servizi e tutti i dati dai mercati finanziari

Norme & Tributi Plus I quotidiani digitali su Fisco, Diritto, Enti Locali & Edilizia

Lavoro Contratti, sicurezza, formazione, controversie e welfare

L'esperto risponde
#AGENDAESTATE
Bonus edilizi e Fisco: tempi e condizioni per le agevolazioni
Gli sconti che sono in scadenza

Da oggi quattro speciali de L'esperto risponde. Focus sulle case ristrutturate.
Marco Zandonà
—nel fascicolo all'interno



Famiglie
Titoli e depositi, il trend dei risparmi da Bolzano a Crotone

Sale la ricchezza complessiva rispetto al 2018: BoT e BTp su del 20%, conti in banca giù del 2%
Cali più marcati a Macerata e Alessandria

L'INTERVISTA
De Novellis (Ref ricerche): «Le diverse scelte finanziarie allargano la forbice tra i patrimoni»

Michela Finizio *—a pag. 3*

Scuola, record di supplenti a settembre

Istruzione

In sette anni i contratti a termine sono saliti da 135mila a 232mila (+72%)

La lotta al precariato a scuola è stato un obiettivo di tutti gli ultimi governi. Senza che però nessuno sia riuscito a perseguirlo fino in fondo. A dirlo sono le cifre riportate dalla Corte dei conti nell'ultima relazione al rendiconto generale dello Stato 2023: in sette anni i contratti a tempo dei docenti sono passati da 135mila a 232 mila (+72%). E non finisce qui, perché a settembre si va verso un nuovo record di 250mila. Almeno a sentire i sindacati che negli ultimi giorni sono tornati a puntare il dito contro la riforma del reclutamento prevista nel Pnrr. In effetti la decina di procedure assunzionali messe in piedi negli ultimi anni, anche in ossequio al Piano di ripresa e resilienza, non sembra finora aver dato i frutti sperati. E a risentirne è la continuità didattica.

Bruno e **Tucci** *—a pag. 11*

PRESTITI AGEVOLATI
Fondo studio, arriva la garanzia dello Stato per gli studenti più bravi

Michela Finizio *—a pag. 19*

CON IL QUOTIDIANO
Decreto salva casa, giovedì in edicola la guida completa alle sanatorie

Dalle nuove tolleranze costruttive all'accertamento di conformità, un Focus di 16 pagine aggiornato alla legge di conversione del Dl 69/24.

Focus — IL SALVA CASA DEFINITIVO — COSÌ LA SANATORIA DIVENTA PIÙ LARGA

—Giovedì 8 agosto con il quotidiano a 1 euro in più

IMMOBILI
Superbonus e plusvalenze, la tassa insidia le compravendite

Condomini. I lavori su parti comuni incidono sul valore delle abitazioni

La nuova tassazione Irpef sui venditori di unità immobiliari oggetto di interventi agevolati dal superbonus sta notevolmente complicando l'istruttoria delle compravendite immobiliari. Non solo perché occorre tener conto di aspetti mai affrontati in passato. Ma anche perché si tratta di una materia densa di complessità tecniche che i venditori spesso non sono in grado di gestire.

Angelo Busani *—a pag. 5*

CONCORDATO PREVENTIVO
Ricavi prevedibili o una tantum: quando conviene il patto fiscale

Il concordato preventivo con il Fisco per il 2024-25 potrebbe fruttare ad alcuni contribuenti un notevole risparmio d'imposta.

Aquaro, Dell'Oste, Ranocchi e **Vignoli** *—a pag. 2*

31 ottobre
LA SCADENZA
Il termine per aderire al concordato

Panorama

RETRIBUZIONI
Turismo, la mancia tassata al 5% vale 943 euro per addetto

Il primo bilancio dell'applicazione dell'imposta agevolata del 5% sulle mance dei lavoratori del turismo, stilato dal Sole 24 Ore con i 730 raccolti dal Caf Acli, rivela che la mancia detassata vale in media 943 euro annui. La diffusione della misura è ancora limitata.

Dell'Oste e **Melis** *—a pag. 6*

LA SERIE
Sei puntate dedicate alla sostenibilità per settore

L'INCHIESTA#02
Sostenibilità, il made in Italy rendiconta i progressi

Casadei e **Deganello** *—a pag. 9*

OLIMPIADI
Eventi a impatto ridotto: così Parigi insegue l'obiettivo

Tra le iniziative per aumentare la sostenibilità delle Olimpiadi, promossi l'economia circolare e l'inclusività. Male i trasporti.

Alexis Paparo *—a pag. 8*

LAVORATORI EXTRA UE
Da Fondimpresa avviso da 5 milioni per corsi all'estero

Da oggi al 31 dicembre è aperto il primo avviso di Fondimpresa per finanziare progetti di formazione di lavoratori extra Ue in patria: in palio 5 milioni.

Claudio Tucci *—a pag. 23*

Professioni 24

Fuga delle donne dall'avvocatura: pay gap al 50%

Massimiliano Carbonaro *—a pag. 13*

Real Estate 24

Cipro, zero imposte immobiliari: boom di prezzi e acquisti

Enrico Marro *—a pag. 15*

Primo Piano
L’accordo sulle imposte

31/10
Termine adesione
L’adesione alla proposta reddituale deve avvenire entro il 31 ottobre, cioè il termine di presentazione della dichiarazione

4,6 mln
Platea potenziale
I potenziali interessati al concordato preventivo sono 4,6 milioni: 2,7 milioni di soggetti Isa e 1,9 milioni di forfettari

2024
Test ai forfettari
Se per le partite Iva in tassazione ordinaria il concordato sarà biennale, per i forfettari sarà in via sperimentale solo annuale (2024)

Le situazioni di maggior vantaggio

1
Il libero professionista con redditi straordinari
Il concordato preventivo biennale può essere vantaggioso per chi incassa redditi straordinari una tantum nel biennio. Pensiamo a un commercialista in regime fiscale ordinario che chiude un maxi-fallimento incassando la notula nel 2024 o 2025.

2
L’immobiliare con canoni crescenti
Accettare il reddito proposto dal Fisco può essere vantaggioso per una società immobiliare che si trova a poter prevedere introiti crescenti per il 2024 o il 2025. Potrebbe trattarsi di una società che ha appena stipulato una nuova locazione (a canoni più alti o collocando un immobile sfitto) o che ha pattuito canoni inizialmente più bassi, e crescenti nel tempo, a fronte di lavori di ristrutturazione di cui si è fatto carico l’inquilino.

3
L’impresa che ha commesse garantite
Se prevedere il reddito del 2025 è complicato per molti contribuenti, l’impresa di subfornitura che ha già firmato commesse per l’anno prossimo con un minimo garantito ha una buona visibilità sul fatturato e può valutare se conviene aderire al concordato.

4
L’ex dipendente che si è messo in proprio
Sono ammessi al concordato anche i dipendenti che hanno svolto un “secondo lavoro” con partita Iva.
Ad esempio, un medico che ha avuto la partita Iva “secondaria” fin dal 2022 e che a fine 2023 passa a operare come libero professionista, anziché come dipendente, fatturando alla medesima struttura. Ciò può comportare nel 2024 o 2025 un aumento del reddito di lavoro autonomo detassato grazie al concordato preventivo.
La stessa situazione può verificarsi anche se un dipendente che già aveva partita Iva si mette in proprio operando con nuova clientela: anche in questo caso il reddito di lavoro autonomo dovrebbe essere crescente.

5
Il titolare di partita Iva con uno o pochi committenti
Autonomi e professionisti titolari di partita Iva che operano con uno o pochi committenti possono avere buona visibilità sugli importi che fattureranno nel 2025. Se sono già state concordate cifre crescenti, il concordato può essere vantaggioso.

Ricavi prevedibili o una tantum: quando conviene il patto fiscale

Concordato preventivo. In alcune situazioni fortunate, come le società immobiliari o gli ex dipendenti, l’adesione porterà un notevole risparmio, ma fisserà anche uno standard per i bienni successivi

Dario Aquaro
Cristiano Dell’Oste

La società immobiliare che ha già pattuito canoni in crescita per il 2025. Il professionista che sta per incassare il compenso straordinario per una grossa operazione. L’ex dipendente che aveva già una partita Iva e ora si è messo totalmente in proprio. Sono alcuni dei contribuenti ai quali il concordato preventivo con il Fisco per il biennio 2024-25 potrebbe fruttare un notevole risparmio d’imposta.

In un panorama di generale incertezza e cautela verso il nuovo istituto – fotografato anche dalla *survey* svolta dal Sole 24 Ore tra i professionisti pubblicata lo scorso 1° luglio – c’è chi ha cominciato a rendersi conto che il patto fiscale potrebbe essere molto vantaggioso. Se è vero che per il 70,9% degli interpellati una delle principali ragioni per non aderire è la difficoltà di stimare il reddito del 2025, è anche vero che ci sono alcuni contribuenti che hanno già una ragionevole visibilità sul proprio giro d’affari. E quindi, messi di fronte al maggior reddito proposto dal software delle Entrate, possono prevedere con buona approssimazione se e di quanto il loro reddito effettivo supererà questa cifra.

Per questi soggetti viene anche meno l’altro grande timore manifestato dal 39,4% dei partecipanti alla *survey*: la necessità di versare maggiori imposte. Perché l’incremento del carico fiscale potrebbe comunque lasciare una porzione significativa di reddito completamente detassata (a parte l’applicazione dell’Iva, sempre dovuta secondo le regole generali). Inoltre, ad ammorbidire lo scalino delle maggiori imposte dovute in caso di adesione è anche il decreto correttivo varato dal Consiglio dei ministri venerdì 26 luglio, che prevede l’applicazione di aliquote sostitutive (variabili dal 15% al 3% per soggetti Isa, forfettari e start-up) sul maggior reddito proposto dal Fisco.

I calcoli in corso
Le situazioni fortunate sono riconducibili essenzialmente a due categorie: i casi in cui il reddito futuro è in qualche modo prevedibile, come quando un’impresa ha appena ottenuto una commessa pluriennale con un minimo garantito; e i casi in cui si finalizza un incarico straordinario o un lavoro una tantum (si vedano le schede).

È difficile dire quanti saranno i contribuenti in queste condizioni. Tutto lascia pensare che si tratterà di una minoranza dei 2,7 milioni di autonomi e imprese che compilano gli Isa. Anche perché – nonostante il previsto risparmio fiscale – bisognerà pur sempre rispettare le cause di esclusione e di decadenza. Per la maggioranza dei soggetti Isa, invece, la valutazione della proposta di concordato biennale sarà legata all’alea del reddito 2025 e – più in generale – al rapporto tra i costi (le maggiori imposte), i benefici (il regime premiale Isa e la chance di detassare l’eventuale maggior reddito) e i rischi (a partire dalle cause di decadenza).

Il discorso è diverso, invece, per gli 1,9 milioni di contribuenti che applicano il regime forfettario. Per loro la proposta riguarderà solo il reddito 2024. Aderire entro il 31 ottobre significherà perciò decidere avendo già un quadro quasi completo dell’anno in corso.

> **Anche a chi avrà un vantaggio minore, il nuovo istituto offrirà una nuova via di fuga dalle aliquote Irpef**

Comunque, sia per gli Isa che per i forfettari, non va dimenticato che il reddito concordato (e anche il maggior reddito dichiarato) fisseranno in qualche modo una base per i bienni successivi. E chi beneficia di entrate una tantum dovrà essere in grado di motivarlo, soprattutto se poi non aderirà più al patto fiscale.

Le nuove sostitutive
A volte la convenienza del concordato sarà legata a puri colpi di fortuna, come quello del medico con partita Iva che era anche dipendente di una clinica e si è dimesso – casualmente al momento “giusto” – per fare solo la libera professione. In queste ipotesi, il patto fiscale regalerà un super risparmio ad alcuni contribuenti. Ma a tutti gli aderenti, anche a quelli che avranno un vantaggio più modesto, offrirà comunque una nuova occasione di “fuga dall’Irpef”, sottoponendo altri redditi a un nuovo prelievo sostitutivo (anziché alle aliquote progressive).

Accanto ai fortunati che si trovano già nelle condizioni ideali per risparmiare, ci saranno poi coloro che tenteranno di adattare il flusso dei propri introiti, così da massimizzare i vantaggi fiscali (si veda l’articolo a fianco). Ma qui bisognerà muoversi con cautela per evitare contestazioni dell’amministrazione finanziaria.

La proposta lascia fuori plusvalenze e altri attivi di esercizi precedenti

La pianificazione

La possibilità di «gestire» il reddito deve fare i conti con i vincoli dettati dal Tuir

Gian Paolo Ranocchi
Stefano Vignoli

È ormai tempo di stimare il reddito fiscale del biennio 2024-25 per valutare l’opportunità di aderire alla proposta concordataria dell’Agenzia: una stima che non vede tutti i contribuenti allineati sul metodo.

È un dato di fatto che tutti i soggetti che determinano il reddito in base a incassi e pagamenti possono ponderare meglio la scelta sull’adesione: da un lato, la cassa permette di avere già al 31 ottobre una visuale chiara sul 2024; dall’altro, la gestione finanziaria potrà agevolare il raggiungimento dei target nel biennio. Si pensi al professionista che, in ottica ottimizzazione fiscale, ha tardato l’emissione di progetti/fatture alla fine del 2023 per spostare in avanti il reddito e la conseguente tassazione: con il concordato potrà recuperare il gap di fatturazione agevolando il raggiungimento del reddito proposto dall’Agenzia e magari fruire della completa detassazione per la quota di reddito effettivo superiore a quello oggetto di accettazione.

Situazione opposta per chi ha anticipato gli incassi al 2023 in ottica *flat tax* incrementale: oltre a ridurre il reddito 2024, i maggiori compensi 2023 avranno alzato l’asticella dell’adesione proposta dall’Agenzia per il biennio 2024-2025.

È più semplice cogliere la chance del concordato anche per le imprese che determinano il reddito in base alle registrazioni effettuate (articolo 18, comma 5, Dpr 600/1973): anticipare l’emissione di una fattura o postergare un acquisto può infatti contribuire a pilotare la misura del reddito del biennio.

Molto più rigido, invece, è il quadro in cui devono operare le imprese che determinano il reddito con il classico metodo della “competenza economica”.

I confini della pianificazione
Nel provare a pianificare l’obiettivo reddituale per massimizzare i benefici del concordato, occorre anche ricordare che alcuni componenti positivi di reddito sono esclusi dalla proposta dell’Agenzia e quindi mantengono una propria rilevanza fiscale autonoma. In quest’ambito, spiccano le plusvalenze e le sopravvenienze attive realizzate nel periodo di efficacia del concordato.

Le plusvalenze attengono alla cessione dei beni d’impresa diversi da quelli che producono ricavi. L’articolo 86 del Tuir prevede che concorrono alla formazione del reddito se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o risarcimento per la perdita del bene o se conseguenti alla destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Quindi una strategia volta ad aderire al concordato con la finalità di arbitrare la tassazione su eventuali plusvalenze latenti sui beni, nella prospettiva della loro cessione o del loro autoconsumo nel breve, non è percorribile.

Le sopravvenienze attive sono disciplinate dall’articolo 88 del Tuir che, al primo comma, ne dà una definizione piuttosto articolata. Per provare a sintetizzare possiamo dire che sopravvenienza attiva è tutto quanto attiene allo stralcio di costi o debiti o integrazione di ricavi e/o proventi di precedenti esercizi.

Per esperienza, le sopravvenienze attive sono più diffuse rispetto alle plusvalenze e meno pianificabili. Una casistica frequente è quella che riguarda la contabilizzazione di debiti a fronte dell’imputazione di costi (fatture da ricevere, ratei passivi per esemplificare) che poi possono rivelarsi, per diverse ragioni, non dovuti. Lo stralcio di questi debiti dà certamente origine a una sopravvenienza attiva che, come detto, resta esclusa dall’accordo concordatario. È un aspetto che faranno bene a considerare le imprese che magari, ingolosite dalla proposta ricevuta, potrebbero pensare all’accettazione anche con l’obiettivo di fare “pulizia” nei bilanci riguardo a poste debitorie accese da tempo, senza un’effettiva causa giuridica.

Da ultimo va detto che la rilevanza fiscale di plusvalenze e sopravvenienze attive nell’ambito del concordato, resta comunque governata dalle regole generali del Tuir. Quindi la tassazione di questi componenti dipende dal regime fiscale che a monte aveva la posta economica correlata. Una sopravvenienza attiva riferita a un costo non dedotto resta comunque, per correlazione, non tassabile. Una plusvalenza riferita alla cessione di un’auto resta tassabile in proporzione al regime di deduzione del costo ex articolo 164 del Tuir.

Primo Piano
Investimenti ai raggi X



Banca d'Italia, gli italiani cercano asset più redditizi

«Nel 2023 vi è stata una riallocazione della domanda di strumenti finanziari, che si è spostata dai depositi bancari a strumenti più remunerativi». Lo dice la Banca d'Italia nella sua ultima pubblicazione sulle Economie regionali: «Il processo, particolarmente intenso nella prima parte del 2023, è risultato più accentuato nel Centro e nel Nord Ovest». Crescono soprattutto gli investimenti in titoli di Stato, obbligazioni bancarie e quote di Oicr. In questo contesto, lo scorso anno le banche – si legge nel report – hanno incrementato le remunerazioni riconosciute sugli strumenti della raccolta, in particolare sui depositi vincolati.

Titoli e depositi, il risparmio cresce del 7,1% ma si sposta

Famiglie. Più ricchezza a prezzi costanti sul 2018: titoli a custodia su del 20%, in banca giù del 2%
Si allarga il divario pro capite Bolzano-Crotone

Pagina a cura di
Michela Finizio

Sale il risparmio degli italiani fermo sui conti correnti o investito in titoli di Stato. In termini nominali l'aumento delle somme detenute dalle famiglie consumatrici è del 25,6% rispetto al 2018; invece a parità di potere d'acquisto — cioè attualizzando gli importi del 2018 ai prezzi di oggi — si riduce a +7,1 per cento. Ma il trend ha due velocità: negli ultimi sei anni i risparmi investiti in titoli — complice il grande recente ritorno dei BTp — sono saliti del 20% a prezzi costanti; mentre i depositi bancari hanno perso il 2% circa. A dirlo sono i dati Infostat della Banca d'Italia, rielaborati dal Sole 24 Ore del Lunedì, aggiornati ad aprile scorso.

In particolare, in 68 province delle 103 monitorate (sono escluse le province sarde in mancanza di dati confrontabili su più anni) i conti correnti delle famiglie chiudono in calo rispetto al 2018, sempre ragionando a prezzi costanti: qui l'impatto dell'inflazione ha eroso il potere d'acquisto. E l'effetto più evidente si rileva ad Alessandria (-10,2%), Rimini (-11%) e Macerata (-14,4%).

Come cambia il mix dei risparmi
In termini nominali complessivamente ci sono comunque più soldi rispetto a sei anni fa nelle tasche delle famiglie, ma le scelte di risparmio stanno cambiando. Venuto meno l'effetto degli accumuli di liquidità post Covid, alimentati dal blocco dei consumi durante la pandemia, le somme trattenute nei depositi bancari sono tornate a calare (-2,5% da aprile 2023 ad aprile 2024), complice l'aumento dei tassi di interesse e quindi l'appeal crescente di investimenti più convenienti: anche se sui conti correnti resta circa il 30% del risparmio familiare, le cifre investite nei titoli a custodia alla fine del primo trimestre 2024 hanno toccato quota 925 miliardi euro, 218,5 miliardi in più rispetto al dato consolidato di fine marzo 2022 (+22,7%).

Rispetto al 2022 — quando si registrarono le prime fiammate dei prezzi — il saldo totale dei depositi bancari delle famiglie consumatrici è crollato di 59 miliardi di euro, da 1.173 miliardi a 1.114 miliardi. In questo periodo le famiglie hanno dovuto attingere ai propri risparmi per far fronte al caro vita e all'incremento dei tassi di interesse sui prestiti. Ad essere cambiato, infatti, è il valore del denaro: attualizzando la liquidità ferma nei depositi bancari al costo della vita di oggi — attraverso l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati — emerge l'erosione del potere d'acquisto.

L'effetto soglia e i BTp
Ci sono province come Bolzano, Brescia e Sondrio in cui la ricchezza complessiva delle famiglie (titoli a custodia più depositi) è aumentata, anche in modo marcato, rispetto al 2018: in 41 province su 103 l'aumento supera il trend medio nazionale.

Osservando i soli conti correnti, spiccano Ragusa, Trieste, Gorizia, Udine, e altre province pugliesi come Lecce e Brindisi, che chiudono il periodo esaminato con una crescita della liquidità in banca: 13 province registrano un incremento superiore al 3%, anche a prezzi costanti.

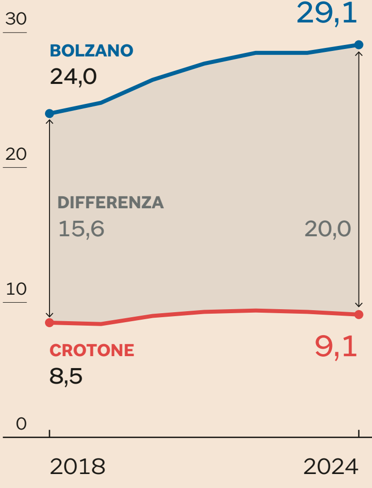
Ma come interpretare questi movimenti? In generale, dove la ricchezza pro capite è più elevata, accelera la corsa ai titoli in custodia: qui la volontà di investire alla ricerca di rendimenti maggiori alimenta la fuga dai conti correnti. Accade ad esempio a Rimini o a Pesaro Urbino, dove in sei anni le somme ferme sui depositi sono solo lievemente aumentate, mentre quelle investite nei titoli salgono quasi del 60 cento.

Nelle province meno dinamiche, infine, la ricchezza complessiva aumenta solo lievemente e i depositi perdono potere d'acquisto: tra queste realtà si incontrano alcuni territori del Centro Italia e del Nord Ovest, penalizzati da una crescita economica ridotta; che si affiancano alle storiche province del Mezzogiorno dove pesa l'impoverimento (come Crotone, Messina o Caltanissetta).

Si allarga la forbice
La geografia dei conti correnti in termini pro capite, comunque, resta immobile e riflette gli storici divari tra Nord e Sud: da un lato Bolzano e Milano (dove rispettivamente si registrano in media 29.100 e 26.400 euro pro capite nei conti correnti), dall'altro Crotone e Trapani (con 9.100 e 10.200 euro in banca). Ad essersi allargato, in modo progressivo, è solamente il divario tra i primi e gli ultimi: nel 2018 i crotonesi detenevano in media 15mila euro in meno rispetto agli alto atesini; oggi 20mila euro in meno. Una forbice che dimostra come i trend più recenti della ricchezza privata si siano tradotti in aumento delle disuguaglianze.

Il gap

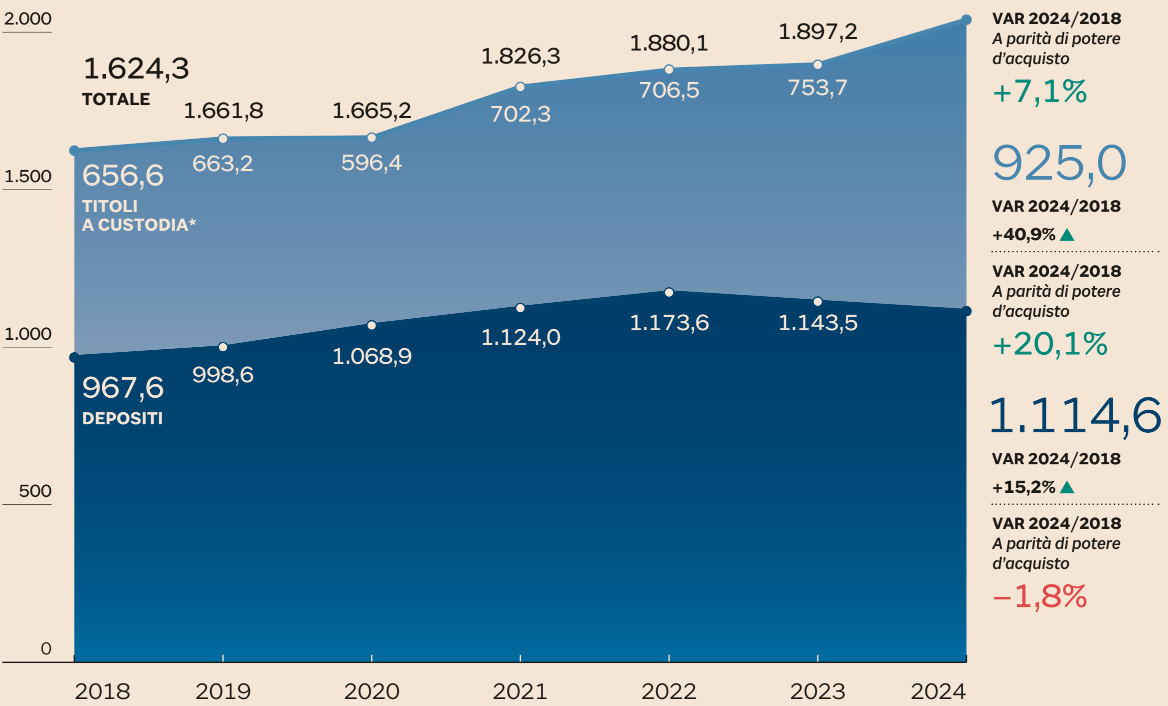
Differenza in termini nominali *(in migliaia di euro)* tra il deposito pro capite più alto (rilevato a Bolzano) e quello più basso (rilevato a Crotone)



Fonte: elab. Sole 24 Ore su dati Infostat - Banca diItalia (ente segnalante: banche e Cdp)

I numeri

IL TREND
L'andamento della ricchezza delle famiglie consumatrici (titoli a custodia e depositi)
Dati ad aprile di ogni anno in miliardi di euro e var. % rispetto al 2018



LA MAPPA
La geografia della ricchezza delle famiglie consumatrici (titoli a custodia + depositi bancari) per provincia della clientela. Le province con le variazioni più marcate (aprile 2024/2018) e il dato procapite

PROVINCE	IL TREND 2024/18 VAR % TOTALE	VAR % DEP.	VAR % TITOLI	RICCHEZZA PRO CAPITE - In migliaia di € DEPOSITI	TITOLI	VAR % 2024/2018 DEI DEPOSITI A parità di potere d'acquisto
ITALIA - *Media*	+26	+15	+41	18,9	15,7	–1,8
LE PRIME 20						
Bolzano	+39	+21	+98	29,1	14,8	+3,4
Brescia	+34	+17	+58	21,1	21,5	–0,3
Sondrio	+34	+19	+63	24,2	16,4	+1,8
Treviso	+33	+19	+60	22,0	15,4	+1,7
Bergamo	+33	+18	+50	20,3	23,3	+0,6
Trento	+33	+20	+66	23,8	13,3	+1,9
Vicenza	+32	+21	+49	21,0	18,2	+3,0
Lucca	+32	+20	+50	20,4	18,0	+2,2
Pordenone	+31	+22	+49	20,0	13,8	+3,6
Belluno	+31	+21	+46	24,7	19,8	+3,4
Trieste	+31	+24	+41	21,0	17,0	+5,3
Padova	+31	+18	+52	21,2	15,9	+0,5
Ravenna	+30	+22	+39	19,2	22,1	+3,9
Gorizia	+30	+23	+45	18,8	10,8	+5,2
Udine	+30	+23	+42	22,3	14,6	+5,1
Reggio Emilia	+30	+19	+39	20,6	28,1	+1,5
Venezia	+30	+19	+48	19,5	13,9	+1,5
Ragusa	+29	+24	+50	11,3	3,5	+5,6
Como	+29	+18	+42	22,5	23,7	+0,3
Parma	+29	+11	+49	22,1	25,0	–5,1
LE ULTIME 20						
Biella	+19	+8	+27	19,9	33,5	–7,9
Verbano C. O.	+19	+15	+25	20,0	15,9	–2,4
Ferrara	+19	+8	+35	20,2	17,4	–8,2
L'Aquila	+19	+10	+43	19,5	8,7	–5,9
Chieti	+19	+8	+55	18,1	7,4	–7,7
Caltanissetta	+18	+12	+36	12,8	5,6	–4,3
Vibo Valentia	+18	+15	+37	15,1	3,3	–2,1
Fermo	+18	+9	+38	18,2	10,4	–7,2
Agrigento	+18	+14	+27	12,4	5,2	–2,5
Pistoia	+17	+8	+31	17,1	14,0	–7,7
Novara	+17	+10	+24	19,7	24,0	–6,2
Reggio Calabria	+17	+12	+37	13,0	4,1	–4,3
Savona	+17	+8	+28	20,5	21,3	–8,1
Enna	+17	+14	+27	12,5	4,2	–3,1
Genova	+17	+7	+25	22,0	29,1	–8,5
Macerata	+16	0	+57	19,8	12,3	–14,4
Messina	+15	+12	+25	14,0	5,7	–4,5
Alessandria	+15	+5	+24	19,6	25,9	–10,2
Vercelli	+14	+8	+18	19,1	28,7	–8,3
Crotone	+13	+8	+31	9,1	3,2	–8,0

(*) Il dato sui titoli a custodia è riferito al 31 marzo di ciascun anno, relativo a famiglie consumatrici, istituzioni senza scopo di lucro, dati non classificabili e valore residuale. Fonte: elab. Sole 24 Ore su dati Infostat - Banca d'Italia (ente segnalante: banche e Cdp)

L'intervista
Fedele De Novellis

La forbice si allarga anche nelle scelte finanziarie

«L'aumento degli investimenti in titoli di Stato è più veloce della discesa dei depositi bancari. Se prima c'era stata una fuga da titoli di Stato, oggi i rendimenti offerti attirano le famiglie con più liquidità accantonata. E la ricchezza complessiva, comunque, sale ovunque rispetto al 2018». È questo il primo commento di Fedele De Novellis, economista senior di Ref Ricerche sui dati della Banca d'Italia relativi al trend di titoli e depositi.

C'è uno spostamento verso asset più redditizi?
L'analisi territoriale permette di dire qualcosa in più. Emerge un effetto soglia: chi è povero, nelle province con una ricchezza media pro capite sotto i 20mila euro, tiene tutto o quasi in depositi bancari. Oltre un certo livello, invece, i depositi non aumentano più e la ricchezza si sposta sui titoli. Lo si vede bene nei dati di Milano o di Biella, dove si sfiorano i 60mila euro pro capite tra depositi e titoli: qui l'aumento negli ultimi anni si è spostato sugli investimenti e la logica della sostituzione è dominante; qui il recente calo dei depositi va letto in questa direzione, come uno spostamento della liquidità.



FEDELE DE NOVELLIS
Economista senior di Ref Ricerche

Cosa succede invece nelle province più povere, sotto la soglia dei 20mila euro pro capite?
Le performance peggiori, con investimenti ridotti in titoli e una contrazione dei depositi a parità di potere d'acquisto, si rilevano in alcune province del Nord Ovest, in Calabria o in alcune province dell'Italia centrale. Se guardiamo a questi dati come a un'indicatore di benessere dei territori, i numeri della ricchezza finanziaria delle famiglie sono in linea con quelli dello sviluppo delle economie locali, ad esempio legati al Pil, all'occupazione o all'andamento dei redditi. Dall'altra parte, invece, ci sono intere regioni, come la Lombardia, ma anche la Puglia, con dati molto positivi negli ultimi anni.

Si creano, quindi, asimmetrie territoriali diverse dallo storico differenziale tra Nord e Sud?
Sì, le asimmetrie di oggi sono strettamente correlate alle dinamiche di accumulo dell'extrarisparmio durante gli anni della pandemia, che hanno generato un processo molto diseguale. Chi aveva solo consumi di base, di tipo essenziale, non ha ridotto la spesa e quindi ha accumulato di meno. E la ripresa, in questi territori, ha portato le famiglie a scontrarsi con l'inflazione e a dover attingere ai risparmi oppure a indebitarsi. Al contrario, chi ha risparmiato in pandemia, oggi beneficia dei nuovi rendimenti più alti e quindi si arricchisce ulteriormente. C'è una forte divaricazione, in pratica, nei flussi del risparmio.

Primo Piano
Fisco e immobili



Tassa sulle plusvalenze da superbonus: insidia sulle compravendite

Il nuovo prelievo. Applicazione complessa in caso di lavori sulle parti comuni
Oltre alle abitazioni principali sono esclusi dall'imposta i lavori in corso

Angelo Busani

La nuova tassazione Irpef sui venditori di unità immobiliari che sono state oggetto di interventi agevolati con il superbonus sta notevolmente complicando l'istruttoria delle compravendite immobiliari. Non solo perché occorre tener conto di aspetti mai affrontati in passato. Ma anche perché si tratta di una materia densa di complessità tecniche che i venditori spesso non sono in grado di gestire, privi delle nozioni e della documentazione necessaria. Occorrerà un po' di tempo e il maturare di esperienze pratiche affinché questa tematica entri nella cultura comune e diventi una questione routinaria e non più di faticosa gestione, come attualmente invece accade.

L'agenzia delle Entrate ha emanato una serie di chiarimenti con la circolare 13/E del 13 giugno scorso. Facciamo il punto della situazione.

1

IL COSTO FISCALE

Tassazione via Irpef o imposta sostitutiva

La nuova imposizione è stata introdotta dall'articolo 1, comma 64, della legge 213/2023, che ha innovato gli articoli 67 e 68 del Tuir: si tratta dell'assoggettamento a Irpef della plusvalenza (e cioè la differenza tra prezzo di vendita e costo di acquisto, aumentato, come consentito dalla legge, secondo le regole illustrate al punto 11) realizzata cedendo un'unità immobiliare oggetto di un intervento superbonus "concluso" da meno di dieci anni.

Questa plusvalenza aumenta la base imponibile Irpef da tassare in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ma può essere affrancata versando al notaio che stipula la compravendita (articolo 1, comma 496, legge 266/2005) un'imposta sostitutiva pari al 26% della plusvalenza stessa.

2

I CONTRIBUENTI

Colpite persone fisiche, società semplici o Enc

Salvo casi particolari, la plusvalenza è tassata se è conseguita da una persona fisica che effettua la cessione dell'immobile non agendo nell'esercizio di attività produttiva di reddito d'impresa o di reddito di lavoro autonomo. È altresì tassata se è conseguita a seguito di una cessione effettuata da una società semplice oppure, sempre che non agiscano nell'esercizio di attività produttiva di reddito d'impresa o di reddito di lavoro autonomo, da un ente non commerciale o da un trust.

3

GLI IMMOBILI ESENTI

Escluse le case ereditate e le abitazioni principali

Non è tassabile chi vende un immobile ereditato: non è rilevante che i lavori siano stati eseguiti dal defunto o dall'erede. Se l'immobile è venduto da una persona che l'abbia acquistato per metà ed ereditato per l'altra metà (è il classico caso dell'eredità trasmessa tra coniugi) e che abbia sostenuto costi da superbonus, la plusvalenza realizzata con la successiva vendita sarà da sottoporre a tassazione per un valore corrispondente alla caratura della quota non di provenienza ereditaria.

È invece tassabile chi vende un immobile acquisito mediante donazione nel quale il donatario o i soggetti equiparati abbiano eseguito interventi da superbonus (se li ha effettuati il donante, non emerge plusvalenza).

Nemmeno è tassabile chi vende un immobile che sia stato adibito ad abitazione principale del cedente (o dei suoi familiari: coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) per la maggior parte del decennio anteriore alla vendita (o del minor periodo decorso dall'acquisto).

Dato che la norma si riferisce a «interventi conclusi», non è tassabile la plusvalenza se emerge dalla cessione di un fabbricato nel quale i lavori da superbonus sono ancora in corso.

4

NON SOLO VENDITE

Nel mirino i passaggi a titolo oneroso

A far emergere le plusvalenze tassabili sono le cessioni a titolo oneroso e quindi: la compravendita, la permuta, il conferimento in società, la transazione, la dazione in pagamento (probabilmente, anche la divisione nella quale il condividente percepisca un conguaglio).

Viceversa, non sono plusvalenti le donazioni (come detto, possono essere colpite solo le eventuali rivendite da parte del donatario che ha eseguito gli interventi).

5

L'ATTO PLUSVALENTE

Viene tassata la prima cessione post intervento

La plusvalenza da superbonus si origina in occasione della prima cessione successiva all'intervento fiscalmente agevolato e non in quelle ulteriori: così, se nel 2024 Tizio vende a Caio un'abitazione (comprata nel 2021) nella quale ha compiuto un intervento superbonus nel 2022, e poi nel 2030 Caio a sua volta vende quell'abitazione, non è tassabile la plusvalenza che emerge in quest'ultima cessione.

Se Caio invece vende nel 2028, è tassabile la plusvalenza "ordinaria" che matura per effetto della cessione di un immobile comprato da meno di cinque anni.

6

LE DETRAZIONI EDILIZIE

Contano solo i lavori agevolati dal superbonus

È plusvalente la cessione dell'unità immobiliare (abitativa o non abitativa) che sia stata oggetto (con lavori conclusi da meno di dieci anni) di un intervento dal quale origina l'agevolazione ex articolo 119 del Dl 34/2020 (probabilmente, anche di quelli che non abbiano dato luogo a un procedimento urbanistico, come la semplice sostituzione degli infissi), vale a dire:

- efficientamento energetico;
- riduzione del rischio sismico;
- eliminazione di barriere architettoniche.

La plusvalenza invece non si origina in seguito all'esecuzione di interventi da cui conseguano agevolazioni diverse dal superbonus: ad esempio, la detrazione per lavori edilizi (articolo 16-bis Tuir); l'ecobonus di cui all'articolo 14 del Dl 63/2013; il sismabonus di cui all'articolo 16 del Dl 63/2013; il bonus facciate (legge 160/2019); il bonus giardini (legge 205/2017); il bonus barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del Dl 34/2020.

7

IL PERIODO SOTTO ESAME

Dieci anni a partire dalla fine del cantiere

Il periodo decennale rilevante per l'emersione della plusvalenza decorre dal giorno in cui l'intervento superbonus è stato ultimato. La prova si può avere nella documentazione attestante la fine dei lavori, ma anche (si pensi a un intervento che non dà luogo a un procedimento urbanistico, come la "semplice" sostituzione di una caldaia o degli infissi) da qualsiasi altra evidenza – quale, ad esempio, la data di un attestato di prestazione energetica – da cui risulti l'avvenuta esecuzione dell'intervento.

LAPRESSE



La linea del Fisco. Secondo le Entrate il prelievo sulla plusvalenza può scattare anche quando si vende un appartamento ubicato in un condominio oggetto di lavori agevolati dal superbonus

8

I TITOLARI DEL BENEFICIO

Decisive anche le opere eseguite dagli inquilini

Non è rilevante che l'intervento sia stato eseguito (e il relativo costo sia stato sopportato) dal venditore, poiché genera plusvalenza tassabile anche la cessione di un'unità immobiliare in cui l'intervento sia stato eseguito da un altro soggetto avente diritto all'agevolazione superbonus (ad esempio il conduttore, il comodatario o il coniuge del proprietario).

Tuttavia, appare ovvio che, se viene venduta un'abitazione sulla quale il conduttore ha sostenuto costi per un intervento superbonus (e con ciò ha conseguito il relativo diritto a detrazione), il venditore, che subisce la tassabilità della plusvalenza per il fatto di aver valorizzato con la cessione un immobile "arricchito" dai lavori superbonus, non può diminuire la plusvalenza con i costi pagati dall'inquilino.

NEL FASCICOLO

Nell'Esperto risponde i quesiti sui bonus casa
Comincia questa settimana la serie estiva di numeri speciali dell'Esperto risponde.
Oggi il fascicolo dei quesiti è interamente dedicato alle domande sui bonus casa e le altre agevolazioni immobiliari.

9

LE VARIE ALIQUOTE

Rilevanti gli sgravi fiscali anche inferiori al 110%

La plusvalenza tassabile si origina a prescindere dal fatto che:

- sia stato effettuato un intervento per il quale sia stata concessa la detrazione del 110 per cento, in quanto la nuova tassazione riguarda anche gli interventi per i quali il superbonus è concesso con aliquota del 90% (nel 2023), del 70% (nel 2024) o del 65% (nel 2025);
- sia stata, o meno, effettuata l'opzione per il cosiddetto "sconto in fattura" o che il contribuente abbia, o meno, ceduto il credito d'imposta derivante dall'esecuzione dell'intervento agevolato. Come appena oltre verrà precisato, l'aver approfittato dello sconto in fattura o della cessione del credito influisce sul calcolo della plusvalenza.

10

IN CONDOMINIO

Le opere su parti comuni influenzano il prelievo

Se nelle parti comuni del condominio sono stati eseguiti interventi agevolati con il superbonus, la cessione di una unità immobiliare facente parte del fabbricato genera plusvalenza:

- sia che si tratti di un'unità immobiliare nella quale, a sua volta, siano stati eseguiti interventi agevolati con il superbonus;
- sia che si tratti di un'unità immobiliare nella quale non sia stato eseguito alcun intervento o nella quale siano stati eseguiti interventi non agevolati con il superbonus.

La ragione della norma che impone la tassazione della plusvalenza è da individuare infatti nella combinazione tra il fatto che la riqualificazione derivante dai lavori superbonus genera un aumento di valore, e quindi del prezzo delle unità immobiliari che vengono immesse sul mercato successivamente all'esecuzione di tali lavori, e il fatto che il costo di tali lavori è stato in tutto o in parte annullato dall'agevolazione fiscale che ne è conseguita per chi l'ha sostenuto.

11

I CALCOLI

Differenza di prezzo aumentata dai costi

La plusvalenza si calcola sottraendo al prezzo di vendita quello di acquisto (se questo è avvenuto per donazione, rileva il prezzo pagato dal donante; se si tratta di un edificio costruito dal venditore, ci si riferisce al costo di costruzione).

La differenza che si ottiene può essere aumentata «di ogni altro costo inerente al bene medesimo», compresi quelli sostenuti per l'intervento superbonus al 110 per cento. Ma con la precisazione che, se è stata esercitata l'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, il costo dell'intervento superbonus al 110%:

- non può essere portato in aumento del prezzo d'acquisto, se l'intervento è stato concluso da meno di cinque anni;
- può essere portato in aumento del prezzo d'acquisto nella misura del 50%, se l'intervento è stato concluso da oltre cinque anni.

12

L'ECCEZIONE

Base imponibile limitata se il 110% è stato ceduto

La regola che limita l'aumento della plusvalenza vale però solo per il superbonus 110 per cento. Quindi, ogni altro costo inerente al bene ceduto può essere portato per intero ad aumento del prezzo di acquisto, compresi:

- i costi relativi all'intervento superbonus 110% non oggetto di sconto in fattura o di cessione del credito:
- i costi relativi all'esecuzione degli interventi agevolati da altri superbonus (quelli al 90, al 70 e al 65 per cento).

Ne consegue che se sono stati sostenuti costi in parte agevolati dal superbonus 110% e in parte con altro superbonus (oppure costi solo in parte oggetto di cessione del credito o di sconto in fattura), la regola che limita la diminuzione della base imponibile si applica solo ai costi relativi al superbonus 110% oggetto di cessione del credito o di sconto in fattura.

Allo stesso modo, se sono stati sostenuti costi di importo superiore al limite massimo ammesso in detrazione (si pensi a una spesa agevolata fino a 96mila euro e quindi a una detrazione al 110% pari a 105.600 euro, contro una spesa effettiva di 150mila euro), l'importo eccedente (44.400 euro) è per intero utilizzabile in aumento del prezzo di acquisto.

Primo Piano
Lavoro e retribuzioni

5%
L'imposta ridotta
Sostitutiva dell'Irpef
È l'aliquota del prelievo fiscale per le mance incassate dai lavoratori di turismo, bar e ristoranti

50mila
Reddito massimo
Per accedere al bonus
Può accedere all'imposta ridotta sulle mance chi ha un reddito di lavoro dipendente entro 50mila euro

25%
Il limite annuo
Di guadagno agevolabile
È la quota massima di reddito annuo alla quale si può applicare l'imposta agevolata sulle mance

Mance nel turismo, la detassazione parte da 943 euro a lavoratore

I dati Caf Acli. L'analisi sui modelli 730 fotografa i primi mesi di utilizzo dell'imposta sostitutiva al 5%. Metà dei lavoratori dichiara tra 15 e 30mila euro

Cristiano Dell'Oste
Valentina Melis

Valgono in media 943 euro le mance "detassate" ricevute tramite i propri datori di lavoro dagli addetti impiegati nel turismo, compresi alberghi, bar e ristoranti. Lo rivela l'elaborazione del Caf Acli per Il Sole 24 Ore del Lunedì su 720mila modelli 730 di lavoratori dipendenti presentati quest'anno. È la prima istantanea dell'utilizzo della tassazione agevolata del 5% introdotta dalla legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022, articolo 1, commi 58-62) sulle somme versate dai clienti.

Il prelievo del 5% riguarda le mance raccolte dal datore di lavoro – in contanti o con strumenti di pagamento elettronici – e poi riversate al lavoratore in busta paga. Il reddito da lavoro dipendente del beneficiario non deve aver superato 50mila euro nell'anno precedente e gli importi agevolati non devono superare il 25% del reddito percepito per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

L'agevolazione è in vigore da gennaio 2023, mentre il codice tributo per la sostitutiva è stato istituito a marzo e le istruzioni delle Entrate sono state pubblicate a fine agosto (circolare 26/E/2023). Di fatto, dunque, la nuova norma ha meno di un anno di applicazione effettiva.

Le regioni che fanno registrare l'importo medio più alto delle mance detassate sono la Lombardia (1.569 euro annui) e la Liguria (1.082 euro). La stragrande maggioranza dei lavoratori che hanno fruito del bonus (88,2%) ha un reddito sotto 30mila euro annui.

Quanto alla platea dei beneficiari, fra le dichiarazioni analizzate dal Caf Acli, il rigo dedicato alle mance è compilato nello 0,33% dei modelli. L'incidenza aumenta in alcune aree: è del 2,14% a Bolzano, dello 0,55% in Liguria e dello 0,53% in Toscana. Va detto, però, che questa incidenza è calcolata sui lavoratori di tutti i settori. Rapportando la percentuale al totale dei dipendenti si arriva a circa 60mila beneficiari, che corrispondono al 3,3% degli 1,8 milioni di addetti censiti dall'Inps nei servizi di alloggio e di ristorazione. Tanti o pochi? Il tasso di utilizzo non sembra elevato. D'altra parte, per l'anno di debutto non è una cifra così bassa: dopotutto, la sostitutiva sui premi di produttività – rodata da molti anni – prima dell'abbassamento dell'aliquota dal 10 al 5% aveva un tasso di utilizzo di circa l'11% dei lavoratori dipendenti.

> **Importo medio al top in Lombardia**
> **Metà dei lavoratori dichiara fra 15mila e 30mila euro**

«La detassazione delle mance è una novità che ha bisogno di tempo per essere conosciuta dalle imprese e implementata», spiega Luciano Sbraga, direttore del centro studi e vicedirettore generale della Fipe, la federazione italiana pubblici esercizi. «Non tutti i Pos – aggiunge – sono stati adeguati per distinguere fra il pagamento del servizio e la mancia lasciata dal cliente. Questo è molto importante, per evitare che ci sia un disallineamento fra la ricevuta rilasciata al cliente e l'importo della transazione».

Secondo Alessandro Massimo Nucara, direttore generale di Federalberghi, «è ancora presto per giudicare la diffusione della detassazione delle mance: i primi otto mesi del 2023 – spiega – sono trascorsi nell'attesa della circolare delle Entrate. Poi c'è voluto del tempo per adeguare i software, formare le persone, informare i lavoratori. Auspichiamo che, con il passare del tempo, aumenti la diffusione di questa misura».

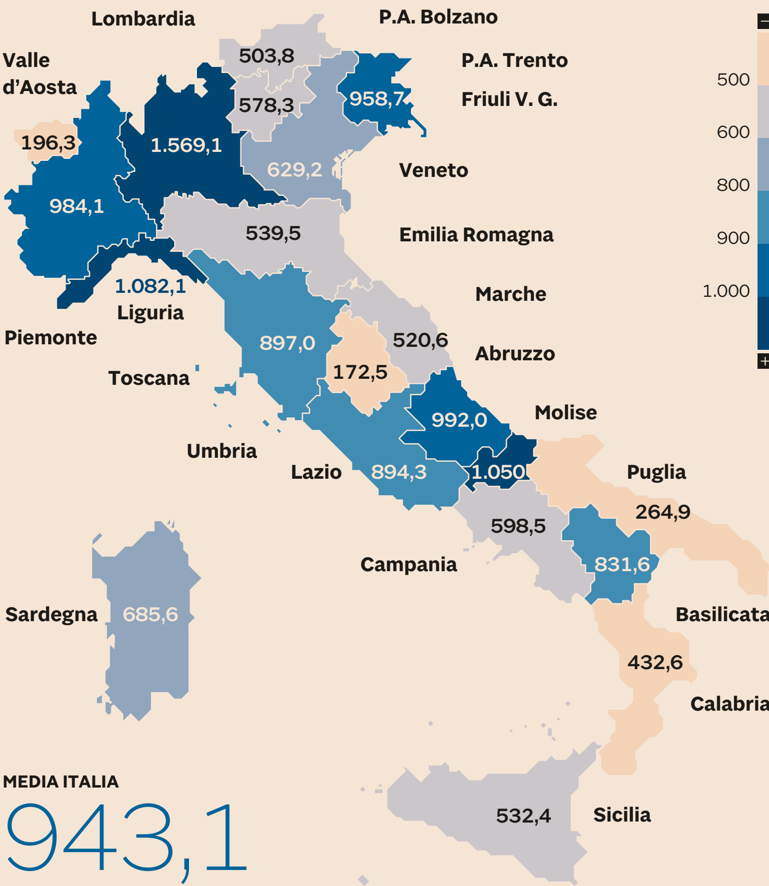
Per Maria Carmela Colaiacovo, presidente dell'Associazione italiana Confindustria alberghi (Aica), «la soluzione individuata dalla legge di Bilancio 2023 è interessante per imprese e lavoratori. Dopo una prima fase di rodaggio e dopo la circolare dell'agenzia delle Entrate, la misura sta prendendo piede, consentendo una gestione organica delle mance, come avviene già da tempo all'estero».

Un altro elemento da considerare è la necessità di una gestione concordata con i lavoratori. Se il datore deve fare da sostituto d'imposta e prelevare il 5%, occorre un accordo per la ripartizione delle somme fra gli addetti. Di sicuro la sostitutiva conviene: a fronte della media di 943 euro, i lavoratori hanno ricevuto un importo netto di 896 euro; con l'Irpef, chi ha un reddito tra 15mila e 30mila euro, avrebbe ricevuto 200-300 euro in meno (a seconda dello scaglione e delle aliquote delle addizionali).

C'è poi un apparente paradosso: una disposizione del Ccnl per i dipendenti dei pubblici esercizi, della ristorazione e del turismo, appena rinnovato, vieta la percezione delle mance (articolo 146), per evitare sollecitazioni ai clienti da parte del personale. Una norma che non è stata modificata con il rinnovo del contratto.

L'uso dell'agevolazione

LA MAPPA DELLA DETASSAZIONE
L'ammontare medio delle mance dichiarate su base regionale
In euro



MEDIA ITALIA
943,1

I BENEFICIARI PER REDDITO
La divisione per fasce di reddito dei lavoratori che hanno ricevuto le mance
In percentuale

Da 0 a 15.000 €	Da 15.000 a 30.000 €	Da 30.001 a 50.000 €
38,6%	49,6%	11,8%

Fonte: elaborazione Caf Acli sui modelli 730 presentati nel 2024 (redditi 2023)

Giochi Olimpici 2024
Giorno #11



La mensa olimpica. La metà delle ricette , 500, è vegetariana



Nel menu l'80% di prodotti francesi

Gli impegni chiave
Sono sei gli impegni presi per la preparazione e la distribuzione dei pasti: raddoppiare gli alimenti vegetali nel piatto; cibo certificato al 100%, con l'80% dei prodotti di origine francese; dimezzare la plastica monouso in fase di consumo; riciclare il 100% del cibo non consumato: dimezzare l'impronta climatica media di un pasto (1 kg di CO2 contro i due delle precedenti edizioni).

GLI SPECIALI
Il sito del Sole 24 Ore dedicherà un dossier ai Giochi di Parigi con notizie e approfondimenti. Aggiornamenti su risultati e momenti clou dell'evento anche nei programmi di Radio24

Mega eventi a impatto ridotto: così Parigi insegue l'obiettivo

L'analisi. Sul podio l'approccio olistico all'economia circolare e i progetti di inclusività. Serve più trasparenza sulle politiche degli acquisti e un ripensamento sui trasporti, il 40% delle emissioni totali

Pagina a cura di
Alexis Paparo

L'obiettivo era mettere in piedi le Olimpiadi più sostenibili e inclusive di sempre, stabilendo un nuovo standard per i mega eventi sportivi. Tra le polemiche per il villaggio olimpico senza aria condizionata, i pasti ritenuti poco nutrienti per gli atleti e la balneabilità della Senna, come stanno andando davvero le cose?

Si partiva da un target ambizioso: -50% di emissioni di CO_2 rispetto alla media delle edizioni precedenti – Londra 2012 e Rio 2016 – cioè 3,5 milioni di tonnellate di CO_2. Il percorso è iniziato da lontano, stimando in anticipo l'impronta di carbonio dell'evento, «che va visto non come un punto di arrivo, ma di partenza», esordisce Edoardo Bertin, ad in Italia di ClimateSeed, start up che offre tecnologia e intelligenza artificiale alle imprese per misurare la loro impronta di CO_2 e attuare strategie di decarbonizzazione. «Un approccio in linea con le raccomandazioni del rapporto Ocse "Come misurare l'impatto delle manifestazioni culturali, sportive e commerciali" che sollecita l'adozione di una strategia di valutazione della manifestazione per definire da subito gli impatti attesi, con obiettivi chiari e misurabili», continua Bertin.

ClimateSeed ha realizzato per Il Sole 24 Ore del Lunedì un'analisi delle azioni di sostenibilità ambientale e sociale più efficaci fra quelle messe in campo (si vedano le schede), stilando una classifica di ciò che ha funzionato meglio e di ciò su cui si dovrà lavorare in ottica futura. Sul podio l'approccio olistico all'economia circolare e le iniziative di inclusività; al secondo posto il cibo, con la limitazione di prodotti di derivazione animale, certificati e di provenienza locale; sulla politica degli acquisti «si poteva forse fare di più, e quindi andare oltre alle linee guida per le forniture, andando a ritroso per analizzare il trasporto delle merci», sottolinea Bertin. Infine, i trasporti: nonostante gli sforzi sulla mobilità interna, le emissioni del traffico internazionale restano le più difficili da ridurre e sono il 40% del totale.

La valutazione finale delle emissioni verrà fatta a posteriori, ma nonostante gli sforzi, allineare un maxi-evento agli obiettivi di riduzione globale richiede un ripensamento totale. «A partire dal concetto di carbon neutral – rileva Bertin – l'obiettivo iniziale dei Giochi, che non sarebbe mai stato possibile raggiungere. Così come una singola azienda non potrà mai essere neutrale dal punto di vista climatico, perché è un obiettivo che si raggiungerà solo collaborando insieme a livello globale. L'uso di piattaforme tecnologiche – come abbiamo visto in queste Olimpiadi – faciliterà il compito, creando un quadro di valutazione generale e permettendo di simulare gli impatti delle azioni di riduzione», conclude Bertin. Uno dei lasciti delle Olimpiadi è proprio il Climate Event Coach, uno strumento che include quasi 10mila keypoint dati per valutare e ridurre l'impatto dei mega eventi sportivi in Francia.

Economia circolare al centro
Per la prima volta, la strategia di Parigi 2024 ha previsto l'utilizzo al 95% di siti esistenti o temporanei. Gli organizzatori si sono impegnati a riutilizzare, riconvertire o riciclare gran parte dei materiali e delle strutture utilizzate. Su due milioni di attrezzature sportive, tre quarti sono state noleggiate o messe a disposizione dalle federazioni sportive. Così come è stato noleggiato il 75% dei device elettronici. Due le nuove costruzioni: il centro acquatico, che integra pannelli solari e sistemi di recupero del calore. E il villaggio degli atleti, con edifici realizzati al 40% in legno che integrano la geotermia, a emissioni ridotte del 30 per cento. Gli spazi dovrebbero poi essere convertiti in case e uffici per 12mila fra residenti e lavoratori.



Villaggio olimpico. Gli edifici sono stati realizzati al 40% in legno e con calcestruzzo a basse emissioni

> **L'obiettivo era dimezzare le emissioni di CO2 rispetto alla media delle edizioni precedenti: Londra 2012 e Rio 2016**

Uno sguardo a lungo termine
«La zona di Seine-Saint-Denis, dove si concentra oltre l'80% degli investimenti pubblici, è un'area periferica e degradata: dopo le Olimpiadi dovrebbero nascere abitazioni a prezzo accessibile (25% alloggi sociali), uno studentato e servizi per il quartiere» spiega Andrea Ciaramella, architetto e professore del Politecnico di Milano. Tuttavia – prosegue Ciaramella – è difficile misurare l'impatto di eventi del genere nel breve periodo. «Il progetto di sviluppo del nodo di scambio di Pleyel (A86) e Porte de Paris (A1) è stato pensato per migliorare la mobilità e la circolazione nell'area di Saint-Denis: i comitati di quartiere però lamentano un incremento del traffico e delle emissioni nocive, oltre a contestare una sorta di pulizia sociale» (si veda l'articolo a fianco).

Conclude Ciaramella: «Ai Giochi di Londra, il progetto di riqualificazione del Queen Elizabeth Olympic Park, doveva realizzare 30-40mila nuovi alloggi per favorire – almeno per il 50% dei volumi – i ceti meno abbienti, ma non è accaduto. Se gli obiettivi saranno raggiunti lo capiremo tra anni».

Le iniziative più riuscite

Minimizzare l'uso di risorse
Parigi 2024 ha richiesto ai partner commerciali e fornitori di aderire ai criteri di sostenibilità, seguendo linee guida per minimizzare l'uso di risorse prima, durante e dopo le Olimpiadi. Gli elementi di arredo sono stati ridotti del 25%,da 800mila a circa 600mila, ed è stato raggiunto l'obiettivo di utilizzare almeno il 15% di materiali riciclati per realizzarli. Tutto sarà poi donato ad associazioni locali. Tre quarti dell'attrezzatura sportiva e oltre il 75% dell'elettronica sono stati noleggiati. Inoltre, il 90% dei sei milioni di asset verrà poi riutilizzato dai partner, con piani di seconda vita per il restante 10 per cento. Queste azioni sono supportate dall'uso di energia sostenibile come pannelli solari, biocarburanti, idrogeno (in auto e bus) al posto dei generatori diesel. Il tutto per raggiungere l'obiettivo del 100% di rinnovabili per fornire l'energia per i Giochi.

Mobilità e trasporti
L'80% delle sedi si trova entro dieci chilometri dal Villaggio olimpico, per ridurre gli spostamenti. Parigi ha puntato a favorire il trasporto pubblico, bicicletta o a piedi, e ha fornito una flotta di veicoli a basse emissioni, ma ridotta del 40% rispetto alle edizioni precedenti. Sono stati realizzati più di 50 km di nuove piste ciclabili e un potenziamento del 15% dei servizi di trasporto pubblico. Il traffico aereo resta però un problema (costituisce il 40% delle emissioni totali, con il 30% imputabile ai soli spettatori). Nonostante gli sforzi degli organizzatori, il trasporto aereo non è stato regolamentato in modo significativo. Questa sfida richiederà un ripensamento logistico per le future edizioni, favorendo, anche tramite incentivi, mezzi a basse emissioni come i treni.

L'inclusività
I Giochi di Parigi 2024 sono i primi della storia con parità di genere (si veda il Sole 24 Ore del 29 luglio). Grazie a un fondo di dotazione, sono stati supportati oltre 75 progetti per combattere la sedentarietà e migliorare l'accesso allo sport. Più di 160 progetti che utilizzano lo sport per promuovere l'inclusione, l'uguaglianza e la solidarietà hanno ricevuto sostegno. Gli organizzatori hanno anche investito un milione di euro per ridurre le disuguaglianze nell'accesso allo sport e all'assistenza sanitaria nelle aree bisognose dell'area della Grande Parigi. L'approccio valutativo di Parigi 2024 è allineato alle raccomandazioni internazionali per la valutazione dell'impatto sociale dello sport. Questo riflette le 15 raccomandazioni dell'Agenda 2020+5 del Cio, i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdg) delle Nazioni unite e le linee guida dell'Ocse per gli organizzatori di eventi globali culturali, sportivi e commerciali.

L'impatto sociale: +38% di sgomberi in un anno

L'allarme

A giugno il collettivo francese Le revers de la médaille ha pubblicato un rapporto su quella che ha definito una «pulizia sociale» in vista dei Giochi olimpici, evidenziando un aumento delle espulsioni nell'Île-de-France e a Parigi del 38,5% in un anno. Oltre 12.500 persone – di cui 3.400 minori – sono state sgomberate da accampamenti abusivi ed edifici occupati, fra cui l'Unibéton nell'Île-Saint-Denis. La soluzione è stata creare rifugi temporanei, lontani dalla capitale e dalle reti sociali che ognuna di queste persone si è costruita. E poi?

«La causa non sta nelle Olimpiadi in sé, è una condizione che si ripete per molti maxi-eventi», spiega Simone Tosi, ordinario di Sociologia dell'ambiente e del territorio all'Università Bicocca. «Un fenomeno che ha iniziato ad accentuarsi negli anni '90 e ha raggiunto il picco in Brasile, con la concatenazione di mondiali, Olimpiadi e visita del Papa, e con i mondiali in Sudafrica», spiega Simone Tosi, ordinario di Sociologia dell'ambiente e del territorio all'Università Bicocca. «Oggi il modello di sviluppo urbano è incentrato sulla rendita fondiaria: l'obiettivo è far acquistare sempre più valore allo stesso metro quadro, perché non ci sono altre aree di espansione. Non c'è da stupirsi degli sgomberi a Saint-Denis, messi in atto per fare posto a edifici a maggiore redditività. Un fenomeno che, a Parigi, è nato con la riprogettazione haussmaniana della città, a fine Ottocento».

Tosi rileva che eventi come le Olimpiadi rendono un po' più tollerabile – e tollerato – il costo sociale di queste espulsioni. «Saint-Denis è un quartiere con problemi sociali legati a povertà e a sacche consistenti di marginalità sociale. Certamente i Giochi hanno portato servizi e infrastrutture in un'area che non ne ha. Ma quanto servivano impianti di questa portata? I fondi destinati alle strutture olimpiche nel quartiere si sarebbero potuti spendere per rispondere in altro modo a funzioni sportive e sociali che qui sono carenti?».

Le Olimpiadi di Barcellona, nel 1992, sono state un caso di successo: «Il mondo scoprì che Barcellona era una città di mare e poteva diventare una capitale mondiale del turismo, dopo essere stata per decenni una città industriale. I grandi eventi possono diventare un importante veicolo di riqualificazione, ma le politiche urbane non possono essere lasciate ai privati, che giustamente fanno i propri interessi. In particolare per la riprogettazione di interi quartieri, serve un intervento e un controllo pubblico».

Il professor Tosi, insieme ad altri colleghi del dipartimenti di Sociologia della Bicocca, è al lavoro per monitorare quello che sta accadendo alla città nel contesto dei Giochi di Milano-Cortina, con il progetto di ricerca "Milano Ecosfera, narrazioni di una città in trasformazione", nel quadro del progetto di eccellenza 2023-27 "Open Government Data. Conoscere la società attraverso i dati della Pubblica Amministrazione", diretto dalla professoressa Sonia Stefanizzi. «L'obiettivo è capire se le politiche urbane messe in atto per i Giochi determineranno risultati solo dal punto di vista della sostenibilità ambientale, lasciando quella sociale in secondo piano».

"IL SANTO"

Ogni giorno vi informiamo in modo gratuito
Ogni giorno solchiamo i mari del Telegram

EAU D'UTOPIA



LA TUA ESSENZA "QUOTIDIANA"

@ILSANTOEINCHIESA

T.me/ILSANTOEINCHIESA T.me/UTOPIAQUOTIDIANA T.me/ENTROPIAQUOTIDIANA

Primo Piano
Manifattura #02

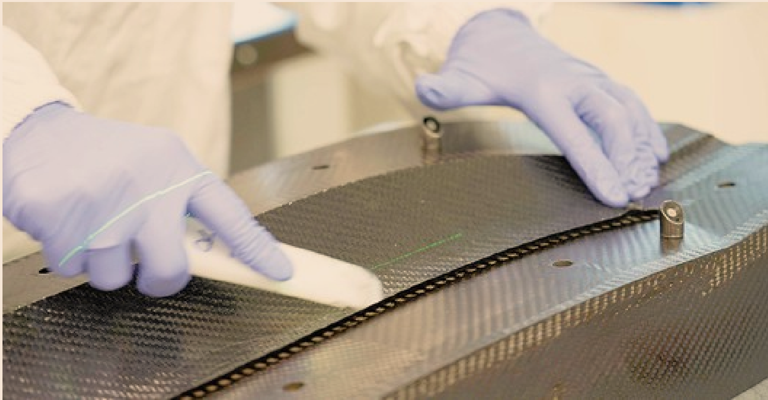


L'INCHIESTA IN SEI PUNTATE SULLA SOSTENIBILITÀ
Proseguirà per altre quattro puntate nei prossimi lunedì un viaggio del Sole 24 Ore nella sostenibilità e nell'impatto che stanno avendo i fattori Esg su diversi settori economici del Paese. Oggi è la volta della manifattura, impegnata nella misurazione dell'impatto e nella rendicontazione dei progressi. Focus anche sul tessile moda che sta tentando di tracciare il più possibile le filiere. Nelle prossime settimane sarà la volta, tra gli altri, dei cambiamenti nella finanza e nell'automotive.





Materiali.
In alto, la lastra ceramica prodotta da Iris in collaborazione con Edison Next usando nel forno idrogeno e gas, a Castellarano (Re). In basso, una delle applicazioni dei materiali della vicentina Mixcycling, che mescola scarti e polimeri



Progetti.
Sopra, l'European Regenerative Organic Center creato a Parma in collaborazione con il Rodale Institute da Davines, che fa parte del Positive Nature Network. A sinistra, recupero di fibra di carbonio nel progetto di Herambiente a Faenza



Rendicontare la sostenibilità: nuova sfida per il Made in Italy

Manifattura. Dal recupero della fibra di carbonio per la Formula 1 all'idrogeno nei forni della ceramica: le strade italiane alla transizione sono molteplici (e innovative). Ora in arrivo gli obblighi della Csrd

Sara Deganello

«Vediamo che oggi le imprese sono focalizzate sulla sostenibilità ambientale, la transizione energetica e la trasformazione circolare del processo industriale, complici anche la crisi energetica del 2022, che ha spinto un'accelerazione verso l'approvvigionamento da fonti rinnovabili, e le misure del Pnrr». Così Anna Roscio, executive director sales & marketing imprese di Intesa Sanpaolo, inquadra l'impegno per l'*environment*, la E dei criteri Esg, del tessuto industriale italiano, mentre «la consapevolezza è minore per le parti di *social* e *governance*».

Per accompagnare le Pmi italiane nella transizione verde, Intesa Sanpaolo negli ultimi anni ha lavorato su tre fronti: formazione, con laboratori Esg nei territori («abbiamo incontrato 17mila imprese», racconta Roscio), finanziamenti («sette miliardi erogati in due anni, anche con garanzia Sace green»), e misurazione («abbiamo sviluppato un modello proprietario di score Esg che si basa su dati quantitativi integrati con le informazioni fornite dall'imprenditore tramite questionario con piattaforma dedicata»). Proprio su questo, Roscio vede qualche difficoltà: «Se consapevolezza e investimenti ci sono, c'è meno sensibilità sugli aspetti normativi con cui bisogna però fare i conti. Con la Corporate Sustainability Reporting Directive (Csrd) il bilancio di sostenibilità sarà presto obbligatorio (si comincia dal bilancio 2024 delle grandi aziende di interesse pubblico con più di 500 dipendenti, per arrivare alle Pmi nel 2027, *ndr*): misurazione e rendicontazione della sostenibilità delle imprese sono temi sempre strategici, anche nel rapporto con le banche, con i fornitori e i clienti. Alcuni imprenditori lo vedono solo come un costo, sottovalutandolo».

Roscio racconta come, secondo l'osservatorio di Intesa, uno dei settori più attivi nelle azioni di sostenibilità sia l'agroalimentare, mentre l'innovazione più spinta viene dalle start up, con molti nuovi business basati sull'economia circolare. A Breganze (Vicenza) c'è una piccola azienda nata nel 2021 attorno alla tecnologia brevettata Ntp (Not Thermal Plasma), un plasma freddo che permette di miscelare gli scarti industriali vegetali e minerali, ripuliti, con le materie plastiche: Mixcycling. Spin off di un'azienda di tappi per bottiglie, Labrenta, ha iniziato proprio realizzando tappi sintetici con una quantità di sughero riciclato e micronizzato all'interno. Sostituendo nel frattempo sempre di più la componente plastica con polimeri provenienti da riciclo o bioplastiche compostabili.

«La start up è nata con l'idea di creare un nuovo materiale con gli scarti di molteplici filiere: lignina, camomilla, noccioli delle olive, bucce dei pomodori, ma anche ceramiche e terracotte», racconta il direttore generale Marco Vigato. Oggi l'evoluzione è un lavoro tagliato su misura sulle esigenze dei clienti, con tanto di Lca sul prodotto finale. Vigato elenca le collaborazioni, con aziende italiane e multinazionali, e svariate applicazioni: «I tappi delle marmellate Zentis in bioplastica e sughero, i porta occhiali per i negozi di Essilor Luxottica. E ancora: palle che contengono la polvere da sparo dei fuochi d'artificio e poi si disperdono nell'ambiente, fatte con polimeri biodegradabili e lolla di riso, elastomeri vegetali per l'abbigliamento tecnico, portabottiglie con lo scarto della vinaccia di amarone che ne restituisce colore e sentore, bottoni in denim e polipropilene entrambi riciclati, materiali in pelle recuperata, packaging, cosmetica, automotive. Lavoriamo sul *closed-loop recycling*: con Lavazza per esempio recuperiamo il pergamino, la buccia del chicco, che mescolato alla plastica diventa porta bustine o pezzi di protezioni delle macchine del caffè».

> **Le richieste di circolarità aumenteranno con l'obbligo di bilancio di sostenibilià**

PREMIO IMPRESA SOSTENIBILE 2024

Candidature fino al 22/9
Torna per il terzo anno il "Premio Impresa Sostenibile", l'iniziativa del Sole 24 Ore in collaborazione con la Pontificia Accademia per la Vita e la Piccola Industria di Confindustria rivolta alle Pmi italiane. Sono aperte fino al 22 settembre le candidature alle 5 categorie del premio, tra cui la nuova categoria Sostenibilità inclusiva, che va ad aggiungersi alle categorie sostenibilità ambientale, sostenibilità digitale, sostenibilità economica, sostenibilità sociale. **ilsole24ore.com/pis2024.**

Per Vigato uno dei nuovi trend è quello della bioedilizia e l'azienda si sta attrezzando per realizzare un'academy interna che faccia formazione su questi temi in collaborazione con diverse università, tra cui il Politecnico di Milano, con cui già collabora: «Vediamo una grandissima richiesta da parte delle aziende e pensiamo che l'obbligo del bilancio di sostenibilità l'accelererà».

Sulla reimmissione degli scarti di lavorazione nel ciclo produttivo l'Italia, tradizionalmente povera di materie prime, ha esperienze consolidate in moltissimi settori. Uno arriva fin dentro la Formula 1: lo scorso maggio al Gran Premio di Imola le monoposto della squadra Visa Cash App Racing Bulls Formula One hanno gareggiato con *flap* anteriori realizzati da stampi in fibra di carbonio riciclata in partnership con Herambiente (controllata di Hera). La scuderia ha fornito ritagli di stampi di laminazione non più in uso che sono stati sottoposti a una tecnica di lavorazione a caldo per separare le fibre di carbonio dalle resine, rigenerandole con prestazioni equiparabili alle nuove. L'applicazione fa parte del più ampio progetto di recupero e riciclo della fibra di carbonio di Herambiente: le prime sperimentazioni sono state condivise con il partner tecnologico Curti in un impianto pilota, in fase di avvio, nel Tecnopolo di Faenza.

Il taglio e l'azzeramento delle emissioni di CO_2 è un'altro capitolo di sfida, da realizzare e rendicontare (fino allo Scope 3 che richiede il net zero della catena dei fornitori). Anche in questo caso, le aziende italiane si distinguono per soluzioni pionieristiche. A luglio Iris Ceramica in collaborazione con Edison Next ha realizzato la prima lastra ceramica usando una miscela di idrogeno verde prodotto ad hoc e gas nell'H_2 Factory, il nuovo stabilimento di Castellarano (Reggio Emilia). Arvedi invece produce da rottami un acciaio certificato a zero emissioni (Arvzero), un risultato ottenuto tramite riconversioni tecnologiche, digitalizzazione spinta, energia rinnovabile e compensazione con crediti di carbonio. A luglio ha firmato accordi di fornitura con la spagnola Gestamp e il gruppo tedesco Craemer per componenti automotive, e ha già collaborazioni con Mercedes in corso.

La protezione degli ecosistemi e la promozione della biodiversità è un'ulteriore declinazione della sostenibilità. Tra l'altro spinta dal regolamento Ue sul Ripristino della natura appena approvato. Anche qui, l'Italia è già attiva: è da poco nato il Nature Positive Network, una rete di imprese impegnate proprio in questo. Da Davines a Saviola, da Mutti a Novamont a tante altre: dalle 21 aziende di giugno si è passati ora a 29. Un numero destinato a crescere.

Innovazioni

BIOMATERIALI
Pannelli e pavimenti dal micelio

A Inarzo (Varese) Mogu ha sviluppato una gamma di materiali *bio-based*, da morbidi e schiumosi a forte e ad alta densità: sono il risultato della coltivazione di ceppi di micelio (l'apparato vegetativo dei funghi) su substrati composti da residui agroindustriali. A pannelli acustici da parete (sotto), rivestimenti, pavimenti si è aggiunta anche la produzione di pelli sempre a base di micelio che sono state usate anche da Balenciaga per alcuni suoi capi.

MOGU



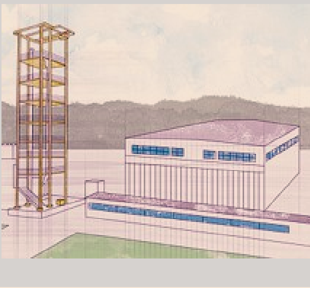
CEMENTO
Cattura della CO2 per decarbonizzare

Per la decarbonizzazione della filiera del cemento uno degli strumenti è la sostituzione di combustibili fossili con Css (combustibili solidi secondari) che contengono biomassa. Il tasso di sostituzione di Heidelberg Materials in Italia (sotto la cementeria di Calusco d'Adda, Bergamo) è del 20%, in linea con la media italiana, mentre quella europea è oltre il 50%. Ha l'obiettivo di arrivare al 60% entro il 2030. Ma non basta: due terzi delle emissioni dipendono dai materiali utilizzati (calcare, in particolare). «Stiamo studiando anche in Italia la possibilità di applicare alle nostre cementerie le principali tecnologie di cattura della CO_2 (Ccu/Ccs), ovvero ammine e oxyfuel. Al momento, stiamo studiando la fattibilità di questi investimenti per le due nostre principali cementerie del Nord Italia», dice Agostino Rizzo, direttore tecnico di Heidelberg Materials Italia.



ACCIAIO
Sperimentazione con l'idrogeno

Rina ha dato il via a Hydra: impianto pilota (sotto) in costruzione entro il 2025 a Castel Romano che sperimenterà l'idrogeno in ogni fase della produzione dell'acciaio. Il progetto durerà fino al 2028 e vale 88 milioni.



Tracciamento della filiera: prime prove di fattibilità

Tessile-moda

Marta Casadei

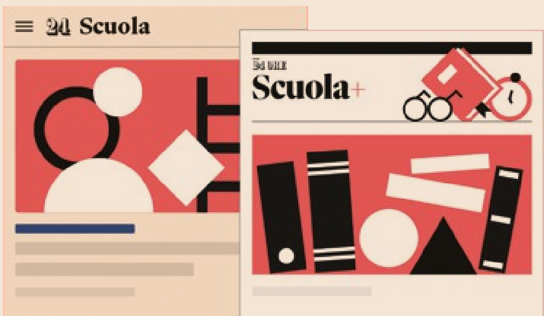
Da un lato l'impatto delle norme Ue in vigore – il regolamento Deforestazione, il regolamento Ecodesign, la direttiva Csddd – dall'altro la crescente attenzione di opinione pubblica e consumatori alle buone (o cattive) pratiche delle aziende del settore moda, con alcuni brand blasonati nell'occhio del ciclone in seguito a un'inchiesta della procura di Milano sul caporalato. Il settore tessile moda è stretto mai come prima nella morsa di una sempre maggiore esigenza di sostenibilità.

Per un settore che in Italia lavora principalmente su tre pilastri – la creatività, l'innovazione e la trasformazione, in aziende piccole, spesso piccolissime – ma che attinge a materie prime e componenti in Paesi che spaziano dall'Estremo Oriente al Sud America, la chiave di volta è il tracciamento della filiera. Una sfida nella sfida, considerando la complessità delle catene di fornitura, che ha visto scendere in campo anche le Nazioni unite: «Il settore abbigliamento e calzature è un dei più inquinanti al mondo – spiega Maria Teresa Pisani, responsabile dell'unità Commercio sostenibile e outreach della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni unite (Unece) – quindi la sfida era dimostrare che è possibile eseguire un tracciamento di tutte le fasi di approvvigionamento e produzione, dai campi al consumo finale». L'Unece, finanziato dalla Commissione Ue, negli ultimi quattro anni ha innanzitutto mappato le filiere per poi mettere nero su bianco una serie di raccomandazioni per l'industria, stabilire una serie di standard e chiamare alcune aziende per testare l'approccio: «Alla *call* hanno risposto più soggetti di quanti ce ne aspettassimo, aziende del calibro di Adidas, Armani, Mulberry. Con loro abbiamo dimostrato che la tracciabilità è fondamentale per rispondere alle richieste della società e regolatorie e, soprattutto, che è fattibile». Con una serie di nodi da sciogliere: «Un conto è tracciare un campione, un conto l'intera produzione: servirà un protocollo che garantisce interoperabilità di sistemi di scambio dati», chiosa Pisani.

Sulla tracciabilità nella moda sono entrati in campo diversi player. Tra questi anche YHub, polo nato a settembre 2023 dalla fusione di Process Factory, società di consulenza nota per il marchio 4sustainability®, ID Factory, società It, e Ympact, piattaforma per la misurazione degli impatti ambientali e sociali. «Lavoriamo con oltre 350 aziende – spiega Francesca Rulli, amministratrice di YHub con Cristian Iobbi e Massimo Brandellero – e da quando abbiamo integrato l'approccio "da consulenti" (lei è la fondatrice e ceo di Process Factory, *ndr*) con la tecnologia ci siamo impegnati anche a tracciare le sotto filiere più lontane, per ora in 22 Paesi». Anche secondo Rulli «la fattibilità è sempre più reale, anche sotto la spinta dei brand che hanno bisogno di assicurarsi la *compliance* da parte dei fornitori». Il progetto ha attirato una serie di sostenitori di peso – tra cui Foro delle arti (Cucinelli), Matteo Marzotto, Claudio Rovere, Federico Marchetti e il fondo americano LionTree – con un occhio puntato al futuro: «Il vantaggio non si misura oggi – chiosa Rulli – ma tra 5-10 anni quando in situazioni critiche non ci saranno più interruzioni delle catene di fornitura».

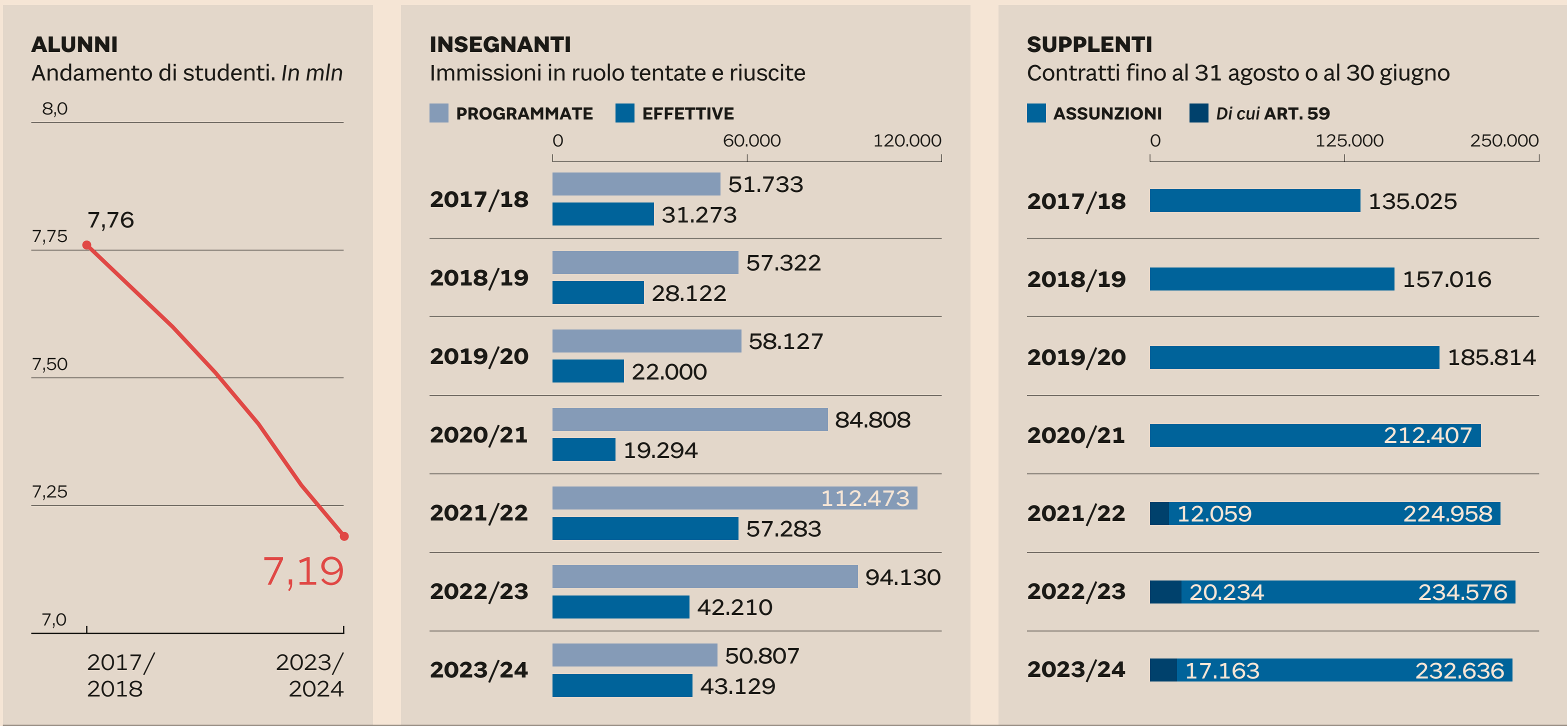
Scuola 24

CANALE SCUOLA ONLINE
Online la sezione «Scuola» dedicata a famiglie, docenti e operatori dell'istruzione, all'interno del sito del Sole 24 Ore: *ilsole24ore.com/sez/scuola*



TOLC DI MEDICINA, IL CANDIDATO HA DIRITTO A COPIA DELLE PROVE
Il Consiglio di Stato (sentenza 4093/2024) dice che non può bastare la sola visione della documentazione
ilSole24ore.com/sez/Scuola

Il boom del precariato



(*) L'art. 59 comma 4 del decreto legge 73/2021 prevede che i posti rimasti vacanti dopo le assunzioni siano assegnati con contratto di un anno a precari di prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, al quale l'anno dopo segue assunzione a tempo indeterminato (previo superamento del periodo di prova). Fonte: elab. Il Sole 24 Ore del Lunedì su dati Corte dei conti e Mim

In sette anni +72% di supplenti Verso nuovo record a settembre

Il nuovo anno scolastico. Nonostante i proclami di tutti gli ultimi Governi di superare il precariato i prof assunti a tempo sono saliti dai 135.025 del 2017/18 ai 232.636 del 2023/24 e ora viaggiamo per i 250mila

Eugenio Bruno
Claudio Tucci

Tutti gli ultimi governi hanno messo la lotta al precariato in cattedra in cima alle loro priorità. Confidando, dal 2021 a oggi, anche nell'aiuto del Pnrr e del proposito di bandire concorsi regolari con cadenza annuale. In realtà, proprio quella previsione ha finito per allontanare il fine per cui era nata. Almeno a giudicare dai numeri della Corte dei conti. Nella relazione generale 2023 sul rendiconto dello Stato è custodito un tabellino emblematico. Se nell'anno scolastico 2017/18 le supplenze erano state 135.025 tra annuali (fino al 31 agosto) e fino al termine delle lezioni (il 30 giugno) nel 2023/24 sono diventate 232.636. Quasi 100mila in più (+72,2%). E l'anno prima (nel 2022/23) erano addirittura 234.576. Con un esborso che solo tra il 2021 e il 2023 è salito da 5,08 a 6,8 miliardi. E conta poco il fatto che nel conto siano inclusi anche i contratti di un anno assegnati ex articolo 59 del Dl 73/2021 che prevede il passaggio di ruolo l'anno dopo previo superamento del periodo prova. Da soli non bastano a giustificare il boom appena descritto.

Tale andamento fa ancora più notizia se confrontato con il calo degli alunni intervenuto nel frattempo (quasi 600mila studenti in meno in sette anni scolastici) e con la quota di immissioni in ruolo riuscite che si verifica ogni settembre. Il combinato disposto di aver lasciato gli organici invariati, aver inserito il meccanismo delle quote pensionistiche - che per almeno un biennio ha gonfiato le uscite dalla scuola - , aver stratificato, a partire dal governo Draghi, una decina di procedure assunzionali diverse (anche per effetto della riforma del reclutamento del Pnrr) ha avuto un impatto minimo sul riempimento delle cattedre, specie per alcune aree del paese (Nord-Ovest e Nord-Est) e per alcune materie (inglese, matematica, sostegno). Avendone invece uno massimo sulla crescita dei contratti a tempo determinato. Con buona pace di quella continuità didattica che ogni esecutivo ha detto di voler perseguire.

Guardando avanti le preoccupazioni non mancano. Il target messo nero su bianco nel Piano di ripresa e resilienza di assumere - da qui al 2026, *ndr* - 70mila nuovi prof da concorso (di cui 20mila nel 2024 e altri 20mila nel 2025) ha portato il ministro Valditara, da un lato, a restringere le assunzioni da autorizzare quest'anno (45mila a fronte di 64mila posti disponibili) per accantonare uno stock da destinare alle prossime selezioni e, dall'altro, a scavallare per la prima volta il termine del 31 agosto per le immissioni in ruolo. Come abbiamo raccontato sul Sole 24 Ore di lunedì 22 luglio l'ultimo decreto Sport-Scuola ha stabilito infatti che si potranno assumere i vincitori dei concorsi tuttora aperti fino al 10 dicembre. Il fine è chiaro (centrare e, forse, superare il target di 20mila insegnanti entro il 2024 citato poc'anzi). Come è chiaro il fatto che una modifica del genere rischia di generare, nel breve periodo, cioè a inizio scuola, un ulteriore aumento dei supplenti che avranno l'incarico su quei posti fino all'arrivo dell'avente diritto. L'unica strada per evitarlo è sperare che tra le loro fila ci siano quanti più vincitori di concorso possibili che potrebbero diventare di ruolo restando sullo stesso posto ottenuto a tempo determinato.

Il rischio sempre più concreto, e alcuni sindacati lo hanno già verbalizzato, è che nel 2024/25 si arrivi alla cifra record di 250mila precari (a vario titolo). Vanificando così anche il piccolo miglioramento che si era registrato nei 12 mesi precedenti.

Nel mirino, senza troppi giri di parole, è l'attuale sistema di reclutamento che ogni governo, da almeno 10 anni a questa parte, ha via via reso più complesso. E a nulla sono serviti, come dimostra anche la Corte dei conti, tutti gli interventi di stabilizzazione/assunzione messi in campo dalla Buona Scuola in poi. Emblematico quanto accaduto due anni fa: nonostante ben sette (lo ripetiamo, sette) procedure assunzionali diverse (per tentare di inserire più precari possibili) all'avvio della scuola, a settembre, si è riusciti a coprire stabilmente sì e no un terzo delle cattedre scoperte. E le altre? Assegnate sempre a precari. Anche le procedure sul sostegno di assunzione su Gps prima fascia e la conferma del docente di sostegno su richiesta della famiglia, nell'immediato, difficilmente scalfiranno la mole di supplenti.

Che sarà un inizio anno complicato lo lascia intendere, tra le righe, anche l'annuale circolare sulle supplenze. Con l'Anief che già stigmatizza la scelta di tornare a fare aprire i cosiddetti "interpelli", gli avvisi pubblici per individuare dei supplenti che possano prendere servizio entro 24 ore dall'accettazione. L'ennesima pezza messa a un sistema di reclutamento che resta uno dei nodi più dolenti della scuola italiana.

> **La riforma del reclutamento nel Pnrr e dieci diverse procedure assunzionali non sono bastate**

PANORAMA

IL CONFRONTO CON LA MATURITÀ

Il Sud fa incetta di lodi, ma è indietro per l'Invalsi

> **Emblematico il caso della Calabria dove i 100 e lode sono il 5,4% del totale a fronte di una media nazionale che arriva al 2,6 per cento**

Chissà se è grazie a uno sprint finale pre-esame fatto di studio "matto e disperatissimo". Oppure per la generosità delle commissioni che neanche la presenza di metà membri esterni come il presidente riesce ad arrestare. Fatto sta che anche quest'anno la geografia degli studenti eccellenti alla maturità è profondamente diversa da quella emersa dai test Invalsi di quinta superiore. Prendiamo la Calabria che è prima per "lodi" assegnate in sede di diploma: il suo 5,4% è più che doppio rispetto al 2,6% nazionale. E anche per i 100 sta messa bene visto che l'ha ottenuto il 12,4% dei suoi maturandi a fronte del 7,2% medio. Peccato però che se torniamo con la mente alle rilevazioni dell'Istituto di valutazione la stessa regione era - per l'italiano - tra quelli con un risultato medio nettamente «non in linea con i traguardi delle Indicazioni nazionali previsti al termine del secondo ciclo». A farle compagnia ci sono Campania e Sicilia, guarda caso altri due territori che hanno fatto incetta di soddisfazioni all'ultimo esame. Con gli studenti siciliani che hanno ottenuto addirittura il terzo posto finale sia per i 100 (9,9%) che per i 100 e lode (4,2%) dietro ai pugliesi.
Come se non bastasse il copione si ripete se il confronto lo facciamo con i test Invalsi di matematica. Dove il Sud e le isole monopolizzano il plotone con i risultati «non in linea». A farne parte sono il Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Ed è un elenco che parla da sé, specie se letto in abbinata ai risultati della maturità.

—**Eu.B.**

OSSERVATORIO SCUOLA DIGITALE

Orientamento alle Steam nel 50% degli istituti

> **Solo il 3% delle superiori ha inserito le digital skill nei percorsi di alternanza in azienda**

Una scuola su due ha attivato progetti di orientamento alle discipline Stem. Anzi alle Steam che alle discipline tecnico-scientifiche aggiungono la "A" di arte. La loro distribuzione risulta pressoché omogenea sull'intero territorio nazionale, con una prevalenza di tali iniziative negli istituti del secondo ciclo . Più nel dettaglio, infatti, 2.415 scuole elementari e medie su 5.254 (cioè, il 54% delle scuole del primo ciclo), e 1.514 superiori su 2.515 (cioè, il 60% delle scuole del secondo ciclo), hanno attivato progetti per l'orientamento alle discipline Steam. A dirlo è l'ultimo rapporto dell'Osservatorio scuola digitale che ha raccolto le risposte giunte dagli istituti scolastici tra ottobre 2023 e gennaio 2024. E ne ha tratto una serie di conclusioni che sono state pubblicate a fine luglio.

All'indagine hanno risposto 7.769 istituti su un totale di 8.089. Con un tasso di partecipazione, dunque, del 96 per cento. Sempre a proposito di digital skill e mercato del lavoro il report si sofferma sugli aspetti di genere ed evidenzia come il 25% delle scuole del primo ciclo e il 16% delle scuole del secondo ciclo abbia realizzato attività specifiche per avvicinare le ragazze alle discipline scientifiche, alle competenze digitali o alle carriere digitali. Inoltre, i 74% delle scuole ha attivato corsi per la formazione delle competenze informatiche, con poca differenza tra le aree geografiche del territorio nazionale. Laddove solo il 3% degli istituti del secondo ciclo dichiara di aver attivato progetti formativi riguardanti lo sviluppo delle competenze digitali all'interno dei percorsi di Pcto, l'ex alternanza scuola lavoro.

Il Sole 24 ORE

DIRETTORE RESPONSABILE
Fabio Tamburini

VICEDIRETTORI
Daniele Bellasio
Jean Marie Del Bo
Alberto Orioli
(Vicario, Capo della redazione romana)

CAPOREDATTORE CENTRALE
Roberto Iotti

UFFICIO CENTRALE
Fabio Carducci (vice Roma)
Balduino Ceppetelli
Giuseppe Chiellino
Marco Libelli
Armando Massarenti
Mauro Meazza (segretario di redazione)
Gabriele Meoni
Marco Mobili
(vice caporedattore desk Roma)

LUNEDÌ
Paola Dezza

UFFICIO GRAFICO CENTRALE
Adriano Attus (creative director)
Francesco Narracci (art director)

RESPONSABILI DI SETTORE
Riccardo Barlaam (Economia e politica internazionale)
Giulia Crivelli (Moda24 – Viaggi)
Maria Carla De Cesari (Norme & Tributi)
Laura Di Pillo (Imprese & Territori)
Alberto Grassani (Finanza & Mercati)
Laura La Posta (Rapporti)
Stefano Salis (Commenti-Domenica)
Giovanni Uggeri (Food24)
Gianfranco Ursino (Plus24)

ATTIVITÀ VIDEO MULTIMEDIALI
Marco lo Conte

SOCIAL MEDIA EDITOR
Alessia Tripodi (coordinatrice)

GRUPPO 24 ORE

PROPRIETARIO ED EDITORE
Il Sole 24 ORE S.p.A.

PRESIDENTE
Edoardo Garrone

VICE PRESIDENTE
Claudia Parzani

AMMINISTRATORE DELEGATO
Mirja Cartia d'Asero

SEDE LEGALE - DIREZIONE E REDAZIONE
Viale Sarca, 223 - 20126 Milano
Tel. 023022.1 - Fax 0243510862

AMMINISTRAZIONE
Viale Sarca, 223 - 20126 Milano

REDAZIONE DI ROMA
P.zza dell'Indipendenza 23b/c - 00185
Tel. 063022.1 - Fax 063022.6390
e-mail: letterealsole@ilsole24ore.com

PUBBLICITÀ
Il Sole 24 ORE S.p.A. – SYSTEM
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE
Viale Sarca, 223 - 20126 Milano
Tel. 023022.1 - Fax 023022.214
e-mail: segreteriadirezionesystem@ilsole24ore.com

PREZZI
con "Disegnare per i più piccoli" **€9,90** in più;
con "Il posto del lavoro" **€12,90** in più;
con "Olimpiadi - Storie, curiosità e campioni" **€9,90** in più;
con "Filosofia per i più piccoli" **€9,90** in più;
con "Pazzi per la matematica - I numeri sono fritti !" **€8,90** in più;
con "Riccardino - Collana Camilleri n.1" **€9,90** in più;
con "Il libro dell'astronomia" **€12,90** in più;
con "Il cuoco dell'Alcyon - Collana Camilleri n.2" **€12,90** in più;
con "Casa - Affitti abitativi e commerciali" **€10,90** in più;
con "Riforma fiscale 9 - Violazioni e sanzioni tributarie" **€10,90** in più;
con "Casa - Vendita e acquisti" **€10,90** in più;
con "Aspenia" **€12,00** in più;
con "HTSI" **€2,00** in più.

Prezzi di vendita all'estero:
Costa Azzurra **€ 3**, Svizzera **SFR 3,90**



IL CODICE DI OGGI
Il Sole 24 Ore offre a tutti i suoi lettori un accesso giornaliero gratuito per sfogliare la copia del quotidiano in app e accedere gratis ai contenuti extra e alle funzionalità speciali. Inquadra in QR Code e segui le istruzioni.

Il responsabile del trattamento dei dati raccolti in banche dati di uso redazionale è il direttore responsabile a cui, presso il Servizio Cortesia, presso Winflow Società Cooperativa – Via Rizzoli, 4 20132 Milano. (telefono 02.30.300.600), ci si può rivolgere per i diritti previsti dal regolamento generale sulla Protezione dei Dati 2016/679. Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non si restituiscono. — **Modalità di abbonamento al quotidiano:** Prezzo di copertina in Italia: € 2,00 da lunedì a venerdì, € 2,50 per le edizioni del sabato e della domenica. Prezzo Abbonamento Italia per 12 mesi al quotidiano in versione cartacea: € 419,00 in caso di consegna postale. L'Abbonamento alla versione cartacea non comprende il magazine "HTSI". Sono disponibili altre formule di abbonamento all'indirizzo www.ilsole24ore.com/abbonamenti. Per l'abbonamento estero in Svizzera e Costa Azzurra, rivolgersi al Servizio Abbonamenti (tel. 02.30.300.600 oppure servizio.abbonamenti@ ilsole24ore.com). Per il resto del Mondo è disponibile solo l'abbonamento al quotidiano in versione digitale. Per sottoscrivere l'abbonamento è sufficiente inoltrare la richiesta via EMAIL all'indirizzo servizio.abbonamenti@ ilsole24ore.com oppure via FAX al N. 023022.2885, oppure per POSTA a Il Sole 24 ORE S.p.A. - Servizio Abbonamenti - Casella Postale 10592 - 20111 Milano, indicando: NOME / COGNOME / AZIENDA / VIA / NUMERO CIVICO / C.A.P. /LOCALITÀ / TELEFONO e FAX/EMAIL. — **Servizio abbonamenti:** Tel. 02.30.300.600 (con operatore da lunedì a venerdì 8:30-18:00) - Email: servizio.abbonamenti@ilsole24ore.com — **Servizio arretrati per i non abbonati:** (Non disponibili le edizioni cartacee più vecchie di 12 mesi dalla data odierna). Inoltrare richiesta via email all'indirizzo servizio.cortesia@ilsole24ore.com oppure contattare telefonicamente il numero 02 30.300.600 allegando la fotocopia della ricevuta di versamento sul c.c.p. 519272 intestato a Il Sole 24 ORE S.p.A. oppure via fax al numero 02 opp 06 3022.2519. Il costo di una copia arretrata è pari al doppio de l prezzo di copertina del giorno richiesto. Non verranno rimborsate le istanze relative ad edizioni più vecchie di 12 mesi dalla data odierna. — **Stampatori:** C.S.Q. - Centro Stampa Quotidiani, Via dell'Industria 52 - 25030 Erbusco (BS) - S.T.E.C. - Società Tipografico Editrice Capitolina, Via Giacomo Peroni 280 - 00131 Roma (RM) - L'Unione Sarda S.p.A , Via Omodeo 12 - Elmas (CA) - S.e.s. Società Editrice Sud S.p.A., via Uberto Bonino 15/c - 98124 Messina (ME). — **Distribuzione Italia:** m-dis Distribuzione Media S.p.A., via Cazzaniga 1 - 20132 Milano, Tel. 022582.1 — Registrazione Tribunale di Milano n 322 del 28.11.1965.
La tiratura del Sole 24 Ore di oggi, 5 Agosto 2024 è stata di 57.451 copie



FIEG
Certificato Ads nr. 9309 rilasciato il 06-03-2024

Professioni 24



WOMEN EXCELLENCE 2024
APERTE LE CANDIDATURE
Al via la seconda edizione di Women at the top, iniziativa del Gruppo 24 Ore in collaborazione con il Financial Times e con la media partnership di SkyTg24. Sono aperte fino al 13 ottobre le autocandidature e le candidature per il premio WE Award – Women Excellence 2024,dedicato alle eccellenze femminili che contribuiscono alla crescita del Paese.

Avvocate in fuga Guadagnano ancora la metà dei colleghi

Professioni al femminile/1. Tra i legali le donne sono in maggioranza fino a 54 anni, ma ormai è «rosa» circa il 70% delle cancellazioni

Pagina a cura di
Massimiliano Carbonaro

Le donne non credono più nella professione di avvocato e la abbandonano, molto più degli uomini. All'appello mancano quasi 2mila avvocate, questo è il saldo negativo tra cancellazioni e nuove iscrizioni al femminile nel 2023. Mentre gli uomini restano, seppur di poco, in territorio positivo. E il gender gap nei compensi anche dopo il Covid non scende sotto il 50 per cento.

La rincorsa

Nel 2000 le avvocate iscritte alla Cassa erano 25.725 (il 29%), mentre la componente maschile era di 62.933 avvocati. In questo nuovo secolo la crescita delle donne avvocato è sembrata inarrestabile: solo dieci anni dopo le avvocate erano il 41,4% per salire al 47,9% nel 2018 con un totale di 116.383 donne nella professione. Ma il post Covid non ha portato all'aggancio. Anzi, dopo aver toccato il picco nel 2019 e 2020 con il 48%, nei tre anni successivi la componente femminile ha continuato a ridursi.

Fino ad arrivare allo scorso anno in cui le donne avvocate erano 111.585, ovvero il 47,1% (si veda la grafica a fianco) con un passo indietro che ci riporta ai livelli del 2014. Il numero delle avvocate non cresce anche se le ragazze sono ampia maggioranza tra le laureate in giurisprudenza (64%) ma con una percentuale, anch'essa bloccata, identica a quella di cinque anni fa.

Il dato va scomposto in dettaglio. Il "sorpasso" delle donne sugli uomini, in realtà, è già avvenuto nelle coorti più giovani: fino a 34 anni le donne arrivano al 57% e restano maggioranza addirittura fino a 54 anni. Mentre sono solo una su quattro tra chi supera i 65 anni.

Ma attenzione: le avvocate all'inizio sono sì più numerose, ma si cancellano da Cassa forense anche con maggiore frequenza rispetto agli uomini, uscendo dalla libera professione (in molte, probabilmente, attratte dalla possibilità di entrare nella pubblica amministrazione, ad esempio, nell'Ufficio del Processo).

Una dinamica propria degli ultimi anni: nel 2018 il saldo tra iscrizioni e cancellazioni per le donne era ampiamente positivo con 5.294 nuovi ingressi e 3.814 uscite. Nel 2023 tra iscrizioni e cancellazioni, appunto, il saldo negativo è stato di 1.775 donne in meno. «L'abbandono è una sconfitta - commenta Valter Militi, presidente di Cassa forense -. Le colleghe che si cancellano dopo dieci anni hanno avvertito una difficoltà insuperabile. Come Cassa stiamo sostenendo con una serie di strumenti per la famiglia queste colleghe, ma non riusciamo a invertire la tendenza. Il nostro modello culturale fatica ad accettare che ci sia una parità di genere».

I redditi

A determinare una fuga così rilevante dalla professione sono diversi motivi. Ma dal Rapporto 2024 sull'avvocatura messo a punto dal Censis per Cassa forense il primo elemento che pesa sul contesto è un evidente gender pay gap. Il reddito dichiarato in media nel 2023 (incassato nel 2022) per avvocato è di 44.654 euro, ma sono più di 30mila gli euro di differenza fra uomini (59.172 euro) e donne (28.592 euro). Le donne hanno recuperato un po' di più degli uomini dalla pandemia: +7,1% la variazione annua, contro il 4,2% degli uomini, ma questo è più frutto dell'arretramento maschile che non della crescita femminile.

Mentre gli uomini nella fascia di età 40-44 anni riescono a raggiungere e superare il reddito medio, le donne non ci riescono mai. «Quello che colpisce è che nonostante la presenza femminile sia aumentata fino ad arrivare quasi alla parità - aggiunge Militi - il gap reddituale non presenta sostanziali modifiche. Vent'anni fa come oggi. È un tema culturale? È la difficoltà di conciliare lavoro e famiglia? Non lo sappiamo». Certo è che all'inizio il gap è minore: le avvocate con meno di 30 anni dichiarano mediamente 13.323 euro, mentre gli avvocati 15.665 euro. Questo in una fascia d'età in cui, in generale, il tempo da poter dedicare alla professione è probabilmente lo stesso.

Il solco si allarga con l'età ed è quindi ragionevole pensare che il crescere dei carichi extralavorativi porti le avvocate a sottrarre tempo alla professione, accettando di incassare meno. E non a caso tra le misure di welfare della Cassa risulta al primo (63,2%) per utilizzo, l'erogazione in caso di familiari non autosufficienti che è facile pensare, chiama in causa per lo più le donne. La massima distanza si tocca nella fascia di età in cui si dovrebbe aver raggiunto una certa affermazione professionale, tra i 50 e i 54 anni: -52,23% il pay gap.

Per poi riavvicinarsi con la pensione: la distanza tra i due importi medi è "solo" del 21% (sfiorava il 45% nel 2018), ma solo perché a precipitare negli ultimi anni è stato più l'assegno maschile che quello femminile.

—1 Continua

L'INCHIESTA

Donne e professioni
Questa è la prima puntata della serie estiva dedicata alla presenza delle donne in alcune professioni, analizzata attraverso alcuni indicatori chiave. La prossima settimana sarà la volta delle donne commercialiste. L'ultimo appuntamento il 2 settembre con un'analisi trasversale su tutte le categorie

ILLUSTRAZIONE DI SANDRA FRANCHINO



Il gap in cifre

I numeri chiave per capire il trend della professione negli ultimi cinque anni

I GIOVANI

	Uomini 2023	Uomini 2018	Donne 2023	Donne 2018	% donne sul totale 2018	% donne sul totale 2023
Laureati in giurisprudenza	3.244	4.879	6.014	8.696	64,0	64,9
Nuovi iscritti a cassa forense	2.760	3.879	3.633	5.294	57,7	56,8

LA PRESENZA

	Uomini 2023	Uomini 2018	Donne 2023	Donne 2018	% donne 2018	% donne 2023
Iscritti albo (*)	126.085	126.914	112.416	116.574	47,9	47,1
Iscritti cassa	125.361	126.690	111.585	116.383	47,9	47,1

	Uomini 2018	Uomini 2023	Donne 2018	Donne 2023	% donne 2018	% donne 2023
Cancellazioni cassa	1.879	2.635	3.814	5.408	67,0	67,2

I REDDITI

	Uomini 2018	Uomini 2023	Donne 2018	Donne 2023	Differenza % 2018	Differenza % 2023
Reddito medio *In euro*	51.827	59.172	23.357	28.592	–54,9	–51,7

LE PENSIONI

	Uomini 2023	Uomini 2018	Donne 2018	Donne 2023	Differenza % 2018	Differenza % 2023
Importo pensione vecchiaia - *In euro*	43.896	61.884	34.093	34.615	–44,9	–21,1

(*) iscritti a giugno 2024; Fonte: elaborazione Sole 24 Ore su dati Almalaurea, Cassa forense, Consiglio nazionale forense

Le differenze aumentano nelle Regioni più ricche

I divari
Sul territorio

Le differenze tra avvocate e avvocati si fanno estreme se si scende nel dettaglio territoriale.

In tre regioni – Lombardia, Lazio e Campania – si concentra quasi il 45% degli avvocati. Nella regione con i redditi più alti, la Lombardia, il gap è persino maggiore della media nazionale: se infatti la distanza in Italia tra uomini e donne sfiora il 52% (si veda il grafico a lato), in questa Regione arriva al 60% con le donne che dichiarano 45.406 euro e gli uomini ben 112.408 euro.

Unica consolazione è che il reddito medio delle donne in Lombardia è comunque superiore a quello dei colleghi che esercitano in una qualsiasi delle regioni del Sud Italia. Persino in Trentino Alto Adige, regione ad alta densità di servizi per la famiglia, le avvocate incassano la metà degli avvocati. Anche le scelte professionali contribuiscono al divario: «Ancora oggi - afferma Patrizia Corona, vice presidente del Consiglio nazionale forense - si associa la professionista solo ad alcune specializzazioni legali, soprattutto il diritto di famiglia. Per prime noi avvocate dobbiamo guardare ad altri settori più redditizi e anche imparare a farci pagare di più».

> **In Campania il più alto tasso di abbandono potenziale: ci pensa quasi una donna su due**

Dalla parte opposta dello spettro troviamo le avvocate calabresi il cui reddito medio dichiarato è di 14.742 euro, che resta sempre, come nel dato nazionale, la metà dei 28.539 euro dei colleghi uomini. È così anche in Campania dove la percentuale di donne che stanno considerando di abbandonare la professione, registra lo studio Censis-Cassa forense, è la più alta d'Italia con il 44,9% contro il 34,6% della media nazionale.

I divari territoriali naturalmente si riflettono anche sulle pensioni: le donne percepiscono in media una pensione di 29.251 euro in Lombardia, dimezzata in Calabria (15.474 euro). «Siamo libere professioniste - aggiunge Corona - senza le tutele del lavoro dipendente, in un settore che ancora si avvicina al concetto artigianale fatto di piccolissimi studi, ed è questo probabilmente il motivo per cui le donne stanno lasciando l'avvocatura. Anche nel Trentino Alto Adige dove esercito, il gap reddituale è ben evidente, ma è un dato trasversale e questo ci dice che è un problema culturale».

La presenza del professionista nello studio è ancora oggi indispensabile per il rapporto fiduciario con il cliente. Solo alcune realtà, ad esempio il Tribunale di Torino, hanno predisposto un ambiente per accogliere i bambini. Passi avanti che non sono sufficienti. Per l'avvocata il divario parte fin dal linguaggio: da uno studio dell'Ordine di Rovereto emerge che già solo qualificandosi come «avvocata» si ha una perdita di clientela. Ma declinare tutto al maschile significa dare un riconoscimento di ruolo ad un genere.

GRUPPO 24 ORE

Il Sole 24 ORE S.p.A.
Sede legale e Amministrazione: Viale Sarca 223 - 20126 Milano - Tel. 02 3022.1 - www.ilsole24ore.com
Capitale Sociale Euro 570.124,76 i.v. - n. 00777910159 di Cod. Fisc., P.IVA e iscrizione nel Registro Imprese di Milano - R.E.A. n. 694938 pubblicato ai sensi dell'articolo 9, della delibera 129/02/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, denominata Informativa Economica di Settore.

BILANCIO AL 31.12.2023

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Il Sole 24 ORE S.p.A. — Valori in migliaia di euro

ATTIVITÀ	31.12.2023	31.12.2022
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	37.529	43.993
Avviamento	15.469	15.469
Attività immateriali	23.667	26.299
Partecipazioni in società collegate e joint venture	116	300
Attività finanziarie non correnti	828	772
Altre attività non correnti	18.375	18.508
Attività per imposte anticipate	11.024	14.147
Totale	**107.008**	**119.489**
Attività correnti		
Rimanenze	1.474	1.754
Crediti commerciali	64.687	62.262
Altri crediti	2.714	1.324
Altre attività finanziarie correnti	3.106	3.975
Altre attività correnti	6.034	5.647
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	65.060	47.598
Totale	**143.075**	**122.559**
Attività disponibili alla vendita	**-**	**-**
TOTALE ATTIVITÀ	**250.083**	**242.049**

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ	31.12.2023	31.12.2022
Patrimonio netto		
Capitale sociale	570	570
Riserve di capitale	19.452	19.452
Altre riserve	(3.306)	(3.894)
Utili (perdite) portati a nuovo	(826)	(826)
Utile (perdita) dell'esercizio	7.708	623
Totale patrimonio netto	**23.598**	**15.925**
Passività non correnti		
Passività finanziarie non correnti	76.899	78.417
Benefici ai dipendenti	9.031	10.159
Passività per imposte differite	3.090	4.254
Fondi rischi e oneri	7.608	6.651
Altre passività non correnti	7.439	6.561
Totale	**104.068**	**106.042**
Passività correnti		
Scoperti e fin. bancari-scad. entro anno	8.098	14.081
Altre passività finanziarie correnti	16.081	12.585
Debiti commerciali	80.961	73.317
Altre passività correnti	-	719
Altri debiti	17.276	19.379
Totale	**122.417**	**120.081**
Passività disponibili alla vendita	**-**	**-**
Totale passività	**226.484**	**226.123**
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ	**250.083**	**242.049**

CONTO ECONOMICO

Il Sole 24 ORE S.p.A. — Valori in migliaia di euro

	2023	2022
Ricavi	**196.259**	**194.084**
Altri proventi operativi	9.031	8.806
Costi del personale	(67.871)	(71.890)
Variazione delle rimanenze	(279)	761
Acquisti materie prime e di consumo	(4.285)	(5.228)
Costi per servizi	(88.596)	(84.749)
Costi per godimento di beni di terzi	(6.504)	(6.005)
Oneri diversi di gestione	(2.098)	(2.061)
Accantonamenti	(3.437)	(1.733)
Svalutazione crediti	(654)	(2.409)
Margine operativo lordo	**31.569**	**29.574**
Ammortamenti attività immateriali	(7.237)	(7.718)
Ammortamenti attività materiali	(7.260)	(8.104)
Variazione di valore attività materiali e immateriali	(3.000)	(3.912)
Plus/minusval. da cessione attività non correnti	1.653	85
Risultato operativo	**15.724**	**9.925**
Proventi finanziari	1.866	609
Oneri finanziari	(5.785)	(4.819)
Totale proventi (oneri) finanziari	**(3.919)**	**(4.209)**
Altri proventi (oneri) da attività e passività di investimento	(808)	1.384
Risultato prima delle imposte	**10.997**	**7.100**
Imposte sul reddito	(3.290)	(6.477)
Risultato delle attività in funzionamento	**7.708**	**623**
Risultato delle attività destinate alla vendita	**-**	**-**
Risultato netto	**7.708**	**623**

PROSPETTO DI DETTAGLIO DELLE VOCI DI BILANCIO PUBBLICATO AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA DELIBERA 129/02/CONS DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, DENOMINATA INFORMATIVA ECONOMICA DI SISTEMA

01	Vendita di copie	45.391.952
02	Pubblicità	61.319.808
03	Diretta	61.319.808
04	Tramite concessionaria	-
05	Ricavi da editoria online	53.244.795
06	Abbonamenti	36.598.632
07	Pubblicità	16.646.163
08	Ricavi da vendita di informazioni	7.984.589
09	Ricavi da altra attività editoriale	11.045.706
10	Totale voci 01+02+05+08+09	178.986.851

ELENCO DELLE TESTATE IN ESCLUSIVA PUBBLICITARIA PER L'ANNO 2023

Editore	Testata
TicketOne S.p.A.	www.ticketone.it
Dagospia S.r.l.	www.dagospia.it
Telecom Italia S.p.A.	www.timinternet.it
Uomini e Affari S.r.l.	www.affaritaliani.it
Periodici San Paolo S.r.l.	www.famigliacristiana.it
Il Post S.r.l.	www.ilpost.it
L'Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A.	www.treccani.it
L'Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.a	Enciclopedia Italiana
Editoriale Genesis S.r.l.	www.primaonline.it
Editoriale Genesis S.r.l.	Prima Comunicazione
COMCAST Italia S.r.l.	ilgiornaleditalia.it
Phoenix S.r.l.	Arbiter, Spirito Di Vino, Kairos
DNA S.r.l.	www.coccolesonore.it
HDnetwork S.r.l.	www.hdblog.it e www.hdmotori.it
TC & C SRL	www.tuttomercatoweb.com
Numero Diez	www.numero-diez.com
Fair Play Media S.r.l.s.	www.calcioefinanza.it

Real Estate 24



SUL SITO
Dalle performance di retail e hotel alla logistica in Lombardia. Sono solo alcuni tra gli approfondimenti per gli operatori sul sito del Sole 24 Ore: *ilsole24ore.com/sez/casa*



NELLA NEWSLETTER
Ogni venerdì Real Estate+, la newsletter dell'immobiliare riservata agli abbonati. Iscrizioni su: *https://ecommerce.ilsole24ore.com/shopping24/real-estate-z-re.html*

ADOBESTOCK



L'Isola degli Dei. Veduta della baia, con bandiera blu, di Protara, situata nella parte più orientale di Cipro

Cipro, con zero tasse sulla casa boom di prezzi e compravendite

Mercato estero. La detassazione, ma anche la Brexit e i conflitti in Ucraina e Medio Oriente, hanno incrementato gli acquisti di britannici, israeliani, russi, ucraini e arabi: dal 2017 più 38% i valori al mq

Pagina a cura di
Enrico Marro

Sembra lontano anni luce il terribile 2013, l'anno del *bailout*, con l'azzeramento dei conti correnti superiori a 100mila euro e l'arrivo della Troika. Oggi Cipro è tornata bella come Afrodite, la mitologica dea nata – secondo la leggenda – a queste latitudini: la terza isola del Mediterraneo dopo Sicilia e Sardegna, incuneata tra Turchia (a nord), Siria (a est) ed Egitto (a sud), sfoggia dati macro da incorniciare. Il Pil crescerà del 2,8% nel 2024 (ultime stime Commissione Ue, il triplo di quello italiano) e del 2,9% nel 2025. Il bilancio pubblico non è in deficit ma ha chiuso il 2023 con un surplus pari al 3,2% del Pil. E secondo il Fmi entro il 2029 il rapporto debito-Pil dell'isola scenderà sotto il 50%, con la Germania che si ritroverà a quota 58% e l'Italia al 145 per cento. Non stupisce che già oggi Moody's assegni a Cipro un *rating* superiore rispetto a quello tricolore.

Il «turbo» dalla detassazione

Logico, quindi, che il settore immobiliare cipriota marci come una locomotiva, aiutato anche dall'abolizione, dal 2017, di ogni tassa sulle proprietà immobiliari. Secondo la Banca Centrale di Cipro, nel terzo trimestre 2023 nel segmento residenziale i prezzi sono saliti mediamente del 7,6% rispetto allo stesso periodo del 2022. Dal 2017 – vero punto di svolta nelle dinamiche di prezzo del real estate grazie alla coraggiosa mossa della detassazione – la crescita di valore di un appartamento è stata di oltre il 38 per cento.

A trainare compravendite e prezzi contribuisce anche il boom di acquisti da parte di stranieri (quasi 7mila transazioni nel solo 2023): si tratta di un incremento del 16% anno su anno, spiega l'ultima edizione del *Cyprus Real Estate Market Report* firmato da PwC. La grande attrattività dell'isola – combinata a Brexit e alle guerre che flagellano Ucraina e Palestina – ha infatti moltiplicato il numero di privati e società in arrivo a Cipro. Con ricadute positive sia sul segmento residenziale sia su quello degli uffici, che negli ultimi anni hanno accolto oltre mille società straniere. Un sondaggio effettuato da EY a fine 2023 segnala un grande afflusso di acquirenti israeliani, seguiti da russi, ucraini e libanesi. Più a distanza europei, sauditi o bielorussi.

È il dinamismo e la flessibilità dell'immobiliare cipriota a stupire gli osservatori. «Il settore si sta trasformando e reinventando continuamente – spiega Philippos Soseilos, ceo di PwC Cyprus – con l'obiettivo di creare valore e di attrarre investimenti diretti esteri». È destinato a giocare un ruolo di rilievo anche nell'articolata strategia di sviluppo "*Cyprus' Vision 2035*" varata dal Governo, aggiunge Soseilos.

Acquistare una casa vacanza

Dove acquistare una casa di vacanze a Cipro? I distretti classici del turismo sono tre. Il più lussuoso è quello di Limassol, la "Milano cipriota" sul mare sulla costa sud, famosa per i suoi grattacieli e il suo porto turistico ultramoderno dove possono attraccare megayacht lunghi fino a cento metri. Limassol è la capitale delle transazioni su immobili "high end", quelli di lusso, con valori superiori a 1,5 milioni di euro: nella città amata dai russi tali acquisti rappresentano il 75% del totale (dati PwC).

La seconda destinazione è Pafos, sulla costa occidentale, città interamente patrimonio Unesco per i suoi tesori archeologici. Meta prediletta di famiglie e turismo culturale, è circondata dalla natura e vanta ben 14 spiagge bandiera blu. Qui le transazioni di immobili "*high end*" rappresentano il 15% del totale, ma secondo PwC a crescere di prezzo nell'ultimo anno sono stati soprattutto gli appartamenti. Infine il terzo polo è quello di Famagosta sulla costa orientale, ovvero delle località turistiche Ayia Napa e Paralimni, vicine al confine con la parte nord dell'isola occupata dai turchi e famose per il turismo giovane.

Stando al monitoraggio della Banca centrale di Cipro, nell'ultimo anno le dinamiche dei prezzi delle compravendite sono state positive in tutte le aree: in testa svettano il distretto di Larnaca (+10,5%) e quello di Limassol (+10,1%), entrambi sulla costa sud, seguiti da Paphos (+7,6%) e Famagosta (+6,4%) con la capitale Nicosia in coda (+3,9 per cento).

I numeri del residenziale

I valori per compravendite e affitti di trilocali e ville nelle principali destinazioni e suddivise tra immobili nuovi e usati

	COMPRAVENDITE (€/MQ)				LOCAZIONE TURISTICA (€/SETTIMANA)			
	APPARTAMENTO		VILLA		APPARTAMENTO (TRILOCALE)		VILLA	
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
LARNACA								
Nuovo	1.850	3.950	1.750	3.650	600	1.000	1.300	2.750
Usato	1.700	3.100	1.400	3.400				
LIMASSOL								
Nuovo	3.950	7.000	3.150	5.300	625	1.100	1.200	2.650
Usato	2.750	6.200	2.500	5.300				
PAPHOS								
Nuovo	1.500	4.800	1.600	4.750	600	825	950	2.300
Usato	1.500	4.000	1.550	4.450				

Fonte: Scenari Immobiliari

Per chi acquista casa per investire il rendimento annuale si colloca attorno al 5%

LOCAZIONI NELLE METE PRINCIPALI

I canoni restano accessibili, ma corrono più delle quotazioni

Un'estate a Cipro in una casa (o villa) in affitto? Nulla di più semplice, considerando l'enorme offerta di immobili turistici in particolare con le formule di affitto breve.

Spulciando su AirBnb troviamo di tutto: a ovest il monolocale essenziale nel cuore di Paphos a 400 metri dal mare (44 euro a notte in luglio), a est la megavilla immersa nel verde a 50 metri dalla spiaggia di Ayia Thekla, con piscina privata dotata di acqua di mare, a due passi dalla location più trendy dell'isola, Ayia Napa (280 euro a notte).

I prezzi degli affitti turistici nella "Grecia inglese" (come viene ribattezzata Cipro dai vacanzieri) restano all'insegna dell'accessibilità, considerando la bellezza dei paesaggi e le acque cristalline. E quello di acquistare un immobile in zona turistica per affittarlo durante l'anno – salvo riservarselo per una bella vacanza – è diventato un business di tutto rispetto. Secondo l'ultimo report "Cyprus Real Estate" di EY, nel settore residenziale i prezzi degli affitti stanno crescendo più in fretta di quelli delle compravendite: solo nell'ultimo anno sono stati registrati aumenti del 15% dei canoni per gli appartamenti e dell'11% per le case, con i distretti di Nicosia, Limassol e Paphos a trainare la domanda.

«Ora il mercato dovrebbe registrare un rallentamento fisiologico — spiega Pavlos Loizou, ceo della società di consulenza immobiliare Ask Wire – ma la dinamica dei prezzi resterà sostenuta per gli alti tassi d'interesse, l'inflazione e l'instabilità dei Paesi della regione, che continuerà ad attrarre expat».

Il ritorno sull'investimento resta buono. In media, secondo EY negli ultimi dieci anni il CAGR (rendimento annuale dell'investimento) di un immobile affittato nell'isola si aggira intorno al 5%, al di sopra, per esempio, degli attuali rendimenti dei titoli di Stato italiani.

Attenzione però a fare bene i propri conti: se il Governo cipriota dal 2017 non tassa il possesso di immobili quello italiano lo fa, con l'Ivie (l'Imposta patrimoniale sul valore degli immobili esteri) che per i residenti nel nostro Paese dal 2024 è pari all'1,06% del valore delle case "a qualsiasi uso destinate" (in base all'articolo 19 comma 13 del decreto legge 201/11): va liquidata nel quadro RW relativo al monitoraggio fiscale.

Uno sguardo ai prezzi degli affitti residenziali nell'isola di Afrodite.

Secondo i dati di *Danos International Property Consultants and Valuers*, nella costosa Limassol un bilocale costa almeno 850 euro al mese, con i trilocali che salgono a 1.300 euro medi e i quadrilocali a 1.700 euro.

Nella capitale Nicosia invece si scende, con un orizzonte di prezzi che si mantiene fra i 550 e i 650 euro per un bilocale e sale ad almeno 750 per un trilocale. Più economiche Paphos e Larnaca, dove siamo sui 450-550 euro per un bilocale, 550-650 per un trilocale e fra i 750 e gli 850 per un trilocale.

Norme & Tributi

Lavoro
Disposizione degli ispettori per irregolarità nel Ccnl —p. 23

Giustizia e sentenze
Condominio, spese a due vie tra vecchi e nuovi proprietari —p. 22



LA LINEA DELLA CASSAZIONE
La Cassazione (ord. 13781/2024) stabilisce che per gli interventi necessari l'obbligo di contribuire alle spese condominiali scatta quando sono eseguiti, mentre per i lavori straordinari vale il momento della delibera.

Rischio fallimento se la richiesta di sospensiva rivela l'insolvenza

Contenzioso

Dalla Cgt di primo grado la segnalazione al Pm ai fini della liquidazione giudiziale

Ma l'articolo 38 del Codice della crisi dovrebbe scattare dopo la sentenza definitiva

Laura Ambrosi
Antonio Iorio


ADOBESTOCK
Codice della crisi. Il rilevamento dell'insolvenza da parte di qualsiasi autorità giudiziaria comporta la segnalazione al Pm

Nel giudizio cautelare tributario, se dalla richiesta di sospensiva del pagamento delle imposte a titolo provvisorio emerge l'insolvenza del contribuente, la Corte di giustizia tributaria deve segnalare la vicenda alla Procura della Repubblica, per gli eventuali provvedimenti finalizzati all'apertura della liquidazione giudiziale.

È quanto emerge dalla lettura di un'ordinanza della Cgt di primo grado di Sassari: va applicato l'articolo 38 del Codice della crisi d'impresa (Dlgs 14/2019), in base al quale l'autorità giudiziaria, che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento, lo segnala al Pubblico ministero.

Nel caso di specie esaminato dalla Corte, su sollecitazione della Procura della Repubblica, il Tribunale in seguito ha effettivamente dichiarato la liquidazione giudiziale della società.

Ruoli straordinari e impugnazioni

Questi i fatti. L'agenzia delle Entrate aveva iscritto a ruolo straordinario quanto preteso a seguito di accertamenti per più anni d'imposta nei confronti di una società.

Gli atti impositivi erano stati impugnati, a più riprese, innanzi alla Corte di giustizia tributaria. La prima di queste impugnazioni, rigettata dai giudici di primo grado, era stata poi invece parzialmente accolta in appello.

> Se l'interpretazione dei giudici tributari e fallimentari è corretta, la norma presenta manifeste criticità

La complessiva intimazione di pagamento, notificata in seguito alla società per un importo considerevole (stante l'iscrizione a ruolo straordinaria che comporta la richiesta totale di maggiori imposte, interessi e sanzioni) è stata impugnata innanzi alla Cgt di primo grado (per asseriti vizi propri) con richiesta di sospensiva.

Da quanto si evince dall'ordinanza, la contribuente aveva rappresentato l'impossibilità di far fronte al pagamento di un importo così alto e pertanto ne aveva chiesto la sospensione.

La richiesta di sospensione e la trasmissione degli atti

I giudici tributari, prendendo atto di tale difficoltà, hanno rilevato l'insolvenza della società ricorrente che non sarebbe stata in grado di pagare neanche il debito eventualmente rideterminato a seguito dell'accoglimento parziale dell'appello (riferito a uno degli accertamenti oggetto di intimazione). È stata così disposta la trasmissione degli atti al Pm competente, ex articolo 38 del Codice della crisi, in relazione allo stato di insolvenza della società.

Successivamente la Procura ha effettivamente presentato ricorso al Tribunale per la dichiarazione della liquidazione giudiziale della società, che è stata accolta con sentenza 18/2024 depositata lo scorso 6 luglio.

Le regole del Codice della crisi

Considerata la rilevanza di una simile decisione, vale la pena di fare il punto sulla normativa in materia.

L'articolo 38 del Dlgs 14/2019 (Codice della crisi) prevede che il Pubblico ministero presenti il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui abbia notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza. In tale contesto l'autorità giudiziaria che rileva un'insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al Pm.

La pretesa tributaria e il danno al contribuente

Nel giudizio tributario, l'amministrazione ha diritto a esigere in via provvisoria una parte o l'intera somma pretesa a seconda del grado del procedimento. In particolare, ai fini delle imposte sui redditi, Iva e Irap, in pendenza del ricorso di primo grado viene richiesto un terzo delle maggiori imposte e dei relativi interessi

Tributo, relativi interessi e sanzioni, devono essere pagati:

- per i due terzi, dopo la sentenza della Cgt di primo grado che respinge il ricorso;
- per l'ammontare risultante dalla sentenza della Cgt di primo grado, e comunque non oltre i due terzi, se quest'ultima accoglie parzialmente il ricorso;
- per il residuo ammontare determinato nella sentenza della Cgt di secondo grado.

Nell'ipotesi in cui vi sia fondato pericolo per la riscossione, l'amministrazione può immediatamente pretendere l'intera somma (la cosiddetta "iscrizione a ruolo straordinaria").

Da parte sua, il contribuente, qualora ritenga che dalla riscossione provvisoria possa derivargli un danno grave e irreparabile, può chiedere alla Corte di giustizia tributaria la sospensione dell'esecutività dell'atto.

I limiti costituzionali e l'esame del «periculum»

La decisione della Cgt di Sassari di segnalare al Pm l'impossibilità di una società di far fronte al pagamento del debito tributario (provvisorio) emersa nell'istanza di sospensiva, e la successiva decisione del Tribunale di dichiarare la liquidazione giudiziale, deve far molto riflettere. È evidente, infatti, che ove l'interpretazione dei giudici tributari e di quelli fallimentari sia corretta, la norma presenta delle manifeste criticità al limite dell'incostituzionalità.

Nel processo tributario, per richiedere (e ottenere) la sospensione del pagamento del debito tributario a titolo provvisorio, è necessario – oltre al "fumus", cioè una minima apparenza della fondatezza delle ragioni del contribuente – il "periculum": ossia il danno grave e irreparabile che subirebbe il contribuente laddove, in assenza di provvedimento cautelare del giudice, dovesse adempiere alla pretesa tributaria (provvisoria).

Di norma quest'ultimo elemento viene esaminato con attenzione dai giudici in sede cautelare: quanto più il contribuente prova l'impossibilità di far fronte al pagamento della pretesa, tanto più è probabile un verdetto di sospensione di tale pagamento fino alla decisione del merito.

Se invece il danno grave e irreparabile non viene allegato (ma solo enunciato), difficilmente la Corte tributaria concede la sospensiva.

La sospensione e il rischio di liquidazione giudiziale

In questo contesto appare evidente che se l'impossibilità (provata) di far fronte a un simile pagamento, necessaria per ottenere la momentanea sospensione di quanto dovuto prima di una decisione definitiva, è idonea a innescare la procedura prevista dall'articolo 38 del Codice della crisi, c'è un problema di coordinamento tra le differenti disposizioni. In sostanza, per esercitare il legittimo diritto di ottenere la sospensione del pagamento, si rischierebbe la liquidazione giudiziale.

A ben vedere, addirittura, quanto più risultasse fondata (ben provata) la richiesta di sospensiva, tanto più si rischierebbe la liquidazione giudiziale.

Insolvenza da rilevare solo all'esito della sentenza definitiva

Riteniamo che la contraddizione possa risolversi riferendo l'«insolvenza» – prevista dal citato articolo 38 e il cui rilevamento da parte di qualsiasi autorità giudiziaria fa scattare la segnalazione al Pm – esclusivamente ai debiti definitivi e non già a richieste provvisorie suscettibili di essere totalmente smentite (e annullate) all'esito della sentenza tributaria definitiva.

Differentemente, in giudizi caratterizzati da accertamenti "milionari", le istanze di sospensiva fondate (ben documentate sull'impossibilità di adempiere alla pretesa) comporterebbero automaticamente una segnalazione al Pm per la liquidazione giudiziale.

LE PRONUNCE DEI GIUDICI

L'ordinanza della Corte tributaria di primo grado
«Emergendo l'insolvenza della società ricorrente, non in grado di pagare neanche l'ammontare del debito rideterminato a seguito dell'accoglimento della domanda di annullamento del titolo di maggiore importo da parte della Corte di secondo grado, si impone la trasmissione degli atti al pubblico ministero territorialmente competente ai sensi dell'art. 39 del codice della crisi, ai sensi del quale "L'autorità giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero".
(...) La Corte rigetta la domanda di sospensione. Visto l'art. 38 del Dlgs 14/2019 dispone la trasmissione di copia degli atti del procedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di (...) per quanto di competenza in relazione allo stato di insolvenza».

La successiva sentenza del Tribunale
«In particolare, in ricorso introduttivo la procura della Repubblica presso il Tribunale di (...) ha rilevato di aver ricevuto dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di (...) segnalazione dello stato di insolvenza della predetta società, atteso che all'udienza del (...) era emerso che la stessa non era in gradi di adempiere alle proprie obbligazioni. Ha altresì evidenziato che il contenzioso tributario pendente era scaturito dall'emissione di tre avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate di (...), relativamente ai periodi di imposta 2012, 2013 e 2014 e dalla successiva intimazione di pagamento, notificata in data (...)».

LE INIZIATIVE DEL SOLE 24 ORE

ISCRIZIONI APERTE PER IL 19 SETTEMBRE

Speciale Telefisco 2024: le novità spiegate con relazioni, interviste e confronti



TUTTE LE INFO PER ISCRIVERSI
Speciale Telefisco 2024 punterà l'attenzione sulle novità della riforma e sugli adempimenti più rilevanti alla ripresa dell'attività per professionisti, aziende e contribuenti.
Per info e iscrizioni: **ilsole24ore.com/telefisco-settembre**

«**Speciale Telefisco** – Le novità fiscali per professionisti e imprese», il convegno gratuito del Sole 24 Ore-Esperto risponde, che è in agenda **il 19 settembre** in diretta streaming dalle 9 alle 13 (nella scheda il programma) offre **un ventaglio di oppportunità** per avere tutti i chiarimenti per affrontare la ripresa dell'attività di settembre. **Relazioni, interviste e confronti** consentiranno, infatti, di approfondire i temi del momento. Va ricordato, poi, che sono in corso le procedure di accreditamento per la **formazione continua** con i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei consulenti del lavoro, oltre che con le principali associazioni di tributaristi.

Due le formule per seguire Speciale Telefisco 2024. Quella **Base** consente di accedere gratis alla diretta del 19 settembre e di inviare quesiti al forum dell'Esperto. **Telefisco Advanced**, a pagamento (129,99 euro fino al 31 agosto) darà diritto alla diretta del 19 settembre (previa registrazione) oltre alla possibilità di seguire Speciale Telefisco in differita. Telefisco Advanced offrirà, poi, la possibilità di seguire le 12 sessioni formative di Master Telefisco degli ultimi tre mesi 2024.

IL PROGRAMMA DI SPECIALE TELEFISCO

LE RELAZIONI
- Il concordato preventivo biennale: gli aspetti operativi e le valutazioni di convenienza – Dario Deotto
- Gli effetti della riforma delle sanzioni e il nuovo ravvedimento – Antonio Iorio
- Il check up per la compilazione della dichiarazione 2023: reddito d'impresa e lavoro autonomo – Alessandra Caputo
- I bonus per transizione 5.0 e ricerca e sviluppo – Luca Gaiani
- Le novità sul reddito d'impresa e le operazioni straordinarie – Primo Ceppellini
- La revisione delle regole sul lavoro autonomo – Giorgio Gavelli
- Il bilancio e le novità per il 2024 – Barbara Zanardi

IL CONFRONTO
- Il contraddittorio preventivo, l'accertamento con adesione e la nuova riscossione – Giovanni Parente intervista Luigi Lovecchio e Laura Ambrosi
- Le novità Iva: fatture, note di variazione, Terzo settore – Maria Carla De Cesari intervista Benedetto Santacroce e Gabriele Sepio

IL PUNTO
- La partita finale dei bonus edilizi – Giuseppe Latour intervista Luca De Stefani
- Le novità sul codice della crisi d'impresa – Alessandro Galimberti intervista Giulio Andreani

Commenti a cura di *Raffaele Rizzardi*

DA DOMANI SONDAGGIO SULLE SANZIONI

Riscossione, promosso il pagamento in 120 rate

La riforma della riscossione, nella parte in cui prevede la possibilità di prevedere a regime in 120 rate il pagamento dei debiti, piace a professionisti e operatori.

La domanda che è stata posta sul profilo LinkedIn del Sole 24 Ore chiedeva un giudizio proprio sulla possibiità di allargare a regime fino a 120 rate il pagamento dovuto agli agenti della riscossione, chiedendo di valutare se la soluzione viene considerata necessaria, si rivela abbbastanza utile o non sufficiente. Il giudizio che emerge dai voti raccolti su LInkedIn è sicuramente positivo. L'intervento viene giudicato abbastanza utile dal 49% dei votanti e necessaria dal 34% dei partecipanti al sondaggio. Mentre non convince, perché non sufficiente, il 16% di coloro che hanno partecipato.

Da domani, sempre sul profilo LinkedIn del Sole, l'attenzione si sposta sul tema delle nuove sanzioni e delle differenze di trattamento fra sanzioni penali e amministrative.

4 settembre

LA PROSSIMA SESSIONE
Master Telefisco torna mercoledì 4 settembre dopo la pausa del mese di agosto: appuntamento con una nuova sessione di approfondimento.

Due diligence aziendale orientata dal modello 231

Imprese

L'attività (full o limited) è favorita dalla mappatura delle procedure societarie

Gli articoli in questa pagina affrontano i temi trattati nella sessione di approfondimento di Master Telefisco del 31 luglio.

Beatrice Bertoldi
Primo Ceppellini

La *due diligence* contabile e fiscale comporta un processo di revisione e valutazione articolato, al fine di comprendere la posizione economico-finanziaria di una società target e le sue aree di rischio tributario. Può essere svolta per diverse finalità, riconducibili a un'acquisizione della società o a un'analisi aziendale interna (verifica dell'operato dell'organo amministrativo, ipotesi di riapprovazione del bilancio, situazione di potenziale crisi di impresa, eccetera), o anche per esigenze "commerciali" (verifica da parte dei clienti della situazione strutturale dei fornitori, eccetera).

Può essere una *full due diligence* o una *limited due diligence*. La *full due diligence* è un'analisi complessiva volta ad approfondire tutti i principali aspetti di operatività dell'azienda, mentre la *limited due diligence* si concentra sull'indagine di specifiche aree di interesse.

Due diligence contabile
Nell'ambito della *due diligence* contabile le analisi sono svolte per macroaree riferibili all'attivo di stato patrimoniale, al passivo di stato patrimoniale e al conto economico. La finalità è confermare gli attivi patrimoniali, verificare l'esistenza di passività potenziali non esposte e identificare le principali dinamiche economiche-finanziarie (flussi di cassa, andamento magazzino, eccetera).

La *due diligence* contabile consente al committente di prendere decisioni informate, di disporre di un indice di affidabilità in merito alle informazioni economico-finanziarie e di aumentare la conoscenza del business anche in un'ottica di gestione futura.

Due diligence fiscale
La *due diligence* fiscale è finalizzata ad apprezzare il rischio tributario insito nella target e ha riguardo alle risultanze reddituali, alle modalità di svolgimento delle principali operazioni attive e passive, alle operazioni straordinarie poste in essere e all'operatività con l'estero.

Per entrambe le tipologie di *due diligence* è di rilievo la presenza di un modello 231 che consente di disporre di una mappatura delle procedure aziendali, orientando – di fatto – la tipologia di analisi da svolgere.

Processo di due diligence
Il processo segue queste fasi:
❶ **Definizione dell'incarico**: identificazione del perimetro di riferimento in termini di *legal entity*, di ambito temporale e di aree di indagine, indicazione del team di lavoro e dei referenti aziendali della società target, tempistiche di esecuzione. In questa fase è di rilievo la definizione di soglie di materialità quantitative di riferimento;
❷ **Formalizzazione dell'incarico e invio della check list**;
❸ **Pianificazione del lavoro**: con il coordinamento tra professionista e il management aziendale. Questa fase è di estrema importanza per il rispetto delle tempistiche di lavoro condivise;
❹ **Raccolta documentale**: creazione di una piattaforma cloud in cui sono inseriti i documenti numerati secondo la check list;
❺ **Fase operativa**: esecuzione delle analisi con sessioni di Q&A con il management della target; questa fase potrebbe includere incontri con consulenti fiscali esterni e il revisore dei conti;
❻ **Discussione e verifica**: analisi con i referenti aziendali (management/organo amministrativo) degli esiti, anche di natura parziale;
❼ **Redazione report:** predisposizione di un report riassuntivo degli esiti delle analisi e dei rischi identificati, in cui riportare:
- lo scopo della *due diligence* contabile e fiscale;
- le principali informazioni sulla target;
- un'*executive summary* che prevede anche un'analisi del grado di rischio emerso;
- la descrizione dei rilievi;
- allegati: documenti visionati e quelli non forniti;
- eventuale sintesi della normativa di riferimento.

In alcuni casi, ad esempio dove la società oggetto di *due diligence* ha dimensioni limitate, il report può limitarsi ai primi tre punti sopra indicati.

Inoltre, in caso di *due diligence* riguardante un gruppo, il report deve essere suddiviso in sezioni riferibili a ciascuna società analizzata, salvo invece avere un unico *executive summary*.

I quesiti

Pubblichiamo le risposte ad alcuni dei quesiti dei partecipanti alla sessione di Master Telefisco del 31 luglio

1

AGEVOLAZIONI FISCALI
Nella due diligence fiscale che tipologia di documenti devono essere richiesti per il controllo delle agevolazioni fiscali (ad esempio: crediti di imposta, patent box)?
Nella *due diligence* fiscale la verifica eseguita nell'ambito delle agevolazioni fiscali presuppone un esame di coerenza della documentazione di supporto. Non si entra nel merito delle specifiche tecniche sottostanti i requisiti dell'agevolazione.
In questa prospettiva viene richiesto:
- un documento riassuntivo dell'agevolazioni fiscali usufruite della target nel periodo di osservazione;
- per ogni tipologia di agevolazione, che si attesti sopra il limite di materialità, un prospetto con i conteggi di riferimento, con la riconciliazione contabile dei costi agevolati;
- eventuale documentazione anche di terzi (relazioni, perizie, eccetera).

2

CONSOLIDATO FISCALE
In presenza di consolidato fiscale, quali sono i rischi in assenza di accordi di consolidato fiscale tra società consolidante e consolidata?
La mancanza di un accordo fra le parti non permette di riscontrare la corretta rilevazione contabile dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti, incidendo sulla rappresentazione di bilancio del carico fiscale. Se non ci fosse un'adeguata ricostruzione del vantaggio fiscale ricevuto, il medesimo potrebbe essere inoltre attratto a tassazione Ires.

3

COSTI DEDUCIBILI
I costi per prestazioni di servizi, contabilizzati nella voce B7 di conto economico connessi alla cessione di una partecipazione da parte di una società operativa nel settore dell'industria, posso essere dedotti ai fini Ires e Irap?
I costi sostenuti seguono il trattamento Ires del componente di reddito principale. Pertanto, nel caso di plusvalenza che si qualifica per il regime di esenzione, tali costi sono deducibili nella misura del 5%; viceversa, nel caso di plusvalenza interamente tassata, anche gli oneri correlati sono interamente deducibili. Secondo la prassi ministeriale, tali costi non possono essere dedotti dall'Irap poiché la cessione di partecipazioni non rientra nell'attività caratteristica dell'impresa.

Analisi contabile connessa alle verifiche fiscali e legali

Bilanci

Il report include un'ipotesi di rideterminazione dell'Ebitda e della Pfn

Barbara Zanardi

L'attività di *due diligence* contabile ha come obiettivo quello di approfondire le informazioni di natura patrimoniale, finanziaria ed economica di una società, al fine di verificare la qualità dei dati contabili e di mettere in evidenza eventuali rischi non adeguatamente rappresentati in bilancio. Spesso, infatti, nella quantificazione di alcune poste di bilancio sono incorporate alcune stime i cui presupposti devono essere verificati con lo scopo di far emergere margini di ulteriore prudenza, di cui il potenziale investitore potrà tener conto nella valutazione della scelta di investimento e/o nella determinazione del "prezzo".

Si pensi, ad esempio, alla verifica della congruità del fondo svalutazione crediti in relazione all'*ageing* degli stessi o al numero di posizioni in contenzioso, oppure all'esame dei criteri utilizzati per la valorizzazione del magazzino per valutare se sia stato correttamente preso in considerazione il livello di obsolescenza dei beni.

> **È spesso necessario orientare le attività di verifica sulle poste contabili più significative**

Per questo tipo di analisi è necessaria non solo una profonda conoscenza dei principi contabili adottati dalla società, ma anche una buona capacità di analisi del bilancio per orientare le attività di verifica sulle poste contabili più significative, visto che l'approfondimento di tutte le voci ha costi e tempi spesso incompatibili con il mandato ricevuto. A tal fine è molto rilevante la capacità di elaborare le informazioni relative, ad esempio, al settore economico di appartenenza, alla struttura proprietaria, alle dimensioni e all'"anzianità" dell'impresa e all'impatto di un'eventuale operatività all'estero.

Si pensi, ad esempio, al caso di una società che ha rilevanti rapporti commerciali con altre società appartenenti allo stesso gruppo e a un'altra che, invece, ha rapporti commerciali prevalentemente con soggetti terzi. Nel primo caso, in sede di *due diligence* la congruità dei prezzi di trasferimento deve essere attentamente verificata, mentre nel secondo caso è probabile che le transazioni siano avvenute a prezzi mercato.

Rileva, inoltre, la valorizzazione in ambito contabile di quanto emerso dalle attività di *due diligence* fiscale e legale poiché i tre ambiti sono interconnessi tra loro. Si valuti, ad esempio, l'impatto delle verifiche relative alla corretta determinazione del carico fiscale Ires e Irap che possono incidere anche sulla valorizzazione delle imposte correnti, anticipate e differite, oppure agli approfondimenti in materia di *intellectual property* (brevetti, eccetera) che possono avere degli effetti sull'iscrizione di attività immateriali e sulla loro valorizzazione.

Tutta la documentazione esaminata, gli approfondimenti eseguiti nonché le eventuali limitazioni allo svolgimento dell'attività devono essere rappresentate nel report della *due diligence* dove è solitamente inclusa anche un'ipotesi di rideterminazione dell'Ebitda (utile al lordo di interessi, imposte, ammortamenti e svalutazioni) e della Pfn (posizione finanziaria netta) calcolata tenendo conto di quanto emerso in sede di *due diligence* contabile.

Fondo svalutazione crediti: indagini documentali e sull'andamento storico

Il caso operativo

Si dà evidenza alla corretta rappresentazione dei risultati in bilancio e dichiarazione

Un processo aziendale che, tipicamente, è oggetto di verifica è quello della movimentazione del fondo svalutazione crediti.

Un'azienda target ha registrato movimentazioni significative nel fondo svalutazione crediti, sia in termini di accantonamenti che di utilizzi del fondo. Come dovranno essere condotte le verifiche in una *due diligence* contabile e fiscale?

1. L'analisi documentale
Il fondo svalutazione crediti assume particolare rilevanza, in quanto evidenzia l'accuratezza delle procedure interne e la corretta rappresentazione dei risultati in ambito di bilancio e di dichiarazione dei redditi. La prima cosa che dovrà essere fatta è un'analisi documentale del prospetto di movimentazione contabile e fiscale del fondo. È opportuno inoltre richiedere un'analisi dell'andamento storico dei principali crediti verso clienti (analisi per materialità) e dei contenziosi in essere.

2. Gli aspetti contabili
Con riferimento agli aspetti contabili sarà opportuno effettuare la verifica:
- dell'adeguatezza della consistenza del fondo con un check degli accantonamenti per svalutazione crediti e del modo in cui sono stati effettuati, tenendo conto del principio di valutazione secondo la ragionevole recuperabilità dei crediti. Questo include un esame delle politiche contabili adottate dall'azienda per la svalutazione dei crediti (ad esempio, analisi di *aging* del credito e/o della presenza di polizze assicurative);
- delle modalità di utilizzo del fondo tramite l'esame delle operazioni effettuate, per assicurarsi che i crediti considerati irrecuperabili siano stati correttamente rimossi dal bilancio e che il fondo sia stato utilizzato in modo appropriato.

3. Gli aspetti fiscali
Con riferimento agli aspetti tributari si dovrà prestare attenzione:
- al trattamento fiscale degli accantonamenti controllando il rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 106, comma 1, del Tuir;
- al "recupero fiscale" delle perdite su crediti tramite un esame della tipologia di perdite dedotte in funzione della loro natura (mini crediti, crediti in procedura concorsuale, crediti scaduti). In questa fase sarà importante verificare anche che le perdite su crediti recuperate fiscalmente riguardino la parte che eccede il fondo dedotto;
- alla *compliance* fiscale verificando la corretta compilazione del quadro RF ed RS del modello Redditi. Nel dettaglio, nel caso in cui l'accantonamento superi la misura dello 0,5% dei crediti commerciali costituenti il plafond di riferimento, la parte eccedente deve essere esposta – come ripresa fiscale – nel rigo RF31, codice "41"; mentre la variazione in diminuzione del fondo svalutazione crediti tassato (a fronte di perdite su crediti deducibili) va esposta nel rigo RF55, codice "99".

—**P.Ce.**
—**Be.B.**

Tempi, riflessi penali e sanzioni da valutare per la sanatoria R&S

Agevolazioni

Le Linee guida hanno completato il quadro delle istruzioni applicative

Sarà difficile avere tutti gli elementi per decidere se aderire entro il 31 ottobre

Pagina a cura di
Pietro Braccini
Pierpaolo Ceroli
Stefano Cingolani

Un tema caldo dell'estate fiscale è certo quello relativo alle spese di ricerca e sviluppo. Dopo la pubblicazione delle linee guida da parte del ministero delle Imprese e del made in Italy, le imprese sono chiamate a valutare, con poco tempo a disposizione, se certificare o no i propri tax credit R&S, e a decidere se aderire alla sanatoria entro l'attuale termine del 31 ottobre.

Un aspetto molto delicato riguarda i tempi incerti del rilascio della certificazione che, in molti casi, non potrà avvenire in tempo utile per essere usata come elemento di supporto nella decisione se aderire o no alla sanatoria. Questo perché l'iter di certificazione richiede un lasso di tempo che potrebbe andare da un minimo di 105 giorni (90 + 15) fino a 165 (90 + 15 + 60) a seconda che il Mimit faccia o no un supplemento di indagine mediante richiesta della documentazione tecnica, contrattuale e contabile al certificatore.

Inoltre, la volontà di aderire riversando le sole somme utilizzate rimane comunque subordinata al parere condizionato da parte dell'agenzia delle Entrate. Ciò potrebbe comportare dei problemi perché il contribuente, aderendo alla sanatoria – nella Sezione I, Dichiarazione analitica del Modello – di fatto va a negare che le attività di ricerca svolte possano beneficiare dell'agevolazione fiscale. È chiaro che se poi arrivasse un parere negativo dell'ufficio il contribuente potrebbe essere costretto ad affrontare un contenzioso, che però potrebbe risultare perdente in partenza proprio alla luce di quanto dichiarato nella Sezione I.

Ci sono altri due elementi che potrebbero scoraggiare l'adesione.

Il primo è che il riversamento del solo credito utilizzato – senza sanzioni – lo si potrebbe ottenere anche sulla base dell'articolo 10 dello Statuto del contribuente, norma secondo cui non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente che si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria ancorché successivamente modificate dall'amministrazione stessa. La stessa norma prevede che le sanzioni non sono comunque applicate quando la violazione dipende da oggettive condizioni di incertezza sulla portata e l'ambito di applicazione della regola tributaria.

Sotto un altro profilo bisogna ricordare che nell'ambito del contenzioso tributario dal 15 settembre 2022 è stato rafforzato il concetto che l'onere della prova ricade sull'ente impositore (comma 5, articolo 7, Dlgs 545/1992).

Quanto alla segnalazione alla procura della Repubblica, ricordiamo che si tratta di un atto dovuto a fronte del superamento dei limiti e della qualificazione del credito come inesistente da parte degli organi accertatori. A questo proposito, anche se restano tutti i delicati risvolti a livello di immagine della segnalazione in procura, si dovrà tener conto del fatto che il nuovo decreto sanzioni (Dlgs 87/2024) ha inserito il comma 2-bis dell'articolo 10 del Dlgs 74/2000, per cui la punibilità è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, ci sono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito. Inoltre il successivo articolo 15, riguardante le violazioni dipendenti da interpretazione delle norme tributarie, stabilisce che non danno luogo a fatti punibili le violazioni di norme tributarie dipendenti da oggettiva incertezza sulla loro portata. Anche la leva penale appare perciò meno incisiva.

In conclusione, stante l'attuale formulazione e la tempistica, il riversamento andrà ben ponderato, soprattutto nei casi in cui l'impresa può documentare di aver realmente svolto attività di ricerca e sviluppo.

Tre ipotesi di comportamento in azienda

1 Ricerca non certificabile
Una società ha svolto nel 2017-19 alcuni progetti di ricerca all'epoca ritenuti validi per la fruizione del credito d'imposta. Da una revisione emerge che solo una parte dei costi sono certificabili "ora per allora"; alcune spese non integrano i requisiti richiesti dalle Linee guida.
L'azienda decide di sanare riversando solo una parte dei crediti fruiti.

2 La novità «relativa»
Le attività di ricerca svolte nel 2018-19 da una Pmi hanno condotto alla definizione di processi e prodotti che integravano il requisito della "novità" per l'impresa. In base al manuale di Frascati il credito non spetta in quanto il requisito della "novità" non si estende a livello mondiale.
L'azienda non aderisce alla sanatoria, accettando un eventuale contenzioso.

3 L'attività sui prototipi
Un'azienda intende porre in essere un progetto di R&S, però l'implementazione delle attività di ricerca e studio rende necessaria la realizzazione di prototipi. Le attività effettuate per la costruzione dei prototipi, singolarmente, non avrebbero i requisiti richiesti.
Le attività, in quanto necessarie per testare la nuova tecnologia, rientrano nel bonus R&S.

Possibile corto circuito tra certificazione tecnica e verifiche del revisore

L'incrocio

C'è da chiedersi cosa può accadere se il vecchio parere tecnico è superato

Le ultime norme in tema di ricerca e sviluppo hanno introdotto la figura del certificatore accanto a quella del professionista (articolo 1, comma 206, della legge di Bilancio 2020), dando così la possibilità alle imprese interessate di avviare la richiesta per ottenere una certificazione tecnica che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati in ambito ricerca e sviluppo, con carattere retroattivo per le annualità 2015-19.

Ciò potrebbe far sorgere qualche dubbio sulla tenuta della procedura volta al riconoscimento del bonus fiscale, che si fonda su un doppio binario: ottenimento di una certificazione tecnica e rilascio di una certificazione contabile da parte di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale professionista esterno e indipendente iscritto presso il registro dei revisori (articolo 8, Dlgs 39/2010).

I dubbi possono nascere dal disallineamento temporale delle due tipologie di certificazione. Per quella tecnica si è verificata l'evoluzione normativa che ha portato al subentro della figura del certificatore regolato dal Dpcm 15 settembre 2023 al posto di quella introdotta inizialmente dalla legge di Bilancio 2020. Per la figura contabile non è invece cambiato nulla.

Relativamente alle spese sostenute nel periodo 2015-19 le imprese si potrebbero perciò trovare ad avere una certificazione contabile rilasciata sulla base della relazione tecnica dell'esperto disciplinata dalla legge di Bilancio del 2020 e in qualche modo superata dalla nuova certificazione.

A questo punto si potrebbero aprire due scenari:
1. la relazione dell'esperto potrebbe essere confermata dal certificatore accreditato presso il nuovo registro del Mimit. In questo caso anche la certificazione contabile troverebbe conferma e la procedura finalizzata al riconoscimento del credito non avrebbe alcun impatto;
2. la relazione dell'esperto potrebbe essere non confermata in tutto o in parte dal certificatore. In tale ipotesi c'è da chiedersi quali ricadute potrebbero esserci.

In presenza di una verifica contabile effettuata dal revisore basandosi sulla relazione tecnica redatta dall'esperto, e poi sovvertita dal certificatore Mimit, anche la certificazione contabile potrebbe subire qualche contraccolpo. Si potrebbero generare delle rettifiche totali o parziali del credito, capaci in qualche caso di superare la soglia di significatività, comportando impatti economici, finanziari e patrimoniali che nei casi più gravi potrebbero arrivare a mettere a rischio la continuità aziendale. Si tratta di un terreno in larga parte inesplorato, sul quale alcune imprese hanno iniziato a interrogarsi e che dovrebbe essere valutato e analizzato quando si decide di ricorrere alla certificazione.

Fondo Studio, lo Stato diventa garante degli studenti meritevoli

Prestiti agevolati

Il decreto Sport e Istruzione introduce la copertura pubblica al 70% sugli importi

Michela Finizio

Lo Stato si fa garante degli studenti meritevoli e tramite la copertura finanziaria pubblica facilita il loro accesso al credito per finanziare i percorsi di studio. La novità, introdotta con un emendamento in Commissione Cultura in fase di approvazione della legge n. 106/2024 che ha convertito il decreto Sport e istruzione n. 71 del 31 maggio scorso, è entrata in vigore il 31 luglio con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del provvedimento e dovrebbe rilanciare il Fondo studio gestito da Consap, società controllata del Mef, che dal 2020 ad oggi ha sostenuto circa 2.350 studenti: un numero esiguo, a fronte di circa 4.748 richieste di prestiti agevolati pervenute dal 2010 ad aprile 2024, in un Paese dove il credito per lo studio non è mai decollato veramente.

Questa è una delle politiche per eccellenza targate Giorgia Meloni, visto che fu lei a far nascere il Fondo per il credito ai giovani nel 2010 in qualità di ministro della Gioventù del Governo Berlusconi: istituito dall'attuale premier, ha una dote iniziale di circa 20 milioni di euro e punta a sostenere i giovani, privi di mezzi finanziari sufficienti, che desiderano proseguire gli studi con prestiti fino a un massimo di 25mila euro.

Possono fare domanda gli studenti e neolaureati tra i 18 e i 40 anni, in regola con il pagamento delle tasse universitarie, con i seguenti requisiti: iscritti a un corso di laurea triennale o a ciclo unico, in possesso del diploma di scuola superiore con un voto pari almeno a 75/100; iscritti a un corso di laurea magistrale con un diploma di laurea triennale con votazione di almeno 100/110; iscritti a master universitari con laurea con votazione pari almeno a 100/110; iscritti a corsi di specializzazione già laureati in medicina e chirurgia con voto pari almeno a 100/110; iscritti a un dottorato di ricerca all'estero che, ai fini del riconoscimento in Italia, deve avere una durata legale triennale; iscritti a un corso di lingue di durata non inferiore a sei mesi, riconosciuto da un ente certificatore.

L'articolo 16-ter introdotto con la legge di conversione al decreto Sport e Istruzione introduce una garanzia statale nella misura del 70% dell'esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota capitale, nei limiti del finanziamento concedibile autorizzato da Consap. I prestiti ammissibili, fino a un massimo appunto di 25mila euro, sono erogati in rate annuali di importo non inferiore a 3mila euro e non superiore ai 5mila euro. La restituzione dei finanziamenti è da effettuarsi in un periodo compreso tra i tre e i 15 anni. Il piano di ammortamento del finanziamento non può, comunque, iniziare prima del 30° mese successivo all'erogazione dell'ultima rata del finanziamento.

Le banche aderenti all'iniziativa – ad oggi in tutto 32 quelle che pubblicizzano una loro offerta ad hoc sul portale *www.diamoglifuturo.it* – sono tenute a indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del fondo e si impegnano a non richiedere ai beneficiari garanzie aggiuntive oltre a quella statale.

«Le banche – afferma Vincenzo Sanasi d'Arpe, amministratore delegato di Consap – in questo modo non dovranno fare accantonamenti e potranno concedere i prestiti con una potenziale rimodulazione, al ribasso, dei tassi d'interesse applicabili».

L'articolo 16-ter della legge 106/2024, inoltre, apre alla possibilità di contribuire alla dotazione finanziaria del fondo con versamenti da parte delle Regioni e di altri enti come Cassa depositi e prestiti. Infine, «essendo una misura dedicata ai giovani crediamo debba parlare la loro stessa lingua», aggiunge Sanasi d'Arpe, raccontando di come Consap stia cercando di semplificare le procedure: «Sappiamo bene che la raccolta cartacea dei documenti e il recarsi fisicamente in banca sono considerate modalità superate per giovani».

L'attività del Fondo

I dati Fondo per il credito ai giovani (Fondo per lo studio) dal 2010 al 30 aprile 2024. *Importi in milioni di euro*

DOMANDE	NUMERO	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO GARANTITO
Pervenute	4.748	46,11	-
Ammesse	2.633	24,78	17,35
Avviate	2.355	21,92	15,34
Garanzie concesse*	2.109	-	19,9

(*) Ancora in corso. Fonte: Consap

Norme & Tributi
Fisco e sentenze

Rimborso al distaccato che rientra: riconosciuto il regime di impatriato

Agevolazioni

C'è discontinuità tra vecchio e nuovo rapporto: va resa la maggiore imposta versata

Il contratto all'estero del dipendente era stato prorogato due volte

Stefano Vignoli

Un altro punto in favore dei contribuenti nel match "distaccati contro le Entrate" in merito alla fruibilità del regime degli impatriati previsto dall'articolo 16 del Dlgs n. 147/2015: la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con sentenza n. 1118/2024 (presidente Secchi, relatore De Domenico) conferma la sentenza della Corte di Milano (2410/2023) e, in generale, i precedenti giudizi di merito, mentre mancano ancora – ad oggi – interventi della Cassazione.

Ma procediamo con ordine ricordando come, a fronte di un dettato normativo che non prevede preclusioni di accesso al regime impatriati da parte dei distaccati, l'Agenzia ha dapprima negato la possibilità di accesso a chi rientra in Italia (circolare 17/E/2017, parte II, § 3.1) per poi limitarla a chi rispetta la duplice condizione di aver beneficiato di un distacco oggetto di più proroghe e che al rientro assuma un ruolo differente, oggetto di nuovo contratto, in ragione delle maggiori competenze acquisite all'estero (circolare 33/E/2020, § 3.1).

Con la stessa circolare 33/E, § 6, l'Agenzia ritiene anche che il regime degli impatriati sia opzionale e preclude la possibilità di beneficiare dell'agevolazione con dichiarazione integrativa oltre i 90 giorni.

Il caso trattato dalla Corte nasce dal diniego a un'istanza di rimborso da parte della contribuente che distaccata a Madrid dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2020 (con contratto prorogato due volte) aveva trasferito la residenza iscrivendosi all'Aire per (almeno) due periodi di imposta prima del rientro in Italia. Al rientro assumeva - con nuovo contratto di lavoro - la qualifica di dirigente, mentre era inquadrata con il ruolo di quadro durante il distacco estero.

Dopo una risposta negativa all'interpello presentato alla competente Dre (904-983/2021) e nell'indisponibilità del sostituto di imposta di applicare le ritenute su base ridotta per gli impatriati, la contribuente presentava istanza di rimborso all'Agenzia e, a seguito di diniego, ricorso alla Corte di Milano che riteneva legittima la richiesta di rimborso e ne accoglieva il ricorso.

Sostituto indisponibile ad applicare la minore ritenuta, irrilevante la mancata fruizione in dichiarazione

In secondo grado l'Agenzia insiste sulla non spettanza del rimborso per supposta carenza della discontinuità tra nuovo e vecchio contratto di lavoro, sottolineando che l'agevolazione, quando non procede il datore di lavoro, è fruibile soltanto in dichiarazione.

Troppo per la Corte che ricorda come la prassi sia «non vincolante per il contribuente né per il giudice», evidenziando che il riferimento dell'ufficio alla prassi stessa «in modo del tutto illogico e contraddittorio, avvalora la tesi della contribuente» e sottolinea inoltre come l'Agenzia, «arrampicandosi sugli specchi costituiti da elementi contrattuali del tutto irrilevanti», mostri un'incomprensibile ostinazione. In merito al rimborso, la Corte conferma che il versamento di una maggiore imposta per mancata applicazione di un'agevolazione costituisce una "normale" fattispecie di maggior versamento che dà diritto al rimborso.

Transfer price, il giudice non può attenersi all'esito della Map non accettata

Fisco internazionale

La società che ha rifiutato l'accordo non può tentare di farlo valere nel giudizio

Massimo Bellini
Enrico Ceriana

L'esito di una procedura internazionale non accettato dal contribuente non può essere utilizzato dal giudice tributario. Questo è il principio espresso dalla Cgt della Lombardia con la sentenza n. 858/8/2024 del 2024 (relatore Scarcella, presidente Craveia).

Il caso esaminato dalla Corte riguardava il pagamento di royalties da parte di una società italiana a una consociata lussemburghese che venivano disconosciute dall'ufficio. La società italiana attivava una procedura internazionale contro le doppie imposizioni il cui esito portava a un parziale ridimensionamento della pretesa originaria, che tuttavia non veniva accettato dalla società italiana. Il giudizio pertanto continuava e si concludeva sfavorevolmente per la società ricorrente. La contribuente aveva altresì chiesto – in subordine – la rideterminazione del maggior imponibile in senso conforme a quanto deciso dalle autorità competenti nel corso della procedura internazionale (anche se poi non accettata).

Sul punto i giudici di secondo grado sottolineavano come laddove le contestazioni dell'ufficio si fondino su dati ed elementi di fatto e valutativi congrui, la prova della esistenza di transazioni infragruppo effettuate a prezzi di mercato diventa onere della società ricorrente al fine di dimostrarne la congruità. Il rispetto di tale ripartizione dell'onere probatorio può portare ad un totale annullamento della contestazione o a una sua totale conferma, mentre risulta impossibile «allinearsi in automatico alla proposta formalizzata a fini conciliativi in esito alla procedura di Map che, una volta non accettata, perde del tutto ogni valore ed efficacia».

La soluzione "assoluta" di totale accettazione o totale rigetto della contestazione proposta dalla sentenza in esame, pur partendo da un presupposto in linea con la giurisprudenza maggioritaria (connesso all'onere della prova tra le parti in tema di transfer pricing) non pare condivisibile nella sua conclusione. Il transfer pricing è infatti una materia che consente soluzioni intermedie: l'inclusione di un nuovo comparabile o l'esclusione di uno già esistente possono influenzare l'intervallo dei valori di una *benchmark* e portare ad una rideterminazione della pretesa impositiva (ovviamente assumendo che tali aspetti siano oggetto di eccezione in sede di giudizio).

Sul punto è rilevante altresì evidenziare come la natura conciliativa dell'esito di una procedura internazionale sia difficile da dimostrare anche in considerazione del fatto che le autorità competenti comunicano solo l'ammontare dell'imponibile rideterminato, senza spiegare le ragioni (tecniche o eventualmente conciliative) che hanno portato le autorità ad adottare la soluzione tra loro concordata.

Peraltro sulla questione in esame altra parte della giurisprudenza di merito aveva tenuto una posizione differente, ritenendo invece corretto fare riferimento all'esito della procedura internazionale anche se non accettata dal contribuente (Commissione provinciale di Milano, n. 1768 del 2022).

Iva restituita all'impresa in perdita sistematica che opera con continuità

Società di comodo

Anche senza interpello il giudice ha disapplicato la norma antielusiva

Alessandro Braggion
Giorgio Gavelli

Il diniego al rimborso Iva è illegittimo nei confronti delle società che possano dimostrare che le perdite fiscali sistematiche siano state causate da situazioni oggettive, indipendenti dalle scelte imprenditoriali operate: ad affermare tale principio è stata la Cgt di secondo grado della Campania con sentenza 76/18/24 (presidente Iazzetti e relatore De Simone).

L'amministrazione impugnava la pronuncia dei giudici di primo grado, rilevando, da un lato, la mancata prova in giudizio del contribuente circa la sussistenza delle condizioni per poter fruire della disapplicazione della disciplina sulle società di comodo (stante la facoltatività dell'interpello disapplicativo) e, dall'altro, che nella motivazione non emergevano elementi idonei a sostenere raggiunta la prova della sussistenza delle predette condizioni.

Il caso di specie riguarda una società in perdita sistematica ex articolo 2, comma da 36-decies a 36-duodecies, Dl 138/2011 (commi abrogati ad opera dell'articolo 9, comma 1, Dl 73/2022). A tali soggetti si rendevano applicabili le disposizioni sulle società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 724/94. La Corte, dopo aver ricordato che il contribuente, a mente dell'articolo 30, comma 4-bis della citata norma, avrebbe potuto presentare interpello disapplicativo, ha ricordato che l'Agenzia non ha contestato tanto la sussistenza dell'obbligo di presentare interpello, quanto la mancata prova in giudizio da parte del contribuente circa la sussistenza delle condizioni che potessero consentire la disapplicazione della normativa "antielusiva" in esame.

I giudici campani hanno precisato che, sebbene sul piano concettuale e procedurale l'impugnazione appaia corretta, l'esame delle prove (atto acquisto terreno, permessi di costruire, Scia, Cila e così via) fornite dal contribuente in ordine alla sussistenza delle astratte condizioni per la disapplicazione della norma, abbia condotto ad un giudizio favorevole alla parte. Tali prove hanno documentato, infatti, nel contesto di una sequenza di atti nell'ambito di procedure amministrative complesse (che, inevitabilmente, richiedono tempi prolungati ed attesa di adozione di provvedimenti amministrativi), come l'attività aziendale si sia svolta con continuità operativa.

La Cgt Campania, valutati gli elementi disponibili, ha ritenuto quindi l'appello dell'ufficio privo di fondamento ed ha affermato che le cause di esclusione invocate dall'appellato costituiscono, a mente dell'articolo 30, comma 4-bis della legge 724/94, «oggettive situazioni» non prevedibili o influenzabili dalle scelte del contribuente, che hanno reso impossibile la realizzazione di ricavi o l'effettuazione di operazioni rilevanti ai fini Iva negli anni contestati.

Sul punto la recente pronuncia della Cgt del Lazio n. 2403/17/24 ha disapplicato le penalizzazioni Iva derivanti dalle norme sulle società di comodo, in forza dell'interpretazione fornita dalla Cgue nella causa C-341/22.

Il quadro

1
La "servitù"
È legittimo costituire una servitù di parcheggio a carico, ad esempio, del cortile condominiale e a favore degli appartamenti dell'edificio. La Cassazione (Sezioni unite, sentenza 3925/2024) ha definitivamente risolto la questione della legittimità della servitù di parcheggio sulla quale si erano avute decisioni giurisprudenziali contrastanti.

2
I parcheggi standard
Resta fermo il regime dei cosiddetti parcheggi-standard, vale a dire quelli realizzati (attualmente nella misura di 1 mq per ogni 10 metri cubi di costruzione) come standard urbanistici (legge 765/1967). Se costruiti prima del 2005 sono liberamente vendibili ma restano vincolati all'edificio. Questo vincolo invece non c'è se sono costruiti dopo il 2005.

3
I posti "Tognoli" privati
Negli edifici sia di proprietà individuale che condominiale si possono realizzare parcheggi, da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, nel sottosuolo del fabbricato, nei locali al piano terreno e nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne (parcheggi "Tognoli" privati): sono liberamente vendibili purché restino pertinenti a un'unità immobiliare.

4
I posti "Tognoli" pubblici
I Comuni possono prevedere posti auto, su aree comunali o nel sottosuolo, da destinare a pertinenza di edifici privati, concedendo il diritto di superficie dell'area pubblica a privati, imprese, società o cooperative di costruzione (parcheggi "Tognoli" pubblici): non sono vendibili se non insieme all'appartamento alla cui pertinenza sono destinati.

La servitù di parcheggio è legittima, la Cassazione dà il via libera definitivo

Urbanistica

Le Sezioni unite mettono la parola fine alle divergenze di orientamento

L'ammissibilità si ripercuote sui vincoli che gravano sull'acquirente dell'area

Pagina a cura di
Angelo Busani

È sempre connotata da notevole attualità la questione del regime giuridico degli spazi per parcheggiare nell'area di pertinenza di un edificio condominiale e nelle aree limitrofe, anche in quanto si tratta di una tematica resa assai complicata a causa dell'accavallarsi di leggi e interventi giurisprudenziali.

L'ultima puntata in questa materia è la sentenza delle Sezioni unite della Cassazione n. 3925 del 13 febbraio 2024 che, con l'intento di dare uniformità rispetto a precedenti contrastanti formatisi nella giurisprudenza di legittimità, dovrebbe aver messo la parola fine sul tema se il parcheggio di una autovettura possa essere oggetto di una servitù: la Cassazione si era espressa in senso negativo, ad esempio, nelle decisioni n. 8137/2004 e n. 1551/2009 mentre successivamente era stata affermata la soluzione positiva (nelle decisioni 16698/2017 e 7561/2019) peraltro già adottata in altre pronunce precedenti (la 3370/2005 e la 9834/2009).

Le Sezioni unite hanno dunque avallato questo orientamento più recente, con la conseguenza, ad esempio, che vi è oggi la certezza sulla possibilità di costituire lecitamente, nell'area cortilizia di un condominio, una servitù di parcheggio a favore degli appartamenti che compongono l'edificio (nonché di edifici limitrofi); così come è possibile che, a favore di un edificio non condominiale, possa essere costituita una servitù gravante un'area adiacente.

La servitù di parcheggio

Per riassumere in pochissime parole l'oggetto del contendere in materia di servitù di parcheggio, la tesi negativa si fondava sull'idea che il parcheggio non fosse considerabile come un'utilità oggettiva del fondo dominante, ma fosse da ritenere un'utilità soggettiva del proprietario del fondo dominante e, quindi, non suscettibile di essere oggetto di una servitù. Secondo la tesi positiva, invece, il gravame che sia impresso su un fondo e consistente nel diritto di parcheggio a favore del proprietario di un fondo limitrofo ha tutte le caratteristiche di una servitù: e, principalmente, l'immediatezza (e cioè che per l'esercizio della servitù non serve la collaborazione del fondo servente), l'utilità del fondo dominante, l'inerenza al fondo dominante (come vantaggio) e al fondo servente (come gravame), la vicinanza dei due fondi.

Anche la spinosa questione relativa alla considerazione che la servitù di parcheggio non deve assorbire ogni utilità del fondo servente viene risolta osservando che, se vi è una servitù di parcheggio, il fondo servente non è suscettibile di essere occupato da manufatti e quindi può beneficiare dell'aria e della luce che sarebbero diminuite dall'esistenza di una costruzione, la quale, inoltre, limiterebbe la possibilità di affacciarsi o di avere una veduta. Inoltre, quando il posto auto non sia occupato, il proprietario del fondo servente ben potrebbe comunque camminarci sopra o usarlo per effettuare, a sua volta, manovre di parcheggio.

Dal considerare, o meno, il diritto di parcheggio in termini di servitù derivano evidentemente conseguenze oltremodo diverse: se il fondo gravato dall'altrui diritto di parcheggio viene venduto e non si tratta di una servitù, l'acquirente può legittimamente vietare il parcheggio a chi abbia avuto la concessione del parcheggio da parte del precedente proprietario. Chi invece compra un'area gravata da una servitù di parcheggio deve sopportare l'esercizio dell'altrui diritto di parcheggio.

I vincoli

Raggiunta la chiarezza sull'ammissibilità della servitù di parcheggio, bisogna però considerare che la disciplina degli spazi di parcheggio deve tener conto, caso per caso, di una notevole e complessa pluralità di fattori:

- **i parcheggi realizzati come standard urbanistici** (legge 765/1967, la cosiddetta "legge ponte", che originariamente prescriveva un metro quadrato di parcheggio ogni 20 metri cubi di costruzione) sono inderogabilmente destinati – chiunque ne sia il proprietario – all'utilizzo degli abitanti (proprietari e conduttori) dell'edificio che è stato dotato di questo standard;
- **i parcheggi realizzati come standard urbanistici dal 16 dicembre 2005** (legge 246/2005), sono liberamente alienabili;
- **i parcheggi realizzati su area privata in base alla legge 122/1989** (la cosiddetta legge "Tognoli") sono vendibili separatamente dall'unità immobiliare di cui costituiscono pertinenza, ma a condizione che – per effetto di tale vendita – si realizzi un nuovo vincolo pertinenziale con un'altra unità immobiliare sita nel medesimo Comune;
- **i parcheggi realizzati su area pubblica ai sensi della legge Tognoli** non sono vendibili se non unitamente all'appartamento a cui pertinenza sono stati destinati;
- **i parcheggi "non standard" e "non Tognoli"**, infine, sono liberamente vendibili senza alcun vincolo.

Spazi di sosta standard in libera vendita se realizzati dopo il 2005

Legge 765/1967

La normativa che fissa la dotazione minima è stata più volte modificata

La norma che obbliga a dotare gli edifici con uno standard di spazi di parcheggio (articolo 41-sexies, legge 1150/1942, introdotto dalla legge 765/1967), attualmente in misura pari a un metro quadrato per ogni 10 metri cubi, ha subito una intricata vicenda interpretativa, ad iniziare dalle sentenze delle Sezioni unite della Cassazione 6600-6602 del 1984, ove venne deciso che il parcheggio-standard, pur potendo appartenere a chiunque, deve tuttavia considerarsi gravato da un diritto reale d'uso a favore degli abitanti dell'edificio.

Con l'articolo 26, legge 47/1985, venne però sancito che i parcheggi-standard «costituiscono pertinenze delle costruzioni» e dato che le pertinenze, per regola generale, possono circolare separatamente dal bene cui sono asservite, questa norma pareva aver liberalizzato la cessione dei parcheggi-standard. Tuttavia, intervennero di nuovo le Sezioni unite (sentenza 3363/1989) interpretando la legge 47 nel senso che essa consente bensì la libera vendita dei parcheggi-standard, fermo restando però il vincolo pubblicistico di destinazione a favore dell'edificio di cui essi costituiscono pertinenza.

Infine, l'articolo 12, comma 9, legge 246/2005, applicabile (Cassazione n. 4264/2006 e 31799/2022) alle costruzioni realizzate dopo la sua entrata in vigore (il 16 gennaio 2005), ha escluso l'esistenza di vincoli sulle aree destinate a standard di parcheggio, sancendo la loro libera trasferibilità, con la conseguenza che (sentenze n. 730/2008 e n. 21003/2008):

- l'articolo 12, comma 9, legge 246/2005, permette che i parcheggi-standard costruiti dal 2005 in avanti siano liberamente vendibili senza esser gravati da alcun vincolo;
- i parcheggi-standard realizzati negli edifici costruiti prima del 2005, avendo natura pertinenziale, sono bensì vendibili separatamente dagli appartamenti che compongono l'edificio, ma restano comunque soggetti a un vincolo pubblicistico di destinazione (ai sensi dell'articolo 41-sexies, legge 1150/1942), produttivo di un diritto reale d'uso in favore degli abitanti dell'edificio.

Riassumendo, attualmente si ritiene che:

- gli spazi standard di parcheggio costruiti prima del 2005 sono vendibili separatamente dalle unità immobiliari che compongono l'edificio, ma rimangono asserviti all'edificio;
- è nullo il contratto con cui si vendono gli spazi di parcheggio predetti disgiuntamente dall'edificio al quale sono asserviti, se venga pattuita la sottrazione dei parcheggi alla loro destinazione a favore dell'edificio (il contratto nullo si intende integrato ex lege con il riconoscimento del diritto d'uso del parcheggio a vantaggio dell'edificio);
- i parcheggi realizzati in eccedenza rispetto allo standard imposto dalla legge e tutti quelli costruiti dopo il 2005, sono di libera utilizzazione e circolazione.

Box su area pubblica, vietata la cessione senza l'appartamento

Legge 122/1989

Il posto auto privato può essere ceduto se passa a un'altra «residenza»

Al fine di decongestionare le strade, con la legge 122/1989 (nota come "legge Tognoli", dal cognome del ministro che la propose, già sindaco di Milano) vennero introdotte due particolari tipologie di parcheggio:

- **parcheggi "Tognoli" su area privata (articolo 9, comma 1)**: negli edifici – sia di proprietà individuale che di proprietà condominiale – si possono realizzare parcheggi, da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, nel sottosuolo del fabbricato, nei locali siti al piano terreno del fabbricato nonché nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato;
- **parcheggi "Tognoli" su area pubblica (articolo 9, comma 4)**: i Comuni possono prevedere, nell'ambito del programma urbano dei parcheggi, la realizzazione di posti auto, su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse, da destinare a pertinenza di edifici privati, concedendo il diritto di superficie dell'area pubblica ai privati interessati, a imprese, società o cooperative di costruzione (tutti soggetti che, una volta realizzati i box, li possono cedere a coloro che li destinano a pertinenza di proprie unità immobiliari).

Sia i parcheggi "Tognoli-privati" sia i parcheggi "Tognoli-pubblici" erano accomunati dalla previsione secondo la quale non potevano «essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli» (articolo 9, comma 5, legge 122/1989).

Senonché, il regime dei parcheggi Tognoli è stato parzialmente semplificato con il Dl 5/2012, effettuando una distinzione:

- la proprietà dei parcheggi "Tognoli-privati" «può essere trasferita» a condizione che vi sia una «contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune»;
- il regime dei parcheggi "Tognoli-pubblici" è rimasto invece invariato: essi non sono trasferibili se non insieme alla unità immobiliare a cui sono destinati quali pertinenze; se dunque questo parcheggio sia venduto senza l'appartamento cui pertiene o se l'appartamento sia trasferito con esclusione del parcheggio, il contratto di compravendita è nullo.

Pertanto, i parcheggi "Tognoli-privati" sono vendibili separatamente dall'unità immobiliare a cui pertinenza sono destinati, ma a condizione che – per effetto di tale vendita – si realizzi un nuovo vincolo pertinenziale con un'altra unità immobiliare sita nello stesso Comune.

Quindi Tizio, proprietario a Milano di un appartamento con un pertinente box "Tognoli-privato", può vendere il box a Caio, trattenendo per sé l'appartamento, solo se Caio destini il box a pertinenza di un altro appartamento situato a Milano (può essere un alloggio di cui Caio è già proprietario, o un alloggio che Caio compra contestualmente all'acquisto del box). È invece impossibile per Caio comprare il box se non si realizza questa nuova destinazione pertinenziale (ad esempio, perché Caio non è proprietario di un'abitazione).

Norme & Tributi
Giustizia e sentenze

CASSAZIONE, COME MOTIVARE LA CONFERMA DEL CARCERE DURO
Secondo la Cassazione (31422 del 31 luglio) non è ricorribile per motivi di legittimità l'ordinanza del giudice di sorveglianza che applica o proroga il trattamento differenziato perché non risponde a tutte le doglianze difensive, ma argomenta in modo sufficiente sulla necessità del carcere duro.

Spese condominiali, imputazione a due vie tra vecchi e nuovi proprietari

Immobili

Per gli interventi necessari l'obbligo di contribuire scatta quando sono eseguiti

Per i lavori straordinari vale il momento di adozione della delibera che li approva

Antonio Nucera

Doppio criterio per l'imputazione delle spese condominiali al vecchio o al nuovo proprietario. Da un lato, infatti, per le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, nonché per la prestazione dei servizi nell'interesse comune, l'obbligo di contribuire sorge già nel momento del compimento dell'attività di gestione (e dunque nei confronti di chi sia condomino in tale epoca), e non invece nel momento successivo in cui queste spese siano poi approvate e ripartite in sede di consuntivo. Al contrario, le spese per l'esecuzione di lavori consistenti in innovazioni, straordinaria manutenzione o ristrutturazione delle parti comuni gravano su chi sia condomino al momento dell'adozione delle delibere che hanno approvato l'intervento.

Lo ha precisato la Cassazione che, con l'ordinanza 13781/2024, ha rafforzato questa soluzione di compromesso (inaugurata dalla sentenza 24654/2010) tra gli opposti orientamenti che si sono formati nel tempo.

La questione
L'imputazione, al vecchio o al nuovo proprietario, dei contributi condominiali pendenti è questione assai controversa. Nei rapporti tra condominio e acquirente di un'unità immobiliare opera la regola prevista dall'articolo 63, comma 4, delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, secondo cui «chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente» (e l'anno è da intendersi come anno di gestione, non come anno solare). Ma nei rapporti interni tra acquirente e venditore possono verificarsi ipotesi di dubbia interpretazione.

Il problema non è di poco conto. Si pensi, ad esempio, alle ingenti spese necessarie per il restauro della facciata condominiale: spese che vengono deliberate in un dato momento ma la cui pratica attuazione viene differita nel tempo, quando l'immobile è magari già stato venduto. Oppure si pensi a contributi maturati quando il condomino alienante era ancora proprietario dell'unità immobiliare, ma che vengono approvati con delibera successiva all'alienazione.

La legge 220/2012 di riforma della disciplina condominiale nulla ha innovato su questo particolare aspetto. Resta quindi ancora aperto il problema.

Le posizioni dei giudici
La tesi affermata dalla Cassazione con l'ordinanza 13781/2024 si è andata consolidando negli ultimi anni (si veda, da ultimo, l'ordinanza 21094/2023), ma non è l'unica. Sulla questione si registrano infatti altri due filoni interpretativi, peraltro fra loro opposti.

Secondo, infatti, un indirizzo che trova la sua fonte nella sentenza della Cassazione 23345/2008, l'obbligo dei condòmini di contribuire al pagamento delle spese condominiali sorgerebbe nel momento in cui tali spese siano effettivamente eseguite e non semplicemente approvate, «atteso il carattere meramente dichiarativo di tali delibere», con la conseguenza che, in caso di compravendita, tenuto alla spesa sarebbe colui che risulti condomino al momento in cui si concretizzi l'obbligo di corrisponderle.

Secondo un altro indirizzo (che deriva, tra le altre, dalle sentenze 10370/2002 e 22034/2008 della Cassazione), l'obbligo dei condòmini di contribuire al pagamento degli oneri condominiali sorgerebbe, invece, per effetto della delibera assembleare di approvazione. Quindi, nell'ipotesi di vendita di un'unità immobiliare sita in condominio, tenuto alla contribuzione sarebbe colui che rivesta la qualifica di proprietario quando la spesa è stata deliberata. Ciò, in quanto le spese – secondo questa tesi – devono rimanere a carico di chi abbia concorso con il proprio voto ad approvarle.

L'ordinanza 13781/2024 esprime dunque una soluzione di compromesso. Il ragionamento alla base, anticipato dalla sentenza 24654/2010, distingue tra:
- la delibera relativa alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, che ha carattere «costitutivo», in quanto ha ad oggetto interventi che debbono essere preventivamente determinati dall'assemblea;
- la delibera concernente la manutenzione, la conservazione, il godimento dei beni comuni e l'erogazione dei servizi condominiali, che ha valore «dichiarativo», perché riguarda spese necessarie.

Logica conseguenza di tutto questo è che mentre nel primo caso non si può prescindere dalla volontà assembleare, così non è nella seconda ipotesi; conclusione, questa, che giustifica la differente individuazione del momento di insorgenza dell'obbligo di corresponsione dei contributi condominiali.

In ogni caso, resta sempre valido il consiglio di regolamentare, in occasione della vendita di un immobile, le eventuali pendenze condominiali con clausole chiare ed esaustive, così da prevenire possibili discussioni.

I PUNTI CHIAVE

Le situazioni
I dubbi sull'imputazione delle spese condominiali tra vecchio e nuovo proprietario emergono se le spese sono deliberate prima dell'alienazione ed eseguite dopo; oppure, all'opposto, se i lavori vengono svolti prima e deliberati dopo

L'orientamento prevalente
Se le spese sono necessarie, l'obbligo di contribuire sorge con l'esecuzione delle attività. Per le spese straordinarie si considera il momento in cui è adottata la delibera

Addebiti sul conto, al cliente che si oppone l'onere della prova

Credito

Utilizzabili i documenti dell'home banking se la banca non li contesta

Niccolò D'Andrea

Se un correntista contesta l'addebito di interessi ultralegali, anatocistici o usurari, spetta a lui sia provare l'inesistenza di una causa legittimante l'attribuzione patrimoniale che ritiene non dovuta, sia fornire i documenti utili a ricostruire il rapporto dare-avere. A tal fine egli può produrre la stampa dei movimenti contabili risultanti dal servizio di home banking, di cui la banca avrà l'onere di contestare la conformità in modo chiaro, circostanziato ed esplicito. Lo ha chiarito la Cassazione con l'ordinanza 17584 del 26 giugno scorso.

La vicenda riguarda un imprenditore, che lamentava l'addebito sul proprio conto corrente di interessi a suo dire calcolati in misura superiore al tasso legale e mai pattuiti, nonché anatocistici e usurari, e quindi chiedeva che la banca fosse condannata a restituire le somme. La controversia giungeva in Cassazione, dove egli contestava la violazione dei canoni sull'onere della prova.

La Suprema corte opera una sintesi dei vigenti principi. Da un lato, spetta al correntista che afferma di avere pagato indebitamente sia provare la fondatezza dei fatti e delle sue domande, cioè che gli addebiti contestati esistano e siano privi di una causa giustificativa (anche se la prova investe un fatto negativo, nella prospettiva del correntista) o che i tassi praticati eccedano la soglia antiusura rilevata dai decreti ministeriali, fermo il dovere del giudice di conoscere le loro disposizioni, in quanto «vere e proprie fonti integrative del diritto». L'attore-correntista deve anche ricostruire (innanzitutto mediante gli estratti di conto corrente) l'ammontare di quanto ritiene dovuto in restituzione.

Dall'altro lato, se non tutti gli estratti sono prodotti, l'onere probatorio è insoddisfatto solo con riferimento al «periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati», mentre non è preclusa la valutazione della diversa documentazione del fascicolo, che dalla sua acquisizione diventa fonte di conoscenza per il giudice, e tra cui può esservi anche la stampa delle risultanze dell'home banking, se non contestate in modo chiaro, circostanziato ed esplicito dalla banca per la loro non-conformità a quanto evincibile dal proprio archivio (cartaceo o digitale).

La Corte chiarisce ancora che, in giudizio, il correntista può anche chiedere l'ordine alla banca di produrre la documentazione mancante in base all'articolo 119, comma 4, Testo unico bancario (che impone alle banche di fornire su richiesta la documentazione inerente a singole operazioni nell'arco degli ultimi dieci anni); tuttavia, ciò è possibile solo se la documentazione è stata chiesta già in precedenza e l'istituto è rimasto inadempiente.

Norme & Tributi
Lavoro

Violazioni del Ccnl: possibile la «disposizione» degli ispettori

Controlli

Il provvedimento è applicabile anche nel caso di inquadramento errato

L'Inl conferma la linea della sentenza 2778/2024 del Consiglio di Stato

Stefano Rossi

Tra le irregolarità che possono essere oggetto del provvedimento di disposizione degli ispettori del lavoro rientrano anche le ipotesi di violazione del contratto collettivo. È la posizione espressa dall'Ispettorato nazionale del lavoro nella nota 924 del 22 maggio 2024, che ha condiviso la linea assunta dalla sentenza del Consiglio di Stato 2778/2024.

La disposizione potrà essere emessa dall'ispettore anche nei casi di un inquadramento dei lavoratori in una categoria contrattuale diversa da quella assertivamente spettante, in forza delle mansioni esercitate, secondo il Ccnl applicabile dal datore di lavoro.

La sentenza del Consiglio di Stato afferma che il legislatore, nell'estendere l'ambito di applicazione della disposizione alle irregolarità dei contratti o accordi collettivi, ha voluto esprimere una valutazione di rilevanza pubblicistica dell'esigenza di una piena ed effettiva applicazione degli stessi, tale da meritare attenzione a livello amministrativo anche indipendentemente dalle reazioni e iniziative civilistiche dei singoli lavoratori interessati. Infine, precisa l'estensore, la disposizione assolve anche ad un'importante funzione preventiva e deflattiva del contenzioso giuslavoristico.

L'ambito della disposizione
L'articolo 12-bis del Dl 76/2020 ha modificato l'articolo 14 del Dlgs 124/2004, ampliando notevolmente l'ambito di applicazione del potere di disposizione, cioè l'ordine di eliminare una o più irregolarità entro un certo periodo. Dunque, l'Ispettorato può adottare nei confronti del datore il provvedimento di disposizione in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e di legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative.

La circolare dell'Inl n. 5 del 30 settembre 2020 aveva fornito le prime indicazioni, delineando il suo campo di applicazione. In particolare, il nuovo potere di disposizione può trovare applicazione in relazione al mancato rispetto sia di norme di legge sprovviste di una specifica sanzione, sia di norme del contratto collettivo applicato anche di fatto dal datore di lavoro. In particolare, con la nota 4539/2020, l'Ispettorato ha precisato che la disposizione trova applicazione per la parte normativa ed economica del Ccnl, mentre deve escludersi, di norma, per la parte obbligatoria, ovvero per le norme che disciplinano i rapporti tra le parti firmatarie del contratto collettivo (circolari Inl 9/2019 e 2/2020).

La circolare 5/2020, invece, ha precisato che non appare opportuno ricorrere alla disposizione in riferimento ad obblighi che trovano la loro fonte in via esclusiva in una scelta negoziale delle parti, non derivanti dalla legge o da previsioni collettive, fermo restando che, qualora tali obblighi abbiano natura patrimoniale, sussiste sempre la possibilità di ricorrere alla conciliazione monocratica o alla diffida accertativa.

Sarà possibile adottare la disposizione anche in relazione a comportamenti pregressi, allorquando la condotta richiesta possa materialmente sanare la violazione dell'obbligo ovvero sia funzionale a evitare la sua ripetizione nel futuro. In questo caso la disposizione dovrà indicare un termine (ordinariamente di trenta giorni o più ampio in ragione della natura della violazione) al datore di lavoro per la verifica della sua ottemperanza.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo e in caso di inottemperanza il datore di lavoro incorrerà nella sanzione amministrativa da 500 a 3mila euro, senza possibilità di applicare la procedura di diffida che consente di pagare la sanzione in misura minima.

Contro la disposizione è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla notifica, al direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro, il quale decide entro i successivi 15 giorni. Trascorso inutilmente il termine previsto per la decisione, il ricorso si intende respinto. Il ricorso, inoltre, non sospende l'esecutività della disposizione. Nei confronti del provvedimento è possibile ricorrere anche al tribunale amministrativo regionale solo per motivi di legittimità e non di opportunità; mentre è escluso che possano trovare applicazione i rimedi degli articoli 16 e 17 del Dlgs 124/2004.

Sicurezza e salute
Riguardo alla prevenzione degli infortuni e alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro trova applicazione l'articolo 10 del Dpr 520/1955 (le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di prevenzione infortuni sono esecutive).

La disposizione ha una sua specifica disciplina per il caso di inottemperanza punita con la sanzione amministrativa da 515 a 2.580 euro e con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda fino a 413 euro se l'inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro.

Quando può scattare l'ordine degli ispettori

IL CASO	LA SOLUZIONE
L'inquadramento scorretto del lavoratore Nel corso di un accertamento in un'azienda del commercio l'Ispettorato accerta, anche attraverso le dichiarazioni incrociate di altri lavoratori, che un lavoratore inquadrato come commesso alla vendita al pubblico in realtà svolge le mansioni di responsabile di magazzino, secondo le previsioni del Ccnl Commercio Terziario.	**Il personale ispettivo potrà emettere il provvedimento di disposizione che avrà a oggetto il diverso inquadramento della categoria contrattuale e il diverso livello retributivo, dal quarto al secondo. Sarà possibile emettere anche la diffida accertativa per i crediti patrimoniali maturati dal lavoratore nel nuovo livello contrattuale per il periodo oggetto di accertamento.**
La mancata verifica dei riposi settimanali tramite il Lul In seguito a un'ispezione nei confronti di un'azienda con cento dipendenti, l'Ispettorato del lavoro accerta che dalle registrazioni dell'orario di lavoro sul Libro unico non è possibile verificare il rispetto del riposo settimanale di 11 ore consecutive nell'arco di 24 ore e della pausa intermedia ogni sei ore di lavoro.	**È legittima la disposizione dell'ispettore del lavoro con la quale si prescrive l'uso di un sistema meccanico di rilevamento delle presenze con indicazione degli orari di entrata e di uscita dei lavoratori, per consentire agli organi di controllo di verificare l'osservanza della normativa sull'orario di lavoro (si veda anche la sentenza del Tar Lombardia 830 del 28 marzo 2011).**
La mancata registrazione degli straordinari Da accertamenti ispettivi in un'azienda è emerso, attraverso elementi di prova, che il datore di lavoro ha omesso di registrare sul Libro unico del lavoro le ore di straordinario effettuate da alcuni lavoratori.	**In questo caso, non sarà possibile per gli ispettori emettere il provvedimento di disposizione, poiché le infedeli registrazioni del maggior orario svolto dai lavoratori determinano differenti trattamenti retributivi, previdenziali e fiscali, e questa condotta è soggetta alla sanzione specifica prevista dall'articolo 39, comma 7, del Dl 112/2008.**
L'apprendista che ha avuto meno ore di formazione Un contratto di apprendistato professionalizzante prevede un periodo formativo di tre anni e un monte ore di formazione formale tecnico-professionale e specialistica di 120+120+120 ore (totale 360 ore). L'apprendista, nel corso della metà del secondo anno, ha effettuato solo 60 ore (il 33% della formazione dovuta).	**L'ispettore non può applicare la disposizione dell'articolo 47 del Dlgs 81/2015 poiché il debito formativo non è recuperabile. Si applica la sanzione del versamento della differenza tra i contributi versati e quelli dovuti in riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore alla fine dell'apprendistato, maggiorata del 100%, escluse le sanzioni per omessa contribuzione.**

NT+LAVORO

Appalto non genuino: stop ai benefici fiscali
Una recente ordinanza della Cassazione (sezione V, n. 20591 del 24 luglio) sul tema dell'intermediazione di personale segna una lenta ma continua evoluzione del pensiero giurisprudenziale sulle differenze fra i contratti di appalto genuini e le somministrazioni illecite di personale. L'ordinanza stabilisce un nuovo principio di diritto sul tema, che supera e chiarisce quanto previsto nella sentenza 18455 del 28 giugno 2023. Negli appalti "leggeri" ovvero quelli con elevata presenza di manodopera, «è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti». Se rimangono in capo all'appaltatore «solo compiti di gestione amministrativa del rapporto», il contratto deve considerarsi nullo, con l'impossibilità di detrarre l'Iva e anche di dedurre ai fini delle imposte dirette i costi sostenuti per l'appalto.
—**Stefano Mazzocchi**



La versione integrale dell'articolo su: **ntpluslavoro.ilsole24ore.com**

Formazione in patria per i lavoratori extra Ue: 5 milioni da Fondimpresa

Decreto Cutro

Fino al 31 dicembre le candidature di enti e aziende interessate

Claudio Tucci

Con il duplice obiettivo di contrastare il "mismatch" ormai galoppante, specie per le competenze tecnico-professionali, e, al tempo stesso, di facilitare l'integrazione dei lavoratori non solo a livello professionale ma anche nel contesto socio-culturale italiano, Fondimpresa fa da apripista (tra i fondi interprofessionali) e lancia il primo "avviso pilota" per la «Formazione nei Paesi terzi».

Il principale fondo paritetico italiano, realizzato da Confindustria-Cgil, Cisl e Uil, ha messo infatti sul piatto 5 milioni di euro, disegnando un percorso che nasce proprio dalla modifica del Testo unico sull'immigrazione ad opera del decreto 20/2023, varato dal Governo dopo il naufragio di Cutro, che ha aperto alla possibilità di formare i cittadini di Paesi terzi in patria, per poi farli entrare in Italia con un visto di lavoro e formazione, e con l'opportunità di essere assunti oltre i limiti imposti dalle quote previste dai decreti flussi.

Destinatari dell'Avviso 4/2024 sono i cittadini stranieri residenti in Paesi terzi, e/o gli apolidi e gli stranieri rifugiati presenti in Paesi Terzi di primo asilo o di transito, ai fini (dopo essere stati formati) di essere assunti in Italia. I piani formativi devono prevedere almeno cinque partecipanti e 180 ore di formazione (si può salire fino a 320 ore). Come previsto dalle linee guida Interno-Lavoro, si dovranno inserire almeno 100 ore di formazione in lingua italiana - che consentano il conseguimento per lo meno del livello A1 -, 10 ore di educazione civica, elementi di salute e sicurezza e formazione professionale specifica per i profili richiesti (riconducibili alle aree di attività dell'Atlante del Lavoro). Si ritiene utile inserire nel percorso formativo anche il lessico di settore e nozioni in materia di diritto del lavoro. I piani formativi possono essere presentati in qualsiasi momento da enti formativi qualificati in Fondimpresa e aziende aderenti entro le 13 del 31 dicembre 2024.

Fondimpresa, attraverso la responsabile progetti speciali Donata Cutuli, ha preparato il terreno con una lunga serie di riunioni e incontri (si guarda ad Albania e Tunisia, ma anche ad altri paesi africani).

«L'Italia - ha sottolineato il presidente di Fondimpresa, Aurelio Regina - come molti altri Paesi europei, si trova ad affrontare una sfida importante: la carenza di manodopera che colpisce diversi settori, dal manifatturiero all'edilizia, dall'artigianato all'industria. Fondimpresa intende fornire una soluzione con l'avviso 4/2024. Vogliamo contribuire a creare una immigrazione di qualità: un processo complesso - continua - che richiede la collaborazione di diversi attori come istituzioni, enti del Terzo settore, imprese, e la stessa società, oltre che la creazione di percorsi di formazione e accompagnamento adeguati per contrastare quello che lo stesso Capo dello Stato giorni fa ha definito, dopo gli ultimi tristi avvenimenti, una forma di lavoro che si manifesta con caratteri disumani e che rientra in un fenomeno di sfruttamento del lavoro dei più deboli e indifesi, con modalità e condizioni illegali e crudeli».

Il finanziamento di un singolo piano va da 41.400 euro a 73.600 euro. Ogni impresa aderente potrà chiedere il finanziamento di vari percorsi formativi per un massimo di 500mila euro. Fondimpresa finanzierà anche la formazione che verrà realizzata in Italia, considerando l'esigenza espressa dalle aziende di dover approfondire i percorsi nei contesti produttivi in cui i partecipanti saranno assunti. Il finanziamento totale del piano è subordinato all'assunzione del 90% dei partecipanti effettivi (e nel limite minimo di 5 partecipanti effettivi assunti). La concessione delle somme è subordinata all'approvazione del ministero del Lavoro.